

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da

GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI

Rettore Università
"Lumsa"

MARIO CARAVALÉ

Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA

Pres. Em.
Corte Costituzionale

GIUSEPPE DE VERGOTTINI

Prof. Em. Università
di Bologna

JAVIER FRANCISCO

FERRER ORTIZ
Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI

Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA

Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO

Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI

Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI

Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOLZI

Prof. Em. Università
di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID

Cat. Universitat
de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO

Cat. Universidad
de Huelva

ALBERTO ROMANO

Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da

GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI

Rettore Università
"Lumsa"

MARIO CARAVALLE

Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA

Pres. Em.
Corte Costituzionale

GIUSEPPE DE VERGOTTINI

Prof. Em. Università
di Bologna

JAVIER FRANCISCO
FERRER ORTIZ

Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI

Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA

Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO

Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI

Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI

Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOZZI

Prof. Em. Università
di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID

Cat. Universitat
de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO

Cat. Universidad
de Huelva

ALBERTO ROMANO

Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

Anno CLV - Fascicolo 1 2023



STEM Mucchi editore

Amministrazione: Stem Mucchi editore S.r.l.

Direzione: Via Zamboni, 27/29 - 40126 Bologna

Redazione: Via Zamboni, 27/29 - 40126 Bologna; Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma

Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957

Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia..... € 125,00

Formato cartaceo estero 175,00

Formato digitale (con login)..... 96,00

Formato digitale (con ip) 105,00

Formato cartaceo Italia + digitale (con login)..... 145,00

Formato cartaceo estero + digitale (con login) 194,00

Formato cartaceo Italia + digitale (con ip) 153,00

Formato cartaceo estero + digitale (con ip)..... 203,00

Fascicolo singolo cartaceo* 32,00

Fascicolo singolo digitale 25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. * Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore S.r.l. - 2023

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94

e-mail: info@mucchieditore.it - info@pec.mucchieditore.it

indirizzi web: www.mucchieditore.it/prodotto/archivio-giuridico-filippo-serafini/

www.archiviogiuridiconline.it - www.facebook.com/mucchieditore - www.twitter.com/MucchiEditore

www.instagram.com/mucchi_editore/?hl=it

Tipografia, impaginazione, web: Stem Mucchi Editore (MO). Stampa: Legodigit (TN).

Finito di stampare nel mese di marzo del 2023.

Direzione

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Francesco Bonini – Rettore Università “Lumsa”; Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Javier Francisco Ferrer Ortiz – Cat. Universidad de Zaragoza; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Francisca Pérez Madrid – Cat. Universitat de Barcelona; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna
Salvatore Amato – Università di Catania
Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma
Christian Baldus – Università di Heidelberg
Michele Belletti – Università di Bologna
Michele Caianiello – Università di Bologna
Marco Cavina – Università di Bologna
Olivier Echappé – Université de Lyon 3
Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore
Montserrat Gas-Aixendri – Universitat Internacional de Catalunya
Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano
Herbert Kronke – Università di Heidelberg
Alessia Legnani Annichini – Università di Bologna
Francesco Morandi – Università di Sassari
Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid
Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”
Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne
Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma
Giuseppe Rivetti – Università di Macerata
Gianni Santucci – Università di Bologna
Nicoletta Sarti – Università di Bologna
Carmelo Elio Tavilla – Università di Modena e Reggio Emilia

Redazione

Avv. Daniela Bianchini; Dott.ssa Maria Teresa Capozza – “Lumsa” di Roma; Dott. Matteo Carnì – “Lumsa” di Roma; Dott. Francesco Galluzzo – Univ. Cattolica di Milano; Prof. Manuel Ganarin – Università di Bologna; Prof. Juan José Guardia Hernández – Universitat Internacional de Catalunya; Dott. Alessandro Perego – Univ. Cattolica di Milano; Dott. Nico Tonti – Università di Bologna

Norme e criteri redazionali

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. GELLIO); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. GELLIO, M. BIANCHI).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva delle pagine l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: *Archivio giuridico*, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, I, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "*op. cit.*", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "*ivi*"): "*op. cit.*" si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010⁴).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «.....» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: “.....” (doppi apici); l'uso degli apici singoli ‘.....’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione “vol.” (seguito da numero romano) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. TIZIS, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscoletto separati da una virgola, laddove vi siano (es.: *Le società*, a cura di T. TIZIS, A. GELLIO, Roma, 2011).

Francesco Salvatore Rea

RESPONSABILITÀ PENALE DEGLI ENTI RELIGIOSI E RIFORMA DEL TERZO SETTORE*

SOMMARIO: 1. *Impossibile est, quod universitas delinquat*: l'erosione di un dogma? – 2. La responsabilità penale delle *universitates*. Un ausilio teorico dal diritto canonico. – 3. Il d. lgs. 231/2001: profili sostanziali e applicazioni processuali. – 4. Responsabilità penale delle persone giuridiche e universo del *non profit*: un abbinamento plausibile? – 5. Enti religiosi e *accountability* ex d. lgs. 231/2001. Riflessioni a margine di un'una indistinzione tra aspetto fisiologico e patologico. – 6. Ripartizione bilaterale *quoad activitatem* e legittimazione non genomica della responsabilità penale degli enti religiosi nel terzo settore.

1. *Impossibile est, quod universitas delinquat: l'erosione di un dogma?*

Qualunque speculazione scientifica che afferisca all'universo delle persone giuridiche presenta, in linea tendenziale, profili di non semplice trattazione, al punto che in dottrina è stato affermato incisivamente che – a tale riguardo – «nessuna idea affacciata dai giuristi è incontrovertibile»¹; le cose non possono che complicarsi allorquando si entri in contatto,

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ In questi termini M. BASILE, A. FALZEA, (voce) *Persona giuridica*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIII, Giuffrè, Milano, 1983, p. 284, ove si evidenzia come «non sia consentito muovere un solo passo nel tenebroso territorio scientifico delle persone giuridiche senza imbattersi in problemi tenacemente dibattuti che rendono incerto il cammino di qualunque studioso». In argomento, cfr. A.M. PUNZI NICOLÒ, (voce) *Persone giuridiche II) diritto canonico*, in *Enc. giur.*, vol. XXIII, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1991, p. 3 ss.; P. LOMBARDIA, *Persona jurídica pública y privada en el ordinamiento canónico*, in *Apollinaris*, LXIII (1990), 1-2, p. 137 ss.; G. LO CASTRO, *Persona giuridica nel diritto canonico*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, vol. XIII, Utet, Torino, 1995, p. 420 ss.

da un lato, con l'universo variegato degli enti ecclesiastici² e, dall'altro, con il profilo della responsabilità penale che, tradizionalmente, si fregia dello scudo fornitole dal brocardo secondo cui *'societas delinquere non potest'*³. Tradizionalmente, invero, siffatta elaborazione teorica viene attualizzata nel principio sancito dall'art. 27, comma 1, Cost., afferente al caratte-

² Cfr. A. RANAUDO, *Nascita, organizzazione, capacità ed attività delle persone morali ecclesiastiche*, in *Monitor Ecclesiasticus*, LXXXIX (1964), 2, p. 658, il quale affermava: «Arduo e complesso problema quello della responsabilità degli enti ecclesiastici verso terzi, perché arduo e complesso è l'argomento della responsabilità verso terzi in genere. Le difficoltà naturalmente aumentano quando il problema viene riferito ad enti del tutto speciali quali sono appunto quelli ecclesiastici». In argomento si veda, *ex multis*, A. BETTETINI, *Ente ecclesiastico, beni religiosi e attività di culto*, Giuffrè, Milano, 2019; P. CAVANA, *Gli enti ecclesiastici nel sistema pattizio*, Giappichelli, Torino, 2011²; A. BETTETINI, *Gli enti e i beni ecclesiastici*, Giuffrè, Milano, 2005; M. PARISI, *Gli enti religiosi nella trasformazione dello Stato sociale*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004; C. CARDIA, *Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato. Profili giurisdizionali*, il Mulino, Bologna, 2003, p. 375 ss.; A. MANTINEO, *Enti ecclesiastici ed enti non profit. Specificità e convergenze*, Giappichelli, Torino, 2001; A. FUCILLO, *Le nuove frontiere dell'ecclesiasticità degli enti. Struttura e funzione delle associazioni ecclesiastiche*, Jovene, Napoli, 1999; P. FLORIS, *L'ecclesiasticità degli enti ecclesiastici. Standards normativi e modelli giurisprudenziali*, Giappichelli, Torino, 1997; S. BERLINGÒ, *Enti e beni religiosi in Italia*, il Mulino, Bologna, 1992; T. MAURO, (voce) *Enti ecclesiastici (diritto ecclesiastico)*, in *Enc. dir.*, vol. XIV, Giuffrè, Milano, 1965, p. 1026 ss.; P. PICOZZA, *L'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto*, Giuffrè, Milano, 1992.

³ Secondo A. FIORELLA, (voce) *Responsabilità penale*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIX, Giuffrè, Milano, 1988, p. 1296, «una ragione fondamentale per la quale il principio di personalità della responsabilità penale esclude l'infrazione della pena in senso stretto all'ente collettivo va ravvisata nella necessità di evitare che attraverso l'ente si sanzionino indiscriminatamente tutti coloro che, pur non avendo, come individua persona fisica, realizzato gli estremi dell'imputazione penale, tuttavia subiscano le conseguenze direttamente applicate all'ente collettivo». Sul punto la letteratura è vastissima: si rinvia, *ex plurimis*, a M. ROMANO, «*Societas delinquere non potest*», in *Riv. it. dir. proc. pen.*, XXXVIII (1995), 4, p. 1031 ss.; A. ALESSANDRI, *Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, XV (2002), 1, p. 33 ss.; C. PIERGALLINI, *Societas delinquere et puniri non potest. La fine tardiva di un dogma*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, XV (2002), 2, p. 598 ss.; G. MARINUCCI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche: uno schizzo storico-dogmatico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, L (2007), 2, p. 442 ss.

re personale della responsabilità penale⁴ – in forza del quale «la personalizzazione dell'illecito si concreta nella rapportabilità psichica del fatto all'agente sotto il profilo minimale della prevedibilità»⁵.

Il contesto *de quo* sembra assumere connotazioni ancor più spinose se inserito all'interno della riforma del c.d. 'terzo settore'⁶, attuata con il d. lgs 117/2017, poi modificato dal d.l.

⁴ In merito, significative paiono le parole di F. CORDERO, *Procedura penale*, Giuffrè, Milano, 2001⁶, p. 232, il quale affermava che «sarebbe un finto processo se il pubblico ministero perseguisse fantasmi intellettuali, diavoli ovvero santi, cose inanimate, bestie, persone giuridiche, enti collettivi, cadaveri. Bisogna che l'imputazione evochi una persona fisica, esista o no in carne ed ossa. Stiamo parlando di presupposti (*a parte rei*) mancando i quali il processo sarebbe pura apparenza».

⁵ Cfr. Cass. pen., Sez. V, 11 dicembre 1992, in *Cass. pen.*, XXXIII (1993), 5, p. 2530.

⁶ In argomento cfr., *ex multis*, A. FUCILLO, R. SANTORO, L. DECIMO, *Gli enti religiosi ETS. Tra diritto speciale e regole di mercato*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018; P. CONSORTI, L. GORI, E. ROSSI, *Diritto del terzo settore*, il Mulino, Bologna, 2021²; M. PARISI, *Enti religiosi e "Codice del terzo Settore": verso il superamento della specialità pattizia delle persone giuridiche ecclesiastiche*, in *Dir. soc.*, 2019, 2, pp. 281-305; P. CONSORTI, *L'impatto del nuovo Codice del Terzo settore sulla disciplina degli enti religiosi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, 4 (2018), p. 15 ss.; *La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale. Una introduzione*, a cura di A. FICI, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018; F. GRECO, *Categorie di enti del terzo settore*, in *Il Codice del terzo settore. Commento al d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117*, a cura di M. GORGONI, Pacini Giuridica, Pisa, 2021, p. 330 ss.; A. TOMER, *Gli "enti religiosi civilmente riconosciuti" (e in particolare gli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica) alla prova del Codice del Terzo settore: l'applicazione delle condizioni di cui all'art. 4, comma 3, tra sintesi di ordinamenti e divergenze interpretative*, in *Dir. eccl.*, CXX (2017), 1, pp. 275-282; A. PERRONE, V. MARANO, *La riforma del Terzo settore e gli enti ecclesiastici: un rischio, un costo o un'opportunità?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, 2018, 35, pp. 1-12; A. MANTINEO, *Il Codice del Terzo Settore: punto di arrivo o di partenza per la palingenesi degli enti religiosi?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, 2018, 27, pp. 1-34; P. FLORIS, *Enti religiosi e riforma del Terzo settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, 2018, 3, pp. 1-22; A.G. CHIZZONITI, *La riforma del Terzo settore: aspetti di diritto ecclesiastico*, in *Enti religiosi e riforma del Terzo settore*, a cura di A. GIANFREDA, M. ABU-SALEM, Libellula Edizioni, Tricase, 2018, p. 12 ss.; A.G. CHIZZONITI, *Gli enti tra diritto della Chiesa e diritto dello Sta-*

77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108 e dal d.l. 228/2021 e convertito con modificazioni, dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15, che, «lungi dal rappresentare una novità assoluta nel panorama legislativo italiano – si pone in linea di continuità con un *trend* normativo avviato a partire dagli anni novanta del secolo scorso, in cui il legislatore aveva introdotto – adottando una tecnica normativa episodica e frammentaria [...] – una serie di provvedimenti per singole categorie di enti facenti parte, a vario titolo, del terzo settore»⁷.

A fronte di una lunga e perdurante situazione di disomogeneità normativa, un provvedimento dal carattere organico viene, oggi, salutato con estremo favore, abolendo quella distanza «dell'ordinamento statale nei confronti delle attività degli enti ecclesiastici non strettamente rientranti nella religione o nel culto»⁸; esso costituisce, però, allo stesso tempo, un significativo banco di prova che ancora una volta chiama il diritto ecclesiastico a disvelare la sua natura di «fiume nel cui alveo di scorrimento convergono come affluenti le diverse branche del diritto [...] contribuendo a formare un complesso e articolato reticolo idrografico/giuridico che sbocca nella sua foce naturale costituita dalla tutela dei diritti religiosi dell'individuo e del gruppo»⁹.

È certamente innegabile come il monopolio della responsabilità individuale abbia iniziato a scontrarsi, negli ultimi tempi, con un orientamento mirato a introdurre una 'antropomorfizzazione'¹⁰ penale in capo alle persone giuridiche – defi-

to. *Problemi e prospettive degli enti ecclesiastici anche alla luce della riforma del Terzo settore*, in *Dir. eccl.*, CXVIII (2017), 3-4, pp. 437-451; M.C. FOLLIERO, *Enti religiosi e enti non profit. Tra welfare state e welfare community. La transizione*, Giappichelli, Torino, 2010.

⁷ Cfr. M. FERRANTE, *Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del terzo settore*, Giappichelli, Torino, 2019², pp. 9-10.

⁸ Cfr. G. DALLA TORRE, *Enti ecclesiastici e Terzo settore. Annotazioni prospettiche*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, 2018, 16, p. 10.

⁹ Così M. FERRANTE, *La costituzione e la pubblicità degli enti ecclesiastici*, in *Gli enti religiosi tra diritto speciale, diritto comune e mercati*, a cura di A. FUCCILLO, L. DECIMO, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, p. 108.

¹⁰ Cfr. G. AMARELLI, *Mito giuridico ed evoluzione della realtà: il crollo del principio "societas delinquere non potest"*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, XVI

nite da autorevole dottrina «non umani abitanti del pianeta»¹¹ – di modo che «[...] le manifestazioni di volontà (negoziale) degli organi delle *personæ morales* siano giuridicamente imputabili alle stesse, anziché essere considerate produttive di effetti esclusivamente in capo alle persone fisiche - organix»¹². Da questo punto di vista, il nostro ordinamento è debitore di esperienze giuridiche di stampo anglosassone, in particolare dell'istituto della c.d. '*corporate liability*'¹³ – il cui utilizzo si motiva, oltre che per il progressivo affievolimento dei confini giuridici e dello, speculare, sempre maggior interscambio di istituti sorti anche in seno a realtà normative differenti, anche per il costante ruolo da protagonista assunto dalle organizzazioni societarie nella moderna economia globale. Si tratta di un fenomeno al quale non sono rimasti insensibili i sistemi di *civil law*, ormai propensi a riconoscere il principio di responsabilità penale non solo alle società¹⁴ ma anche a persone giuridiche senza scopo di lucro¹⁵.

L'assenza di un riferimento individuale idoneo a consentire alle persone giuridiche di essere concepite come soggetti agenti in via autonoma sembra, così, lasciare spazio a un nuo-

(2003), 3, p. 945 ss. Parla di un «concetto astratto innegabilmente antropomorfo» P. LOMBARDIA, *Lezioni di diritto canonico. Diritto costituzionale, Parte Generale*, Giuffrè, Milano, 1984, p. 183.

¹¹ Cfr. F. GALGANO, *Persona giuridica*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, vol. XIII, Utet, Torino, 1995, p. 393.

¹² Così F.E. ADAMI, *I controlli canonici e la loro rilevanza nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Dir. eccl.*, LXXXIV (1973), 1, p. 73.

¹³ Cfr. E.B. DISKANT, *Comparative Corporate Criminal Liability: Exploring the Uniquely American Doctrine through Comparative Criminal Procedure*, in *The Yale Law Journal*, CXVIII (2008), p. 128 ss.; P.H. BUCY, *Why punish? Trends in Corporate Criminal Prosecutions*, in *American Criminal Law Review*, XLIV (2007), p. 1290 ss.; M. CHOPKO, *Ascending Liability of Religious Entities for the Actions of Others*, in *American Journal of Trial Advocacy*, CCLXXXIX (1993), p. 290 ss.; K.F. BICKLEY, *Corporate Criminal Accountability: A Brief History and an Observation*, in *Washington University Law Quarterly*, LX (1982), p. 395 ss.

¹⁴ Cfr. V. MILITELLO, *La responsabilità penale dell'impresa societaria e dei suoi organi in Italia*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, XXXV (1992), 1, p. 104 ss.

¹⁵ Su questa linea, cfr. L. PISTORELLI, *Art. 1*, in *Responsabilità "penale" delle persone giuridiche*, a cura di A. GIARDA, E.M. MANCUSO, G. SPANGHER, G. VARRASO, Giuffrè, Milano, 2007, p. 21 ss.

vo paradigma¹⁶, in virtù del quale la necessità di incriminare illeciti riconducibili alla *universitas* costituisce un indubitabile passo in avanti nelle concettualizzazioni del diritto penale¹⁷ e, in generale, della teoria del diritto¹⁸. Sono ormai frequenti le notizie relative a reati d'impresa, rispetto ai quali – in considerazione della sempre più crescente spersonalizzazione e complessità organizzativa delle realtà imprenditoriali – la risposta sanzionatoria penale nei confronti del singolo autore del reato appare alquanto inadeguata¹⁹, «sotto il duplice profilo della difficoltà di identificazione degli effettivi ideatori ed esecutori materiali dei reati (nonché dei beneficiari delle conseguenze favorevoli legate alla commissione dei c.d. *corporate crimes*) e del connesso e speculare profilo della possibilità di condanna di soggetti che non hanno [...] effettivi poteri decisionali e di indirizzo»²⁰; di qui i vari tentativi di offrire prote-

¹⁶ In merito, significativa appare la *Relazione al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Dir. giust.*, XX (2001), p. 20, §4, ove si afferma che quello della mancata identificazione della persona fisica che ha commesso il fatto illecito rappresenta «un fenomeno tipico nell'ambito della criminalità d'impresa; anzi, esso rientra proprio nel novero delle ipotesi in relazione alle quali più forte si avvertiva l'esigenza di sancire la responsabilità degli enti».

¹⁷ Osserva G. DE SIMONE, *Il "fatto di connessione" tra responsabilità individuale e responsabilità corporativa*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, XXIV (2011), 1, p. 53, come ci si trovi in presenza ormai di «un deciso mutamento di paradigma del diritto penale: dalle persone fisiche, la cui condotta costituisce il fulcro del fatto tipico, l'accento dovrebbe spostarsi sulle organizzazioni, le cui strutture deficitarie o inadeguate sono all'origine di accadimenti lesivi».

¹⁸ Ad avviso di G. LO CASTRO, *I soggetti "artificiali" di diritto nella dottrina canonica contemporanea*, in *Quad. fior.*, XII (1983), 2, p. 829, le elaborazioni relative alle imputazioni delle *universitates* possono apparire «contraddittorie ad un moderno teorico della soggettività [...] ma tali non sono, ove si guardi alle esigenze di giustizia da perseguire e non alla necessità di rispettare coerenze interne tutte logiche, derivanti da un precostituito schema concettuale, qual è quello di persona morale-soggetto di diritto».

¹⁹ Cfr. V. APA, G. CARUSO, P. FELICE, D. MARINELLI, *La responsabilità amministrativa degli enti. Guida operativa al D.lgs. n. 231/2001*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2019, p. 12, ove si precisa come tale responsabilità «possa disincentivare quelle condotte illecite più incisivamente di quanto possa fare soltanto la sanzione che colpisce individualmente il singolo trasgressore».

²⁰ Così G. CAPUTO, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche*, in *Coordinate ermeneutiche di diritto penale*, a cura di M. SANTISE, F. ZUNICA, Giappichelli, Torino, 2021⁵, p. 844.

zioni attraverso tipologie mutate dal diritto civile e amministrativo²¹.

Del pari, si rivelano lontani dal costituire ipotesi di scuola i casi in cui un illecito compiuto a seguito di un ben definito «indirizzo connotativo della politica aziendale»²² – e non di fortuiti casi negativi – venga, in realtà, ricondotto agli amministratori, agli organi di vertice o, comunque, a soggetti dotati di maggiore visibilità all'interno di una persona giuridica²³. La ricerca di tali soggetti costituisce perciò il primo tassello di

²¹ Osserva F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, CEDAM, Padova, 2011⁷, p. 114, che «sotto il profilo criminologico-empirico, la realtà sta [...] a dimostrare che *societas sæpe delinquit*, come avviene tutte le volte che i reati dei rappresentanti sono espressione della volontà assembleare, della organizzazione o della politica d'impresa. Ed in certa misura smentisce la tradizionale tesi dell'inutilità della responsabilità penale delle persone giuridiche, ritenendosi sufficienti la sanzione penale per i singoli responsabili e, per la persona giuridica, le misure civilistiche di garanzia [...] o misure amministrative di sicurezza».

²² In questi termini F. NUZZO, *Primi appunti sugli aspetti probatori e sulle decisioni finali concernenti l'illecito amministrativo dipendente da reato*, in *Arch. nuova proc. pen.*, XII (2001), 5, p. 456. Precisa, in argomento, A. FIORELLA, (voce) *Responsabilità penale*, cit., p. 1302, che «mentre da un lato è incontestabile l'assoluta necessità di accertare con attenzione se la condotta collegata al potere direttivo non si risolva in un contributo anche al singolo evento cagionato dall'appartenente all'organizzazione comportando la relativa responsabilità [...], è d'altro canto anche chiaro come tale accertamento debba essere adeguatamente 'mirato', nel senso di doversi stabilire l'effettiva sussistenza del singolo, specifico collegamento tra la condotta del superiore ed il comportamento di chi concretamente realizza il reato e non la semplice presenza di un generico impulso di politica generale, programma o comunque organizzazione complessiva».

²³ Cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, Bologna, 2009⁶, pp. 161-162, ove si evidenzia che «la crescente presa d'atto che alcune tra le più gravi forme di criminalità economica sono vere e proprie manifestazioni di criminalità d'impresa o cosiddetta societaria, ha posto sul tappeto il problema del superamento del vecchio principio della esclusione della responsabilità penale delle persone giuridiche. I maggiori inconvenienti della sopravvivenza di tale principio vengono alla luce con specifico riferimento a tutti quei casi in cui l'illecito, lungi dall'essere espressione della cattiva condotta di una singola persona fisica, costituisce piuttosto anche la conseguenza di precise scelte di politica d'impresa: per cui la mancata punizione dell'impresa si traduce in un ingiustificato accollo di responsabilità ad un altro soggetto, il quale sembra assumere in un certo senso il ruolo di esclusivo capro espiatorio».

un articolato impianto teorico ancora in fase di costruzione, riguardo al quale – al netto delle numerose teorie oscillanti in dottrina e in giurisprudenza – sembra da prediligere quella che guarda allo svolgimento del ruolo più che all’aspetto meramente formale della carica rivestita²⁴.

Non rappresenta una casualità, peraltro, che anche lo Stato della Città del Vaticano, nell’ambito delle recenti riforme adottate in campo finanziario²⁵, abbia introdotto alcune tecniche preventive e sanzionatorie a carico di soggetti collettivi considerati responsabili di fattispecie penalmente rilevanti²⁶ (si veda, ad esempio, la l. CXXVII del 2010 in materia di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo)²⁷, con un regime a carico delle persone giuridiche per tutti i casi in cui esse profitino dell’attività criminosa commessa dai loro organi, stabilendo una responsabilità diretta con relative sanzioni²⁸.

Come noto anche in Italia, mediante il d. lgs. 231/2001, si è introdotta una specifica legislazione volta a reprimere possibili abusi perpetrati dietro lo schermo di strutture, società-

²⁴ Cfr. Cass., Sez. IV, 3 marzo 1998, n. 548, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, XLIII (2000), 1, p. 364, ove si afferma come la responsabilità per eventi lesivi debba «essere correlata piuttosto che al dato rigorosamente formale che la indirizza sempre al legale rappresentante, destinatario delle norme, al dato sostanziale e funzionale, che tiene conto della titolarità di poteri effettivi, legati allo svolgimento concreto di talune attività».

²⁵ Cfr. A. SARAIS, *Recenti riforme del diritto vaticano e riflessi nell’ordinamento canonico*, in *Dir. eccl.*, CXXIV (2013), 1-2, p. 134 ss.

²⁶ In argomento si veda P. CAVANA, *La responsabilidad administrativa derivada de delito de las personas jurídicas en el derecho del Estado de la Ciudad del Vaticano*, in *Ius Canonicum*, LXII (2022), 123, pp. 89-118.

²⁷ Sul punto, si consenta il rinvio a F.S. REA, *Diritto penale vaticano e normativa antiriciclaggio tra canonizatio legis e ristrutturazioni sistematiche*, in *Diritto vaticano e diritto secolare. Autonomia e rinvii tra ordinamenti giuridici*, a cura di R. GRANATA, F.S. REA, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2020, p. 79 ss.

²⁸ Cfr. Trib. Stato della Città del Vaticano, n. 96/2003, in *Dir. fam. pers.*, XLVII (2008), 3, p. 1998, ove si specifica che «non si può, comunque, non ammettere la sussistenza del principio della responsabilità oggettiva nell’ordinamento vaticano. Perché è proprio il principio di equità che impone il risarcimento dei danni pur involontariamente e tuttavia ingiusti».

rie ma anche associative senza scopo di lucro²⁹, dando luogo a una forma del tutto peculiare di responsabilità «diretta in capo a determinati enti, conseguente all'accertamento di reati commessi da persone fisiche nell'interesse degli stessi»³⁰, nonché attuativa di quelle rimozioni provenienti da parte della dottrina che lamentava «l'impraticabilità di una soluzione che punti solo alla punizione delle persone fisiche»³¹. Si tratta di una normativa certamente dalla carica innovativa dirompente, sulla cui struttura, tuttavia, non pochi dubbi sono stati sollevati, spingendo talora a sostenere come il reale codice

²⁹ Sottolinea, sul punto, G. DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione*, in *Dir. pen. contemp.*, (2012), 1, pp. 4-5, che «la complessità e l'opacità delle strutture organizzative possono rendere oltremodo difficoltoso, quando non addirittura impossibile, l'accertamento delle responsabilità individuali. In certi casi, anzi, ancor prima, appare problematica la configurabilità, in capo ad una stessa persona fisica, di tutti gli elementi costitutivi del reato (è il fenomeno della c.d. *irresponsabilità organizzata*). Una norma, quindi, assai opportuna e addirittura essenziale per garantire al sistema un grado accettabile di effettività, che consente di superare le strettoie e i rigidi schematismi di una responsabilità di riflesso o *par ricochet*, senza la quale, probabilmente, la minaccia di sanzioni nei confronti delle persone giuridiche sarebbe condannata a restare, non poche volte, lettera morta». Sul punto, cfr. anche M. ARENA, G. CASSANO, *La responsabilità da reato degli enti collettivi*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 130 ss.; G. CAPECCHI, *La responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato: note di inquadramento sistematico e problematiche operative*, in *Dir. comm. int.*, XIX (2006), 1, p. 108 ss.; E. GARAVAGLIA, *La responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche: i primi anni di applicazione giurisprudenziale*, in *Giur. comm.*, XXXI (2006), 2, p. 406 ss.

³⁰ Cfr. C. BERNASCONI, *La nuova disciplina della responsabilità dell'ente collettivo dipendente da reato*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, X (2002), 2, p. 441, il quale ravvisa in ciò un progressivo «superamento delle tradizionali resistenze ideologico-dogmatiche all'affermazione del principio "*societas puniri potest*", verosimilmente alimentato anche dall'impulso della recente introduzione di varie forme di responsabilità punitiva delle persone giuridiche in altri paesi europei culturalmente molto vicini all'Italia, come Francia e Spagna» (*ivi*, p. 443).

³¹ Così C. DE MAGLIE, *La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni. Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in *Dir. pen. proc.*, VII (2001), 11, p. 1348, il quale parla anche di «incommensurabile pericolosità del reato d'impresa», di «spostamento delle finalità del diritto penale dalla repressione alla prevenzione di reati di organizzazione» e di «necessità del ricorso al controllo penale imposta dall'inadeguatezza dei sistemi di controllo extrapenale».

genetico della responsabilità da essa introdotta fosse sottaciuto «per non aprire delicati conflitti con i dogmi personalistici dell'imputazione criminale, di rango costituzionale»³².

In particolare, l'art. 3 della norma in esame statuisce che le disposizioni ivi contenute «non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale», senza, però, fornire una esplicitazione di quali siano gli enti rientranti nell'ultimo gruppo e non menzionando gli enti ecclesiastici, i quali, «viste le peculiarità teleologiche e funzionali che rivestono un indubbio rilievo costituzionale [...] avrebbero meritato una maggiore considerazione [...] a meno che non si voglia, con un certo qual sforzo d'immaginazione, considerare il mancato riferimento [...] agli enti ecclesiastici come un esercizio di laicità [...]»³³.

La ricostruzione relativa all'applicabilità o meno della normativa *de qua* agli enti ecclesiastici e, parallelamente, agli enti religiosi operanti nel terzo settore – secondo la nuova denominazione utilizzata dal legislatore³⁴ che ricomprende sia quegli enti di confessioni senza intesa che quelli «che si qualificano come religiosi (non già in ragione del collegamento ad una confessione ma) per il perseguimento di un fine di religione o di culto»³⁵ – passa, tuttavia, attraverso un esame del-

³² Cfr. Cass. pen., Sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615, in *Cass. pen.*, XLVII (2007), 1, p. 74.

³³ Cfr. M. FERRANTE, *Enti religiosiecclesiastici e riforma del terzo settore*, cit., p. 151.

³⁴ Ad avviso di M. GRECO, P. RONCHI, *Gli "Enti religiosi civilmente riconosciuti" nel Codice del Terzo Settore: problematiche e prospettive. La necessità di un approccio pragmatico?*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, XXVI (2018), 2, p. 369, «questa scelta rappresenta, in prima battuta, uno scostamento dalla terminologia costituzionale (art. 20) posto che al "carattere (e al fine) ecclesiastico dell'Ente", qui da interpretarsi nel senso di "confessionale", si preferisce un più ampio e generico "religioso"».

³⁵ Cfr. G. D'ANGELO, *Sul significato e le implicazioni ecclesiasticistico-canonistiche del Codice del Terzo Settore. Questioni problematiche e considerazioni prospettive a partire dalle prime riflessioni della dottrina*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, XXVI (2018), 3, p. 664, il quale precisa che «[...] di per sé, la formulazione "enti religiosi civilmente riconosciuti" adottata dal legislatore delegato per indicare i potenziali destinatari della disciplina per gli ETS meri-

la disciplina operante nel diritto canonico, per due ordini di ragioni; una di carattere eminentemente giuridico, posto che nell'ordinamento della Chiesa si rinvengono tracce vive della responsabilità penale delle persone giuridiche³⁶; l'altra, di natura pratica, giacché il panorama italiano del terzo settore pare caratterizzarsi per una «massiccia presenza di organizzazioni solidaristiche di ispirazione religiosa e, in percentuale non trascurabile, addirittura da enti che sono diretta espressione delle confessioni religiose e, nella stragrande maggioranza, della Chiesa cattolica»³⁷.

Di qui l'esigenza di riscoprire il ruolo di 'sostanza reagente' del diritto ecclesiastico che, immerso nel tessuto sociale, consente di verificare i 'prodotti' forniti da un'equazione giuridica, il cui livello di bilanciamento viene svelato dalla continua e progressiva maturazione empirica. Occorre, perciò, rinvenire il raccordo normativo tra due ordinamenti autonomi che, pur ispirati a principi di reciproca collaborazione e di non 'in-

ta gran parte dei rilievi critici con i quali è stata accolta in dottrina [...]. Tanto premesso, resta però altrettanto condivisibile l'idea per cui l'accentuazione della connotazione più ampiamente religiosa dell'ente derivante dalla nuova formulazione costituisce comunque un significativo passo in avanti rispetto alla declinazione previgente laddove questa insisteva sul dato maggiormente limitativo ed escludente della ecclesiasticità-confessionalità» (ivi, p. 674). In argomento, cfr. anche A. PEREGO, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti nel Codice del Terzo settore. Prime considerazioni su una categoria soggettiva dai confini incerti*, in *Jus*, LXIV (2017), 3, p. 488 ss.; P. LO IACONO, *Gli enti ecclesiastici e gli enti religiosi nel Codice del Terzo settore. (Quando la legislazione unilaterale riconferma la natura funzionale della personalità giuridica)*, in *Dir. Rel.*, XVI (2021), 1, p. 166 ss.

³⁶ In merito, osserva A. BETTETINI, *Riflessioni storico-dogmatiche sulla regola «quod omnes tangit» e la «persona ficta»*, in *Dir. eccl.*, CX (1999), 1, p. 669, come già nel diritto canonico medievale si parlasse di «un ente diverso dalla persona umana [...] una realtà di fatto, a cui il legislatore congiungeva talune facoltà che normalmente derivavano dal possesso di una piena capacità "trasformandola" in una realtà di diritto; un'equiparazione limitata e formale, e che non comportava una identificazione fra i due istituti, che permanevano sostanzialmente differenti [...]». Come insegna l'esperienza comune, ben vi possono essere [...] relazioni che superano il singolo essere umano e che si manifestano quali centri unitari di imputazione pur mancando dell'individualità naturale caratteristica della persona fisica [...]».

³⁷ Cfr. A. GUARINO, *Enti ecclesiastici e «sussidiarietà orientata» nel sistema integrato dei servizi sociali*, in *Dir. eccl.*, CXV (2004), 1, p. 607.

vasione', in materia di enti si ritrovano a fronteggiare non poche problematiche di sinergia³⁸; invero, le disposizioni canoniche «non sono assimilabili alle comuni norme statutarie di un ente privato, ma integrano la disciplina di livello legislativo dell'ente ecclesiastico in deroga alle norme comuni in materia di persone giuridiche, ponendosi al riparo dalla sfera di applicazione della legge statale»³⁹.

2. *La responsabilità penale delle universitates. Un ausilio teorico dal diritto canonico*

Uno scenario diametralmente opposto rispetto alle legislazioni secolari sembra delineare il diritto canonico ove, in netta controtendenza rispetto alla maggior parte dei sistemi giuridici secolari, il Codice del 1983 ha visto una decisa espunzione di ogni riferimento a sanzioni per le c.d. '*universitates*'⁴⁰ – accantonata anche dalla recente riforma del diritto penale ca-

³⁸ Rileva A.M. PUNZI NICOLÒ, *Responsabilità dell'Istituto religioso per il fatto illecito del membro della Congregazione*, in *Dir. eccl.*, XCV (1984), 2, p. 477, come una simile situazione si presenti piuttosto di frequente «quando il diritto dello Stato si trova davanti alla fenomenologia degli enti ecclesiastici, dato l'articolato intreccio dei rapporti all'interno di questi ultimi, tra superiori e sottoposti, e all'esterno, tra organi o rappresentanti di tali enti e i soggetti che vengono, più o meno casualmente, in contatto con loro. Si che la normativa e gli stessi ruoli all'interno degli enti non possono essere che quelli stabiliti dal diritto canonico, mentre per i rapporti di più generale rilevanza nella società civile deve necessariamente concorrere o anche sovrapporsi la disciplina dello Stato, anche se – per lo più – filtrata e inquadrata dagli schemi concordatari».

³⁹ Cfr. G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2014⁵, p. 225.

⁴⁰ Cfr. A. BETTETINI, *Responsabilità personale e responsabilità collettiva nel diritto penale canonico*, in *Dir. Rel.*, XI (2016), 2, pp. 350-351, il quale osserva: «[...] mentre il diritto della Chiesa con la nuova codificazione poneva fine a una lunga tradizione giuridica che prevedeva l'imputabilità della persona giuridica, o comunque dell'ente collettivo ancorché non personalizzato, gli ordinamenti secolari, innanzi a un indubbio aumento degli illeciti penali soprattutto in materia economica commessi da persone fisiche per favorire enti o persone giuridiche, riscoprivano il principio di origine canonistica che "*societas delinquere potest*"; che a determinate condizioni, cioè, si potevano

nonico con le modifiche al Libro VI⁴¹ – contraddicendo, di fatto, una tradizione giuridica che, sin dal medioevo⁴², aveva ammesso la possibilità di individuare nelle aggregazioni di persone soggetti autonomi rispetto ai membri che ne fanno parte⁴³, con la conseguenza che, essendo «la responsabilità penale delle persone morali [...] normativamente ammessa seppure teoricamente controversa»⁴⁴, a queste ultime era possibile an-

applicare strumenti legislativi che permettessero di perseguire direttamente gli enti che avessero compiuto reati (essenzialmente) di matrice economica».

⁴¹ Cfr. FRANCISCUS PP., *Constitutio Apostolica "Pascite Gregem Dei" qui Liber VI Codicis Iuris Canonici reformatur*, 23 maggio 2021, in *L'Osservatore Romano*, 1° giugno 2021, p. 2 ss. Per alcune critiche circa la esigua incisività di tale riforma, cfr. P. CONSORTI, *A che scopo? Ripensare il diritto canonico per riformare la Chiesa*, in *Il Regno. Attualità*, LXVII (2022), 1, p. 4 ss.

⁴² Cfr. F. RUFFINI, *La classificazione delle persone giuridiche in Sinibaldo dei Fieschi (Innocenzo IV) ed in Federico Carlo di Savigny*, in *Scritti giuridici minori*, vol. II, Giuffrè, Milano, 1936, p. 12, il quale notava come «il diritto canonico, di fronte al movimento di accentramento nella costituzione ecclesiastica e al suo cristallizzarsi in una rigida gerarchia di uffici e di enti [...] aveva dovuto porre per necessità stessa delle cose il suo centro di gravità nel concetto di persona giuridica, facendo di questa la monade della immane organizzazione».

⁴³ Cfr. G. LO CASTRO, *Gli enti e l'organizzazione della Chiesa. (Riflessioni intorno a un recente studio)*, in *Dir. eccl.*, XCVII (1986), 1, p. 314: «Chi pensa [...] che la persona (morale o giuridica) – soggetto sia nell'ordinamento (nel senso che non lo trascende), inevitabilmente è portato a stabilire [...] la primarietà del momento giuridico (normativo) rispetto al momento soggettivo (esistenziale: vissuto sia in forma individuale sia in forma collettiva ed organizzata): si trova così di fronte al grave problema di giustificare teoreticamente l'ordinamento positivo e l'insieme dei suoi "voluti", delle sue norme, che, per le premesse accolte, non possono poggiare né direttamente né mediatamente su nessuna previa realtà oggettiva». In argomento cfr. anche Ib., *Personalità morale e soggettività giuridica nel diritto canonico (contributo allo studio delle persone morali)*, Giuffrè, Milano, 1974, p. 28 ss.

⁴⁴ Cfr. M. FERRANTE, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto canonico*, Aracne, Roma, 2013, p. 13, il quale ravvisa come il diritto canonico sia stato «da sempre all'avanguardia rispetto ai diritti di matrice statali anche di *common law* prevedendo – praticamente sin dalla stessa formulazione del concetto di persona giuridica ad opera della canonistica medievale – la possibilità di considerare imputabili e punibili i soggetti diversi dalle persone fisiche» (*ivi*, p. 14). L'espunzione di tale disciplina dal nuovo Codice rappresenta, ad avviso dell'A., «un'autentica rivoluzione copernicana del diritto penale canonico che non trova riscontro nei lavori preparatori del nuovo *Codex* e che ribalta una tradizione giuridica plurisecolare, proprio nel momento

che comminare pene (si pensi al c.d. interdetto locale, *ex can.* 2255, §2, del *Codex* del 1917)⁴⁵.

Il quesito che, perciò, vien da porsi è se anche la disciplina canonica attuale abbia degli spazi di inserimento per la responsabilità diretta della persona giuridica a causa di illeciti commessi da soggetti rivestiti di posizione apicale nell'esercizio delle loro funzioni, configurando anche nell'ordinamento canonico una responsabilità per immedesimazione organica⁴⁶. Ciò, tuttavia, non deve far venir meno la necessaria esigenza di confronto e proficuo scambio tra diritto canonico e realtà secolari, nel cui ambito diviene possibile – pur muovendosi con cautela – attuare quella compenetrazione osmotica di competenze e istituti giuridici⁴⁷ nell'ottica di una sempre maggiore aderenza del dato giuridico alla realtà fattuale⁴⁸, a patto, tuttavia, che la Chiesa non diventi una semplice «imitatrice» degli Stati nelle azioni giuridiche di prevenzione [...] ma possa trovare in maniera consapevole e autorevole una propria via

storico in cui le altre legislazioni primarie si erano, se pur inconsapevolmente e per ragioni contingenti, adeguate alla concezione canonistica in materia».

⁴⁵ «*Interdictum et suspensio afficere postest etiam communitatem, ut personalis moralem*».

⁴⁶ Cfr. A. GIAMPIERI, *Organo nella persona giuridica*, in *Dig. disc. priv.* (Sez. civ.), vol. XIII, Utet, Torino, 1995, p. 190, ad avviso del quale tale teoria comporta che l'organo «viene utilizzato quale rimedio tecnico per far sì che l'ente possa agire in via diretta, senza che sia necessario ricorrere alla nozione dell'attività «svolta per conto altrui», che implica, inevitabilmente, una netta separazione tra chi agisce (che rimane anche sotto l'aspetto squisitamente giuridico, oltretutto sotto quello reale, una entità autonoma e separata da quella per conto della quale l'attività è svolta) e chi fruisce degli effetti da quella derivanti».

⁴⁷ Afferma R. BERTOLINO, *Introduzione alla tematica del Convegno*, in *Diritto canonico e comparazione. Giornate canonistiche di studio, Venezia 22-23 maggio 1991*, a cura di R. BERTOLINO, S. GHERRO, L. MUSSELLI, Giappichelli, Torino, 1992, p. 7, che «non v'è angolo, pur recondito, di un ordinamento, che non sia suscettibile di essere proficuamente illuminato dalla comparazione con l'uguale istituto, il diametralmente contrario o il semplicemente diverso di un altro: sia questo anche l'ordinamento ecclesiale».

⁴⁸ Cfr. A. RUGGERI, *Dottrine della Costituzione e metodi dei costituzionalisti (prime osservazioni)*, in *Pol. dir.*, XXVII (1996), 3, p. 355, il quale individua le ragioni nella «complessità degli oggetti (o degli interessi) i cui profili tendono a confondersi ed a mescolarsi internamente, sì da richiedere appunto l'apporto convergente di plurime esperienze e professionalità [...]».

che orienti gli strumenti umani di salvaguardia a partire dal fondamento specifico dell'*accountability* [...]»⁴⁹.

La piena capacità giuridica degli enti personificati costituisce, ormai, un postulato solido e non più discutibile⁵⁰, come del pari lo è la sussistenza in capo a tali entità della capacità di stare in giudizio, dacché quest'ultima «finisce con l'essere la trasposizione nell'ambito del diritto processuale della nozione di capacità giuridica»⁵¹; si tratta, dunque, di realtà che trascendono la mera somma algebrica degli individui che le compongono⁵² e che tradiscono una potenziale attitudine ad essere

⁴⁹ Così A. GIANFREDA, *I Sussidi della Chiesa italiana sulla tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Risk-based approach e specificità ecclesiale per una cultura di safeguarding nella Chiesa sinodale*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, XLI (2021), 2, p. 443.

⁵⁰ Cfr. A. FALZEA, (voce) *Capacità (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, vol. VI, Giuffrè, Milano, 1960, p. 10, il quale evidenzia che «la capacità giuridica designa la posizione generale del soggetto in quanto destinatario degli effetti giuridici. Per loro natura gli effetti giuridici, che si risolvono in modi di comportamento, si collegano necessariamente ad un soggetto: il quale diviene così autorizzato ed obbligato al comportamento previsto dalla norma», precisando che esiste «una particolare forma di imputazione, diversa da quella che opera nella rappresentanza. In quest'ultima prende rilievo la imputazione dell'effetto, che si svolge in rapporto a un soggetto diverso da quello a cui si riferisce la imputazione dell'atto. Quando ricorre il fenomeno dell'organo, invece, coincidono i soggetti delle due imputazioni, in quanto anche l'atto, oltre che l'effetto, è imputato all'ente collettivo nell'ambito del quale l'organo ha agito. Il rapporto organico dunque produce un risultato giuridico che il rapporto di rappresentanza non può mai determinare: la imputazione dell'atto medesimo all'ente» (*ivi*, p. 33).

⁵¹ Cfr. G. VERDE, *Profili del processo civile*, vol. I, Jovene, Napoli, 2008⁷, p. 172.

⁵² Secondo F.X. WERNZ, P. VIDAL, *Ius canonicum. Tomus VII. Ius Poenale Ecclesiasticum*, Pontificia Universitas Gregoriana, Roma, 1937, p. 57, «Ecclesia huiusmodi personis moralibus per modum corporationibus seu collegiis constitutis personalitatem iuridicam tribuit, quæ non est mera quædam fictio sed fundatur in reali vinculo iuridico individuorum, quæ collegium constituunt, atque vi istius personalitatis sunt vere et realiter (non fecte) subiectum capax iurium et obligationum, possunt inire negotia iuridica quæ postulant declarationum voluntatis»; ne derivava che «si iurium et obligationum capaces sunt, nihil est cur delictorum et poenarum incapaces dicantur: nam in exercitio iurium abusum committere possunt qui in detrimentum boni publici redundet et merito sub poena prohibeatur. [...] Persona moralis, collegialiter agens, actus ponit iuridicos, ab actibus individuorum distinctos: hinc se-

soggetti di diritti e obbligazioni – al punto che la dottrina classica è stata, in linea di massima, concorde nell'affermare che «*persona moralis omnium iurium subiectum esse potest, haud secus ac persona physica, iis exceptis quæ natura sua physica personam omnino supponunt*»⁵³ – come pure di rivendicazioni processuali, in certi casi anche prescindendo da riconoscimenti formali⁵⁴, poiché integranti «centri unitari di imputazione di determinati rapporti giuridici non collegabili né ad un soggetto umano né ad una persona giuridica»⁵⁵.

Nel Codice attuale sembra, in proposito, accolta una concezione organicistica della persona giuridica, in virtù della quale gli organi di rappresentanza dell'ente non possono essere considerati *alterum* rispetto all'ente medesimo che rimane intrinsecamente legato a tutti gli atti da essi compiuti⁵⁶; il soggetto agente, in buona sostanza, «non vuole ed agisce per conto dell'ente ma, in quanto organo, va considerato una parte dell'ente, un suo strumento, di modo che per il tramite dell'organo ciò che si sostanzia è la volontà e l'azione dell'ente medesimo»⁵⁷. Di qui la differenza tra il rapporto di rappre-

quitur ipsam posse quoque ponere actus antijuridicos et criminales, a delictis singularibus distinctis».

⁵³ Cfr. I. CHELODI, *Ius de personis iuxta Codicem iuris canonici, præmisso tractatu de principiis et fontibus I.C.*, Libreria Editrice Tridentum, Tridenti, 1926, p. 175.

⁵⁴ Si veda, ad es., il tema delle situazioni giuridiche a rilevanza meta-individuale di cui si fanno portatori i *cœtus fidelium*: sul punto sia consentito il rinvio a F.S. REA, *Interessi diffusi e ordinamento canonico. Le posizioni giuridiche meta-individuali tra assorbimento del Civis nelle formazioni sociali e Spannung ontologico del Christifidelis nella realtà comunitaria della Chiesa*, Turisa Editrice, Napoli, 2018.

⁵⁵ Cfr. M. CONDORELLI, *Considerazioni problematiche sul concetto e sulla classificazione delle persone giuridiche nello "Schema de Populo Dei"*, in *Dir. eccl.*, XCI (1980), 1, p. 451.

⁵⁶ Cfr. R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Nel Diritto, Roma, 2014¹⁰, p. 398, il quale menziona un principio per cui la persona giuridica «ha una propria conoscenza e volontà che è quella dei suoi organi, il "cervello" dell'ente; basterà allora l'elemento soggettivo delle persone fisiche che rappresentano ed operano per l'ente nei limiti dei poteri loro conferiti, per considerare quest'ultimo consapevole autore del fatto».

⁵⁷ Così F. CARINGELLA, L. BUFFONI, *Manuale di diritto civile*, Dike, Roma, 2011³, p. 114.

sentanza e l'immedesimazione organica, sicché diversamente dal primo in cui sono mantenute distinte le identità soggettive del rappresentante e del rappresentato, nel secondo vi è un unico soggetto agente⁵⁸.

Ne consegue che «mentre il rappresentante agisce per conto del rappresentato ma in nome proprio, per cui resta responsabile dell'atto compiuto e ne imputa al rappresentato solo le conseguenze giuridiche, colui che è preposto all'ufficio-organo agisce in nome dell'ente, per cui all'apparato istituzionale di appartenenza sono ricondotti non solo gli effetti ma la condotta stessa dell'agente»⁵⁹.

Posto dunque, su tale base, che nulla osterebbe – in linea teorica – a una piena imputabilità della persona giuridica, occorre ricostruire sistematicamente la possibilità che atti compiuti dai suoi rappresentanti siano riconducibili all'ente medesimo; ciò sembra ancor più urgente sol che si volga l'attenzione all'applicabilità del principio '*cuius commoda, eius et incommoda*', secondo cui, se un atto lecito dell'organo di rappresentanza va connesso alla persona giuridica, lo sarà anche un eventuale atto illecito. Ne deriverebbe, invero, una forma di responsabilità oggettiva per fatto altrui – *id est* dei soggetti di rappresentanza – di cui occorre verificare la compatibilità con

⁵⁸ Secondo P.G. CARON, *Persona giuridica, ufficio e organo nel diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 1968, p. 102, «il rapporto di rappresentanza è caratterizzato da due soggetti differenti, di cui l'uno agisce a nome e nell'interesse dell'altro; mentre nel rapporto d'organicità non si hanno più due soggetti, ma l'organo s'immedesima nella persona giuridica, cosicché questa, per mezzo dell'organo, vuole ed agisce immediatamente. [...] il rappresentante pone in essere un atto che rimane suo proprio – benché gli effetti del medesimo incidano sulla sfera di competenza del rappresentato – mentre l'organo pone in essere un'attività che è direttamente ed immediatamente attività dell'ente» (*ivi*, pp. 113-114).

⁵⁹ Così I. ZUANAZZI, *La responsabilità dell'amministrazione ecclesiastica*, in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici*, a cura di E. BAURA, F. PUIG, Giuffrè, Milano, 2020, p. 255, la quale precisa che «l'organo [...] è l'unica figura funzionale che consente una imputazione totale dell'intera fattispecie degli atti giuridici compiuti: alla persona giuridica, infatti, sono riferiti non solo i risultati e tutti gli effetti dell'atto, ma l'intera condotta dell'agente [...]» (*ivi*, p. 263).

i principi sottesi all'ordinamento canonico⁶⁰ oltre che con i cardini di civiltà giuridica relativi alla personalità della responsabilità penale⁶¹.

Tutt'altro che ipotetico, invero, potrebbe essere il rischio derivante da un uso distorto di tale concetto di responsabilità, con la conseguenza – ben messa in luce da avveduta dottrina – di una «obliterazione della colpevolezza che determina in modo inespresso il trapasso verso forme di responsabilità oggettiva occulta»⁶² e del paradosso per cui, da un lato, «la prefigurazione in astratto delle attribuzioni conferite a ciascun centro di riferimento consente una maggiore garanzia degli interessi di coloro che possono essere pregiudicati dall'attività e che possono rivolgersi alla figura soggettiva titolare della funzione, mentre dall'altro risulta deresponsabilizzato l'individuo fisico che pone concretamente gli atti di esercizio della competenza connessa al proprio incarico dato che non opera in nome

⁶⁰ Come rimarca M. CARNÌ, *La responsabilità civile della diocesi per i delitti commessi dai presbiteri. Profili canonistici e di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 165, «il problema dell'atto delittuoso collegiale commissivo, imputato ad una *universitas*, è diverso dal problema del delitto individuale commesso da un superiore o da un rappresentante della persona giuridica ed è altresì diverso dalla responsabilità penale (individuale o della *universitas*) per delitto altrui».

⁶¹ Si osservava, in proposito, come l'espressione 'responsabilità personale' sia frequentemente utilizzata «in contrapposizione all'altra di "responsabilità oggettiva"»: cfr. G. VASSALLI, *Sulla illegittimità costituzionale dell'art. 57 c.p.*, in *Giur. cost.*, I (1956), p. 222.

⁶² In questi termini F. MANTOVANI, *Responsabilità oggettiva espressa e responsabilità oggettiva occulta*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, LVII (2014), 2, p. 456, il quale paventa il pericolo di uno «sviamento del rapporto fra illecito e responsabilità, risultando quest'ultima facilmente riconducibile a soggetti del tutto estranei rispetto all'autore dell'illecito». Dello stesso avviso, in ambito civile, L. CORSARO, *Responsabilità per fatto altrui*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, vol. XVII, Utet, Torino, 1998, p. 384, il quale rileva come «il propugnato moderno capovolgimento del sistema della responsabilità civile, tutto a favore della vittima dell'illecito e che pone in disparte la colpa, il tentativo di risarcire ad ogni costo il danneggiato [...] spiega come mai la dottrina non abbia più bisogno né voglia di chiedersi né se chi è obbligato al risarcimento sia il vero autore dell'illecito, né se egli risponda per fatto di altri o per fatto proprio [...]».

proprio, bensì in nome dell'ufficio o della persona giuridica titolare della funzione»⁶³.

Una sorta di trasposizione *sic et simpliciter* della responsabilità penale dal soggetto rappresentante al rappresentato potrebbe, invero, oltre che collidere con il divieto di responsabilità oggettiva operante in diritto canonico⁶⁴, suscitare il dubbio se si tratti di una responsabilità della persona giuridica per fatto proprio omissivo colpevole⁶⁵, specie nel caso di *culpa in vigilando vel in eligendo*⁶⁶, laddove «a fondamento dell'incriminazione sta in questi casi la violazione degli obblighi comportamentali che si riconnettono al ruolo sociale disimpegnato da un determinato soggetto»⁶⁷. La dottrina canonistica, sul punto, ha spiegato che «[...] l'imputabilità si ha quando il soggetto risulta autore materiale dell'atto o fatto criminoso. È indispensabile che ci sia un nesso necessario di causalità tra

⁶³ Così I. ZUANAZZI, *La responsabilità dell'amministrazione ecclesiastica*, cit., p. 264, che aggiunge: «La persona concreta dell'agente scompare infatti dietro la figura astratta della competenza dell'ufficio per cui agisce, un dissolvimento che può risultare persino completo nel meccanismo della immedesimazione organica».

⁶⁴ Cfr. M. D'ARIENZO, *Diritto canonico e storia. I paradossi interpretativi tra tradizione e innovazione*, in *Dir. Rel.*, XIII (2018), 1, p. 80, ove si constata che «l'ordinamento canonico non prevede espressamente fattispecie di responsabilità senza colpa. Difatti, la giurisprudenza e la dottrina maggioritaria hanno sempre ribadito la necessità dell'elemento soggettivo della colpevolezza dell'autore per l'imputazione dell'obbligo di riparazione del danno. La responsabilità è, pertanto, sempre soggettiva. Ciò nonostante, l'interazione tra il diritto canonico e le culture giuridiche diverse ha sollecitato lo sviluppo di elaborazioni dottrinarie tese a ricostruire un sistema di responsabilità oggettiva anche in diritto canonico».

⁶⁵ Sul punto, cfr. C. FIORE, S. FIORE, *Diritto penale. Parte generale*, Utet, Torino, 2008³, p. 221: «Poiché l'omissione è, da ogni punto di vista (anche "ontologico") una *non-azione*, essa non può essere concepita e descritta, se non in relazione ad un comportamento attivo che l'autore era tenuto a realizzare. [...] l'essenza della trasgressione penalmente rilevante sta interamente nel *manco compimento dell'azione doverosa*».

⁶⁶ Cfr. APOSTOLICUM ROTÆ ROMANÆ TRIBUNAL, *Decretum coram* DAVINO, diei 10 Ianuarii 1991, in *Quad. dir. pol. eccl.*, (1993), 3, p. 923: «Culpabilitas tunc tantum habetur quando locum habet omissio diligentiae "debitae", diligentiae, scilicet, quam quis præstare tenetur».

⁶⁷ Così Cass. pen., 10 febbraio 1961, in *Cass. pen. Mass. ann.*, I (1961), p. 541.

azione e nesso criminoso, ch  se il nesso   dubbio o non risulta con certezza, non   certa nemmeno l'imputabilit  n  il soggetto pu  essere ritenuto responsabile del delitto»⁶⁸.

Peraltro, un conto   il profilo della responsabilit  civile o amministrativa da atto illecito compiuto dagli amministratori⁶⁹ – con annesso obbligo di riparare i danni *ex can. 128 C.i.c.*⁷⁰, che si estende anche alle persone giuridiche⁷¹ – e del tutto compatibile col diritto canonico, altro   la responsabili-

⁶⁸ Cos  G. CALABRESE, *Diritto penale canonico*, Libreria Editrice Vaticana, Citt  del Vaticano, 2006³, p. 34.

⁶⁹ Sul punto cfr. APOSTOLICUM ROT  ROMAN  TRIBUNAL, *Decisio coram* FAL-TIN, diei 9 Februarii 1996, in *Roman  Rot  Decisiones*, LXXXVIII (1996), pp. 109-110, ove, posto il quesito «quandonam, sub adspectu iuridico, alicui tribui possit culpa vel dolus, si ex aliquo actu ab eo posito, probabile damnum, materiale et/vel morale, obvenit terti  person , vel ut huiusmodi ratio agendi seseque gerendi dici queat actus illicitus, ex quo scatet obligatio damna illata reparandi», si risponde che «etenim, ad normam can. 128 CIC vigentis [...] igitur, ex textu ipsius legis patet, quod obligatio reparandi damna oritur: a) si quis illa damna intulerit illegitime actu iuridico, i.e. si egit contra legem; et b) ex quovis alio actu volo vel culpa posito». In senso analogo APOSTOLICUM ROT  ROMAN  TRIBUNAL, *Decisio coram* PALESTRO, diei 15 Iunii 1988, in *Ius Ecclesie*, I (1989), p. 587, ove si sancisce che «si contraxerit regularis cum licentia superiorum, respondere debet persona moralis, cuius Superior licentiam dedit. [...] Quidquid autem industria sua vel intuitu religionis acquirit, religioni acquirit [...]».

⁷⁰ In argomento, osserva H. PREE, *On Juridic Acts and Liability in Canon Law*, in *The Jurist*, LVIII (1998), p. 495: «Canon 128 is the basic rule on responsibility for damage and on compensation throughout the legal order of Latin Church; it is a manifestation of principle founded in natural law. [...] In comparison with canon 1681 of the former code, which restricted the duty to compensate someone for damage caused by juridical acts, canon 128 represents a remarkable step forward, since it considerably extends its scope with regard to kinds of indemnifications and the different kinds of damage. Acts causing damage can be of a private or public nature, juridical acts as well as de facto acts, criminal offenses as well as non *crimina* infringements». Sul punto, cfr. anche F. SALERNO, *La responsabilit  per l'atto giuridico illegittimo (can. 128 c.j.c.)*, in *L'atto giuridico nel diritto canonico*, a cura di ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA, Libreria Editrice Vaticana, Citt  del Vaticano, 2002, p. 317 ss.

⁷¹ Evidenzia P.F. MAXWELL, *Comparatio fundamenti rationalis de damno resarciendo in lege Ecclesie et in iure F ederatorum Civitatum Americ  Septemtrionalis*, in *Periodica de Re Canonica*, LXXV (1986), 3, p. 519, che «in canone 128 intelligitur non solum personas privatas damnum inferre posse, sed etiam personas cum auctoritate publica, in persona aliqua iuridica, damnum

tà di tipo penale che certamente risponde al principio di civiltà giuridica per cui ogni soggetto (sia esso fisico o giuridico) risponde degli atti da esso compiuti, senza possibilità di traslare *sic et simpliciter* su altri le conseguenze giuridiche delle proprie azioni⁷².

Ora, nel diritto penale canonico la responsabilità oggettiva sta ad indicare quella forma di imputazione della responsabilità penale che prescinde dalla verifica e dalla sussistenza del criterio d'imputazione soggettiva del fatto al suo autore⁷³, essendo, invece, caratterizzata «dall'imputazione del fatto penalmente rilevante esclusivamente alla luce della ricorrenza del nesso causale tra la condotta e l'evento»⁷⁴. Analogamente, il diritto penale italiano conosce tale forma di responsabilità all'art. 42 c.p., a tenore del quale «la legge determina i casi in cui l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente come conseguenza della sua azione od omissione»⁷⁵; è evidente, tuttavia, come si tratti di un'eccezione richiedendosi, nella maggioranza dei casi, «un legame psicologico tra l'agente e gli elementi

gignere posse. Etiam personæ iuridicæ ipsæ, propter damnum illatum suum, ob dolum vel culpam iuridicam, responsabilitatem incurrunt».

⁷² Cfr. APOSTOLICUM ROTÆ ROMANÆ TRIBUNAL, *Decretum coram* McKAY, diei 23 Ianuarii 2008, in *Ius Ecclesiæ*, XXV (2013), 1, p. 84: «Actio delictuosa vel peccaminosa repræsentantis ipsi personæ iuridicæ formaliter attribui non potest. Repræsentans igitur personæ iuridicæ cum delinquit vel peccat pro propria persona dumtaxat agit sed nullatenus pro persona iuridica [...]».

⁷³ Cfr. A. FIORELLA, (voce) *Responsabilità penale*, cit., p. 1298, che parla di «apprezzamento che supera le mere constatazioni fenomeniche inerenti alla causalità così come intesa dalle scienze naturalistiche; in tal modo [...] diviene palese come l'accertamento giuridico-penale del nesso causale avvenga non al semplice livello dei presupposti oggettivi dell'evento, ma a quello superiore, dei presupposti della "imputazione oggettiva" dell'evento medesimo».

⁷⁴ Cfr. M. D'ARIENZO, *Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzione nel diritto canonico*, Pellegrini Editore, Cosenza, 2012, p. 89.

⁷⁵ Sul punto, cfr. R. PANNAIN, *Responsabilità oggettiva (diritto penale)*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XV, Utet, Torino, 1968, p. 704 ss.; F. MANTOVANI, *Responsabilità oggettiva espressa e responsabilità oggettiva occulta*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, XXIV (1981), 2, p. 460 ss.; A. PAGLIARO, *Imputazione obiettiva dell'evento*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, XLII (1999), 3, p. 779 ss.; G. FIANDACA, *Riflessioni problematiche tra causalità ed imputazione oggettiva*, in *Ind. pen.*, (2006), p. 945 ss.

più significativi della fattispecie astratta»⁷⁶. Ciò che basta ad integrarla, quindi, è la sussistenza del nesso causale ed eziologico tra condotta ed evento lesivo, omettendosi il nesso psichico tra soggetto e fatto.

Parte della dottrina, in proposito, ha paventato il concreto pericolo «per una pacifica convivenza ecclesiale e per il bene delle anime solo allorquando un delitto abbia come presupposto un peccato moralmente grave»⁷⁷, con tale argomentazione negando la sussistenza della responsabilità oggettiva nel diritto canonico che ammetterebbe, dunque, unicamente il legame con i soggetti fisici autori del delitto⁷⁸. Tale obiezione sembra, però, non reggere dinanzi alla considerazione per cui non può configurarsi responsabilità oggettiva dell'ente per fatto altrui, bensì responsabilità diretta e personale per fatto proprio, al più potendosi verificare un'ipotesi di concorso tra

⁷⁶ Cfr. Corte cost., 24 marzo 1988, n. 364, in *Foro it.*, CXIII (1990), c. 420.

⁷⁷ Cfr. A. D'AURIA, *L'imputabilità nel diritto penale canonico*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1997, pp. 72-73.

⁷⁸ Cfr. A. VITALE, *L'ufficio ecclesiastico*, Jovene, Napoli, 1965, p. 70, ad avviso del quale nel diritto canonico sarebbero da prendere in considerazione solo quei soggetti «in cui l'imputazione giuridica degli atti trovi riscontro nell'imputazione psicologica degli stessi, vale a dire soltanto le persone fisiche. Il diritto della Chiesa [...] non ritiene di dover imputare alle persone giuridiche quelle situazioni che, attraverso il loro concreto esercizio, possono dare vita a nuove fattispecie giuridiche, bensì soltanto quelle situazioni che permettano a questa particolare categoria di soggetti di essere punto di riferimento delle conseguenze giuridiche di fattispecie prodotte dalla volontà della legge o da quella umana». L'A. conclude che la personalità degli enti è prevista, in diritto canonico, «in funzione del riferimento di effetti, non già del compimento di atti, che restano invece una esclusiva prerogativa delle persone fisiche». In breve, secondo l'illustre A., «[...] se alcuni uffici sono indubbiamente provvisti di soggettività, questa servirà certamente per imputare a quegli uffici delle situazioni giuridiche, ma siffatta imputazione si limiterà all'aspetto statico delle situazioni stesse, escludendo cioè quelle entità dinamiche, quelle forze od energie – come ad esempio i poteri e le facoltà – in cui molte delle situazioni giuridiche imputate ad un soggetto sogliono estrinsecarsi. In altre parole, la personalità giuridica dell'ufficio tutt'al più riesce ad assolvere la funzione di creare un centro di riferimento per determinati fatti od atti, ma in nessun modo sembra dare vita ad un soggetto astratto che sia titolare in proprio di una parte delle potestà fondamentali della Chiesa e che le eserciti attraverso persone fisiche ridotte al mero rango di organi, a somiglianza dell'ufficio pubblico dell'ordinamento statale» (*ivi*, pp. 66-67).

le due forme di responsabilità (personale e collettiva)⁷⁹ dando luogo, *ex can. 1329 C.i.c.*, all'ipotesi del cumulo.

In altri termini, la mancata attivazione di quei controlli previsti da parte dell'organo competente può ben ingenerare, come osservato dalla dottrina, «eventuali profili di responsabilità derivanti dall'omissione o dal compimento di atti anche penalmente rilevanti [...] in quanto riconosce formalmente di fronte ai terzi una funzione di supplenza e [...] di vigilanza sull'amministrazione di tale ente, che ben potrebbe rendere astrattamente applicabile nei suoi confronti sia le norme sulla responsabilità civile per danni a terzi [...] sia quelle in materia di responsabilità penale a titolo di concorso omissivo nel reato»⁸⁰. La persona giuridica, invero, include «an individual physical person who acts within the context of his or her responsibility as the agent of a juridic person and the juridic person which causes damage while pursuing its own interests through the acts of its agents»⁸¹.

Ancora, tuttavia, sembra alquanto criptico l'oggetto della responsabilità per fatto proprio della persona giuridica in relazione ad atti posti in essere dai rappresentanti; un ausilio, in merito, potrebbe provenire dalla teoria della 'colpa organizzativa', che si configura qualora «sia riscontrabile un *deficit* organizzativo, in quanto i vari possibili strumenti di controllo preventivo dei rischi criminali non risultino attivati»⁸². In questi casi, 'canonizzando' un concetto giuridico presente in

⁷⁹ Sul tema, cfr. M. JASONNI, *Il concorso di delitti nella più recente disciplina canonistica*, in *Dir. eccl.*, XCVIII (1987), 1, p. 681 ss.

⁸⁰ Sono parole di P. CAVANA, *Rilevanza canonica dei controlli civili e rilevanza civile dei controlli canonici nell'amministrazione degli enti ecclesiastici*, in *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull'Istruzione CEI in materia amministrativa*, a cura di J.I. ARRIETA, Marcianum Press, Venezia, 2007, p. 297.

⁸¹ Così J.J. FOLMER, *The Canonization of Civil Law. Part II: the Law of Personal Injury*, in *Canon Law Society of America Proceedings*, XLVI (1984), 1, p. 53.

⁸² Così si esprime G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in *Trattato di diritto penale*, a cura di C.F. GROSSO, T. PADOVANI, A. PAGLIARO, Giuffrè, Milano, 2008, p. 63.

altri settori⁸³, ci si imbatte in una sorta di ‘preventive fault’ – ovvero una colpevolezza preventiva – la cui fonte è ravvisabile nella mancata adozione di accorgimenti che, qualora in precedenza apprestati, sarebbero stati idonei ad evitare la commissione di illeciti da parte dei rappresentanti della persona giuridica⁸⁴. Ne consegue che «l'inosservanza di norme precauzionali sancite dall'autorità di per sé stessa concreta quella negligenza che costituisce caratteristica essenziale della colpa»⁸⁵, per cui «the employer is not held accountable for intentionally harmful actions of the employee but only for the

⁸³ Cfr. G. BONI, *Norme statuali e ordinamento canonico. Premessa ad uno studio sulla canonizatio*, in *Dir. eccl.*, CVII (1996), 1, p. 269, la quale, in merito a quelle ipotesi «nelle quali il legislatore ecclesiastico si astiene dal fornire direttamente norme su una materia, rimandando appunto alle leggi civili dello Stato perché si applichino anche nell'ordinamento canonico», chiarisce che per 'leggi civili' debba intendersi «l'ordinamento giuridico dello Stato nella sua globalità, l'insieme delle norme giuridiche vigenti nello stesso, a prescindere che siano formulate dagli organi competenti, preposti alla produzione normativa, o non [...]» (ivi, p. 266). Diffusamente, cfr. EAD., *La rilevanza del diritto dello Stato nell'ordinamento canonico. In particolare la canonizatio legum civilium*, Giuffrè, Milano, 1998.

⁸⁴ Sottolinea M. D'ARIENZO, *Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzione nel diritto canonico*, cit., p. 95, come occorra parlare – in relazione agli enti – di un «obbligo generale di prevenzione dei reati economici e quindi un dovere di auto-organizzazione, idoneo a impedire o limitare l'evento criminoso. Cosicché [...] l'ente è chiamato a rispondere del proprio comportamento omissivo e negligente nella gestione della propria struttura organizzativa. Risulta essere, in altri termini, il garante collettivo del rispetto della legalità, avendo, con il suo comportamento, agevolato la commissione del reato, se non addirittura essendo stato complice, e perciò assume una responsabilità amministrativa propria [...]». In base a questa costruzione l'ente non è chiamato a rispondere direttamente del reato commesso da un terzo, ma di riflesso per «colpa di organizzazione». Sul punto, cfr. C.E. PALIERO, *Problemi e prospettive della responsabilità penale dell'ente nell'ordinamento italiano*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, IX (1996), 4, p. 1174 ss.; A. MANNA, *La responsabilità delle persone giuridiche: il problema delle sanzioni*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, XII (1999), 3, p. 920 ss.

⁸⁵ Cfr. F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1980⁸, p. 312, ove si aggiunge che «siccome l'attività pericolosa è disciplinata da apposite regole basta che sia accertata la violazione di una di queste perché sorga la responsabilità».

negligent actions that occur when the employee is carrying out his duties»⁸⁶.

In buona sostanza, non ci si troverebbe al cospetto di una fattispecie di responsabilità a titolo di ‘colpa presunta’ – in base alla quale, in via analoga alla tipologia contrattuale, il debitore si libererebbe dalle conseguenze negative soltanto provando il legame tra la propria impossibilità ad adempiere ed una causa a lui non imputabile⁸⁷ – bensì di una impostazione pienamente coerente con la natura diaconale del potere nella Chiesa⁸⁸, sicché il collegamento quasi automatico tra la violazione od omissione di alcuni doveri e la responsabilità dell’apparato altro non sostanzierebbe che «una conseguenza del grado massimo di diligenza, prudenza e perizia [...] di modo che le volontarie omissioni o scorrettezze sono già *in re ipsæ* espressioni di un grado minimo di colpa»⁸⁹.

Si tratta di una tendenza che sembra trovare sempre più allocazione nel quadro normativo attuale, come dimostrato recentemente dalla serie di provvedimenti assunti in materia di

⁸⁶ Cfr. J.A. ALESANDRO, A.J. PLACA, *Church Agents and Employees: Legal and Canonical Issues*, in *Canon Law Society of America Proceedings*, LVIII (1996), 1, p. 44.

⁸⁷ Cfr. A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 1999, p. 662 ss.

⁸⁸ Precisa M. LEJEUNE, *Demythologizing Canon Law*, in *Studia Canonica*, XXI (1987), 1, p. 10, che «authority has to be understood as a service to the community. This way of looking at things is not only an attitude required from those holding authority but demands in return from all others a spirit of collaboration, which is necessary if one wishes to reach a point where real communion is being built». In argomento, cfr. I. ZUANAZZI, *La mitezza quale paradigma della potestà di governo nella Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, XXX (2018), 1, pp. 79-100.

⁸⁹ Cfr. I. ZUANAZZI, *De damnorum riparatione. La responsabilità dell’amministrazione ecclesiale a riparare i danni*, in *La Lex Propria del S.T. della Segnatura Apostolica*, a cura di P.A. BONNET, C. GULLO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, pp. 296-297. Circa le ‘gradazioni’ della colpa, cfr. una APOSTOLICUM ROTÆ ROMANÆ TRIBUNAL, *Decisio coram Prior*, diei 4 Aprilis 1916, in *Sacræ Romanæ Rotæ Decisiones seu Sententiæ*, VIII (1924), p. 77: «Lata culpa est ommissio diligentiae, quam etiam desidiosi ordinarie adhibent [...]. Culpa levis est ommissio diligentiae quam communiter adhibere solent homines diligentes, seu boni et prudentes patres familias. Levissima culpa, denique, est ommissio diligentiae, quam adhibere solent homines diligentiores».

contrasto agli abusi sessuali ad opera dei chierici⁹⁰ ove appare evidente l'intenzione del legislatore di svincolare «la valutazione della gravità dell'inadempienza da indagini relative all'elemento psicologico sottostante alla condotta materiale»⁹¹, prescindendo così da una valutazione circa l'aspetto personalistico orbitante intorno alla gravità della condotta a beneficio di una pura e semplice analisi *de facto*.

Da tale scenario si delinea come la colpa organizzativa prenda forma già in una fase 'omissiva'⁹² dei debiti controlli preventivi del rischio⁹³, causando una forma di insufficienza rimproverabile che si identifica in elemento costitutivo del reato, per sfuggire alla quale sull'ente incombe l'onere di provare di aver adottato efficacemente le misure di controllo at-

⁹⁰ Cfr. FRANCISCUS PP., *Litteræ Apostolicæ Motu Proprio Datæ* "Come una madre amorevole", 4 giugno 2016, in *Communicationes*, XLVIII (2016), pp. 34-36; Id., *Litteræ Apostolicæ Motu Proprio Datæ* "Vos estis lux mundi", 7 maggio 2019, in *Communicationes*, LI (2019), pp. 23-33. In argomento cfr. D. MILANI, "Delicta contra mores": le linee guida della Conferenza episcopale italiana per i casi di abuso sessuale commessi da chierici su minori, in *Quad. dir. pol. eccl.*, XXX (2012), 2, pp. 443-462; P. CONSORTI, *La reazione del diritto canonico agli abusi sessuali sui minori. Dal silenzio assordante alle "linee guida"*, in *Daimon*, XI (2013), pp. 151-167; L. GAUDINO, *La responsabilità oggettiva degli enti ecclesiastici per abusi sessuali a danno del minore*, in *Resp. civ. prev.*, LXXIX (2014), p. 262 ss.; A. PEREGO, C. RUSCONI, *La responsabilità verso i piccoli "umiliati e offesi" tra diritto civile e diritto canonico*, in *Jus*, LXI (2014), 2, p. 407 ss.

⁹¹ Così P. LOJACONO, *Repressione della pedofilia, centralità del vescovo diocesano e legittimità della rimozione dall'ufficio (da Benedetto XVI a Francesco)*, in *Dir. fam. pers.*, XLVI (2017), 2, p. 531.

⁹² Cfr. F. PALAZZO, *Corso di diritto penale*, Giappichelli, Torino, 2007⁴, p. 290: «L'omissione è, dunque, l'inadempimento dell'obbligo giuridico di attivarsi gravante su taluni soggetti in situazioni determinate [...], obbligo che è funzionale al non avveramento di eventi di danno o di pericolo: per questo si usa comunemente dire che il titolare dell'obbligo giuridico di attivarsi è costituito *garante* dell'impedimento [...] dell'evento concreto di danno o di pericolo». Cfr. anche I. CARACCIOLI, *Omissione (diritto penale)*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XI, Utet, Torino, 1965, p. 895 ss.

⁹³ Cfr. G. GRASSO, *Organizzazione aziendale e responsabilità penale per omesso impedimento dell'evento*, in *Arch. pen.*, XXXIV (1982), 2, p. 744 ss.; F. TRIPODI, "Situazione organizzativa" e "colpa in organizzazione": alcune riflessioni sulle nuove specificità del diritto penale dell'economia, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, XVII (2004), p. 483 ss.

te a prevenire la commissione di illeciti⁹⁴. Nella fattispecie *de qua* sembra configurarsi l'ipotesi di responsabilità diretta della persona giuridica senza, però, ricorrere alla colpa oggettiva, ma andando a privilegiare una specifica forma di imputabilità basata sul criterio *'ubi omissio ibi culpa'* e che ben potrebbe ammettere, come fattore discretivo, l'utilizzo della debita diligenza⁹⁵, decodificata come «the failure to use such care as a reasonably prudent and careful person would use under similar circumstances»⁹⁶. Ciò che occorre appurare è, nel caso di specie, se sussista una qualche compatibilità con il sistema penale canonico vigente anche in rapporto alla eredità teorica lasciata dal *Codex* pio-benedettino⁹⁷.

⁹⁴ Cfr. T.A.R. Campania, Sez. III, 23 novembre 2006, n. 286, in *Quad. dir. pol. eccl.*, XV (2007), 3, p. 924, ove si statuisce – sebbene in contesto non penale – che «[...] come non può sostenersi che il proprietario sia, in ogni caso, chiamato a rispondere degli abusi edilizi commessi da terzi su immobili di sua proprietà (non essendo configurabile a suo carico un potere di controllo a che ciò non avvenga), analogamente la sua “estraneità” non vale, di per sé sola, ad esonerarlo da qualsiasi responsabilità. Invero v'è da intendersi sul (problematico) concetto di “estraneità” del proprietario, risultando la prova liberatoria da fornirsi al riguardo dal medesimo particolarmente difficile, atteso che non basta che dimostri di essere rimasto estraneo alle operazioni materiali ed, ancor prima, di non aver commissionato l'opera, dovendo, invece, dimostrare di essersi attivato con tutti i mezzi previsti dall'ordinamento per impedire l'abuso (potendo, in caso di mera tolleranza, ipotizzarsi un suo coinvolgimento, quantomeno a titolo di responsabilità morale)».

⁹⁵ Cfr. APOSTOLICUM ROMANÆ ROTÆ TRIBUNAL, *Decisio coram* LEFEBVRE, diei 16 Iulii 1966, in *Sacræ Romanæ Rotæ Decisiones*, LVIII (1966), pp. 606-607, ove si affermava: «Principium enim ipso iure naturali fundatum pronuntiat damna iniuste illata reparanda esse ab auctore culpabili, etsi defectu tantummodo debitæ diligentiae». Inoltre, si specifica: «Qua de ratione si adsit damnum illatum a quodam administratore in exercitio sui muneris, inducitur responsabilitas personæ moralis propter defectum debitæ diligentiae ex parte istius in vigilando et adprobando administratorem infidelem».

⁹⁶ Così M. POLL CHALMERS, *The Remedy of Harm in Accord with Canon* 128, in *Studia Canonica*, XXXVIII (2004), p. 126.

⁹⁷ In argomento, cfr. G.J. PELLEGRINI, *Jus Ecclesiæ Pænale. Vol. I. De delictis*, D'Auria, Napoli, 1976, p. 76, ove si osserva: «Culpa juridica ex omissione debitæ diligentiae regulariter consistit in non prævidendis effectibus anti-juridicis ex propria actione vel omissione secuturis. Duplici modo – can. 2203, §1 – hoc fieri potest: a) aut affectus noxius non prævidetur, cum prævideri possit et debeat – quo in casu imputabilitas minuitur legem; b) aut effectum prævisio, tamquam probabili et evitabili, cautiones ad illum evitandum non

Relativamente a quanto esposto, il can. 1321, §3, *C.i.c.* – come modificato dalla recente riforma del libro VI – esenta dalla pena l'autore del delitto qualora esso sia determinato da semplice colpa, statuendo che «è tenuto alla pena stabilita da legge o da precetto chi deliberatamente violò la legge o il precetto; chi poi lo fece per omissione della debita diligenza non è punito, salvo che la legge o il precetto non dispongano altrimenti». Tale disposizione sembra prestarsi ad una lettura in combinato disposto con il can. 1326, §1, n. 3 *C.i.c.*, ove, tra le circostanze aggravanti, si annovera il fatto del reo che «essendo stabilita una pena per un delitto colposo, prevede l'evento e ciononostante omise le precauzioni per evitarlo, come qualsiasi persona diligente avrebbe fatto»⁹⁸. La violazione per una *omissio debitae diligentiae* non sembra, così, godere di autonomia strutturale, potendo configurarsi al più in termini eccezionali, subordinata alla espressa previsione della norma penale⁹⁹.

adhibentur; quo in altero casu culpa est proxima dolo, tamen violatio legis ex mera culpa juridica, etsi summa, imputari debet».

⁹⁸ Osserva F. PUIG, *I doveri di vigilanza dell'autorità ecclesiastica*, in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici*, cit., p. 332-333: «In questo caso si parla apertamente di una "previsione" dell'evento, quindi non solo di una notizia possibile di un danno (che sarebbe ciò che si apprende attraverso una vigilanza ordinaria) bensì di una alta probabilità che accada, che dovrebbe avere come effetto non solo un aumento dell'attenzione, ossia della vigilanza, ma proprio l'attivazione di mezzi specifici per evitarlo, corrispondente ad un soggetto (in principio una autorità) mediamente diligente». Ecco perché, precisa l'A., «una distinzione che andrebbe fatta riguarda il dovere generale di vigilanza in condizioni normali e il dovere specifico che emerge da una circostanza precedente o concomitante, che rende una certa situazione (probabilmente anche una certa persona), più vicina alla azione dannosa [...]».

⁹⁹ Cfr. R. BOTTA, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2001, p. 158, ad avviso del quale si tratterebbe della c.d. 'colpa con previsione dell'evento', «una fattispecie di "frontiera" tra il dolo e la colpa, già considerata dal previgente codice nell'area specifica del delitto colposo come "colpa prossima al dolo" ed ora considerata circostanza che legittima il giudice ad aggravare la pena. La ragione dell'aggravante sta proprio nella previsione del risultato anti-giuridico del proprio comportamento che rende più intensa la colpa e qualifica con maggior gravità l'omissione degli atti idonei ad evitare l'evento».

Ciò posto, l'elemento che sembra suscettibile di approfondimento è proprio la configurazione della responsabilità organizzativa delle persone giuridiche per fatto illecito del soggetto rappresentante, in particolar modo qualora il delitto sarebbe stato evitabile attraverso la predisposizione degli opportuni controlli, configurando, dunque, una fattispecie omissiva¹⁰⁰; sistema di controlli che deve fare i conti con un quadro normativo decisamente non esaustivo¹⁰¹, inserito in una disciplina «non sempre chiara e coerente, in particolare per quanto concerne le funzioni di vigilanza e controllo dell'autorità ecclesiastica»¹⁰². Il particolare apparato di *know how* che

¹⁰⁰ Sul punto, cfr. C. MAIORCA, (voce) *Responsabilità (teoria generale)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXIX, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 1026-1027, il quale spiega: «[...] il termine "omissione" ha un significato che va al di là della semplice inazione, avendo riguardo ai casi in cui si dà, sul piano normativo, una previsione di comportamento dovuto, o anche solo possibile, che non si è verificato. Non è dato impostare il tema sempre in termini di obbligazione o di obbligo. Così è incongruo richiamare le formule che hanno riguardo alla diligenza e ai ritenuti doveri, generali e particolari, di diligenza. I cosiddetti doveri di diligenza stanno "a monte" della commissione del fatto e riguardano, se del caso, non solo il comportamento negativo ma altresì quello positivo. La sola corretta configurazione della omissione nella prospettiva della imputazione (e del nesso causale) si dà con riguardo alle specifiche determinazioni normative di rilevanza della condotta omissiva in quanto tale. Così è nelle determinazioni penali che prospettano forme di reato accentrate su specifici modi di essere di condotta omissiva, qualificata come tale in relazione a particolari funzioni o obblighi del colpevole. [...] Così avviene che la forma penale di un dato comportamento negativo faccia sì che lo stesso si presenti nel nesso causale come una realtà, una circostanza di fatto accanto alle altre e trascinante le altre nella prospettiva della imputazione, nel medesimo modo delle circostanze di fatto relative a comportamenti positivi».

¹⁰¹ Come evidenziato da J. OTADUY, *Responsabilità civile degli enti dell'organizzazione ecclesiastica*, in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici*, cit., p. 409, «nulla è espressamente detto nell'ordinamento canonico [...] sulle varie forme di responsabilità, in modo diretto (per atto proprio) o indiretto (per atto altrui); se vige il principio di colpa senza eccezioni o se sono ammessi casi di responsabilità oggettiva; se in determinate circostanze potrebbe verificarsi l'inversione dell'onere della prova... Non esistono regole esplicitate per imputare un atto al superiore gerarchico, né è specificata la natura del rapporto giuridico di dipendenza tra titolari di funzioni; né i tipi di danni che potrebbero generare responsabilità giuridica; né i mezzi di riparazione».

¹⁰² In questi termini P. CAVANA, (voce) *Patrimonio ecclesiastico*, in *Enc. giur.* (Aggiorn.), vol. XVII, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 2008, p.

dovrebbe essere in possesso di soggetti altamente qualificati consente, su queste basi teoriche, di ingenerare aspettative di dominabilità di particolari situazioni che, invece, non sarebbero esigibili da personale non dotato delle medesime qualifiche¹⁰³, di modo che potrebbe, in tal caso, «rigenerarsi quel nesso di causalità, invece da escludere dall'angolazione dell'uomo medio, apparendo comunque irragionevole giungere a sancire la completa 'impunità' dell'agente per carenza del nesso causale»¹⁰⁴.

Si tratta di un accertamento specifico che tiene conto delle circostanze puntuali e proprie dell'agente¹⁰⁵, sia in punto di fattore psicologico che di idoneità dell'apparato preventivo, sicché la conseguenza imputabile sarebbe «quella che – secondo l'*id quod plerumque accidit* e così in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile *ex ante* – integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose origi-

7. In relazione alla rilevanza civile dei controlli canonici per gli enti ecclesiastici cattolici si rinvia ad A. GUARINO, *La rilevanza civile dei controlli canonici sull'amministrazione degli enti ecclesiastici tra vecchie e nuove questioni*, in *Diritto vaticano e diritto secolare. Autonomia e rinvii tra ordinamenti giuridici*, cit., pp. 39-56.

¹⁰³ Secondo M. DONINI, *L'elemento soggettivo della colpa. Garanzie e sistematica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, LVI (2013), 1, p. 151, «di oggettivo, nel fatto colposo, c'è la causazione dell'evento, c'è tutto l'universo del rischio che riguarda la tipicità della condotta penalmente rilevante, e che l'esistenza di discipline, autorizzazioni, cautele obiettive, co-determina. Ciò rappresenta uno stadio differente del tutto autonomo dalla tipicità *soggettiva* del fatto colposo».

¹⁰⁴ Cfr. A. FIORELLA, (voce) *Responsabilità penale*, cit., p. 1298, il quale aggiunge che «rispetto a un simile soggetto potrebbe darsi la situazione paradossale dell'intervento di un fattore condizionale concorrente che dal punto di vista delle conoscenze comuni sia da valutare come eccezionale e quindi interruttivo del nesso causale, e tuttavia debba constatarsi che quel medesimo fattore fosse al momento del fatto del tutto dominabile per quel particolare soggetto, in quanto da lui prevedibile o magari addirittura previsto in concreto».

¹⁰⁵ Cfr. F. PUIG, *La responsabilità giuridica dell'autorità ecclesiastica per negligenza in un deciso orientamento normativo*, in *Ius Ecclesiae*, XXVIII (2016), 3, p. 720, il quale osserva come non possa parlarsi «di diligenza e di negligenza totalmente "in astratto", bensì sulla base di una possibilità reale di incidenza sugli eventuali causanti del danno secondo le circostanze di tempo e di spazio». In argomento cfr. C. VENTRELLA MANCINI, *L'elemento intenzionale nella teoria canonistica del reato*, Giappichelli, Torino, 2002, p. 62 ss.

natosi da un evento originario (ivi compresa la condotta umana), che ne costituisce l'antecedente necessario»¹⁰⁶. Ci si trova dinanzi ad una tendenza nettamente inversa rispetto alla teoria del '*respondeat superior*' ove, invece, il semplice rapporto di sovra-ordinazione di un soggetto rispetto ad un altro è sufficiente a fondare la responsabilità del primo per l'evento causato dal secondo, «regardless of the fact that he has played no direct part in the tortious act, did not in any way encourage the offender to perform the act and has done everything within his power to prevent the act»¹⁰⁷.

Nel caso di specie, al contrario, di fondamentale rilevanza sembra accertare che sussista una «causalità reale tra l'omessa vigilanza e l'azione illegittima che causa un danno o, inversamente, che il danno non si sarebbe probabilmente verificato se l'autorità avesse dispiegato la vigilanza dovuta»¹⁰⁸.

¹⁰⁶ Cfr. Cass. SS.UU., 16 maggio 2019, n. 13246, in *Danno e resp.*, XXIV (2019), 2, p. 493, laddove si chiarisce che «il principio della regolarità causale, rapportato ad una valutazione *ex ante*, diviene la misura della relazione probabilistica in astratto (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra evento generatore del danno ed evento dannoso (nesso causale), da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale va più propriamente ad iscriversi entro l'elemento soggettivo dell'illecito (la colpevolezza), ove questo per l'ordinamento rilevi [...]». L'atto illecito, dunque, deve «corrispondere ad uno sviluppo oggettivamente non improbabile delle normali condotte di regola inerenti all'espletamento delle incombenze o funzioni, anche quale violazione o come sviamento o degenerazione od eccesso, purché anche essi prevenibili perché non improbabili».

¹⁰⁷ Cfr. P. LOPEZ GALLO, *Vicarious Liability for Bishops and Dioceses*, in *Monitor Ecclesiasticus*, CXIX (1994), 1-2, p. 253. Secondo tale teoria, dunque, «the liability of the employer is based on the special relationship that exists between employee and employer, to whom the liability for the tortious conduct is automatically imputed»; e ciò in quanto «his superior is held vicariously liable due to the fact that superior is responsible for controlling and commanding the actions of the tortfeasor» (ivi, p. 263). È evidente come tale teoria presenti la debolezza principale nella eccessiva oggettivizzazione della relazione *de qua*, che prescinde da qualsiasi adattamento in termini di prevedibilità dell'evento, con il risultato che «there have been cases where the superior was held vicariously liable despite the fact that controlling the activities of the inferior proved to be physically impossible» (*ibidem*).

¹⁰⁸ Così F. PUIG, *I doveri di vigilanza dell'autorità ecclesiastica*, cit., p. 342, il quale aggiunge che tale accenno alla probabilità appare necessario

Ciò che va appurato, inoltre, è se l'illecito sia o meno conseguenza della c.d. 'politica d'impresa' (locuzione semanticamente non vincolata al concetto civilistico *stricto sensu* inteso, quanto all'insieme delle strategie facenti capo all'ente), di una carenza organizzativa di sistema, oppure costituisca il risultato di una inefficienza nata in un preciso perimetro di intervento, dal punto di vista dell'esecuzione di quelle direttive predisposte dai soggetti apicali, laddove – in quest'ultima ipotesi – la responsabilità dell'ente collettivo andrebbe esclusa in quanto ci si troverebbe in presenza di una violazione di direttive 'attuative'¹⁰⁹, in palese contrasto con principi rinvenibili nel modello di organizzazione che, presentando i caratteri di idoneità, reciderebbe il legame di causalità con l'evento¹¹⁰. La giurisprudenza statale, a questo proposito, non ha mancato di parlare di 'occasionalità accidentale', laddove «gli atti compiuti e debordanti dai compiti istituzionali assumano il carattere dell'assoluta imprevedibilità ed eterogeneità rispetto a questi ultimi, al punto da non consentire il minimo collegamento con gli stessi»¹¹¹.

«perché a nessuno può essere richiesta una vigilanza che nullifica gli ambiti di autonomia, quindi la relazione di alterità [...]».

¹⁰⁹ Precisa E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, Edusc, Roma, 2013, p. 73, come «è possibile attribuire agli enti morali la responsabilità derivata dalle azioni compiute dalle persone che li rappresentano nell'esercizio delle funzioni proprie degli enti (responsabilità esterna dell'ente), poiché in tale caso l'azione è attribuibile all'ente, ferma restando la possibilità del regresso, del singolo individuo nei confronti dell'ente morale a cui abbia arrecato un danno con la sua cattiva azione (responsabilità interna). Viceversa, è personale la responsabilità del singolo che "in occasione" dell'esercizio delle funzioni relative all'ente, realizza un'azione non attingente all'ente morale (l'azione è tutta del singolo)».

¹¹⁰ Evidenzia, sul punto, A. GARGANI, *Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro: responsabile "per definizione" la persona giuridica?*, in *Studi in onore di Mario Romano*, vol. III, a cura di M. BERTOLINO, G. FORTI, L. EUSEBI, Jovene, Napoli, 2011, p. 1964, che, dal punto di vista della colpevolezza, andrebbe dimostrato che «tenuto conto delle dimensioni, del grado di complessità e del livello di risorse, propri della persona giuridica, in prospettiva *ex ante*, l'illecito non rientrava in concreto nella sfera di dominabilità dell'apparato organizzativo, in quanto riconducibile ad una sfera di inosservanze rilevanti sul piano meramente esecutivo».

¹¹¹ Cfr. Cass. pen., Sez. III, 29 ottobre 2007, n. 39994, in *www.dejure.it*.

In ausilio può sovvenire il novellato can. 1378, §2, *C.i.c.* – che ricomprende la disciplina precedentemente contenuta nel can. 1389, §2, *C.i.c.* – ove si statuisce che «chi, per negligenza colpevole, pone od omette illegittimamente con danno altrui o scandalo un atto di potestà ecclesiastica, di ufficio o di incarico, sia punito con giusta pena [...]»¹¹². La pena, *ferendæ sententiæ*, viene comminata a chiunque – e quindi anche alle persone giuridiche – abbia illegittimamente anche soltanto omesso uno degli atti indicati, ravvisandosi un parallelismo con il Decreto generale della CEI del 24 maggio 2018¹¹³, in tema di disposizioni per la tutela della buona fama e della riservatezza¹¹⁴, il cui art. 23, §2, nel punire chiunque «pone od omette illegittimamente, per negligenza colpevole, un atto di potestà, ministero o ufficio», richiama proprio le sanzioni previste al precedente can. 1389, §2, *C.i.c.*

L'ampiezza delle formulazioni utilizzate risiede, da un lato, nell'inserimento del termine 'incarico' (con conseguente espunzione del precedente termine utilizzato, cioè 'munus')¹¹⁵

¹¹² Cfr. R. BOTTA, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, cit., p. 218, nel senso che «il verificarsi in concreto del danno altrui sembra un elemento specifico della fattispecie, che fa riferimento alla "negligenza colpevole", con ciò volendo significare negligenza "imputabile" nell'esecuzione o nell'omissione di un atto relativo non solo all'esercizio della potestà o di un *munus*, come nel caso del delitto doloso di abuso, ma anche del ministero». Sul punto, cfr. anche C. PAPALE, *Brevi considerazioni in ordine ai delitti di cui al can. 1389, §§ 1-2*, in *Antonianum*, LXXXIII (2008), 2, pp. 451-468.

¹¹³ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Decreto generale sulle disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, in *Notiziario C.E.I.*, 2 (2018).

¹¹⁴ In argomento, cfr. R. BOTTA, *Trattamento dei dati personali e confessioni religiose (dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675 al d. lgs. 11 maggio 1999)*, in *Dir. eccl.*, CX (1999), 2, p. 882 ss.; G. BONI, *Tutela rispetto al trattamento dei dati personali tra sovranità dello Stato e sovranità della Chiesa cattolica*, in *Dir. fam. pers.*, XXX (2001), 4, p. 1687 ss. Recentemente, cfr. F. BALSAMO, *La protezione dei dati personali di natura religiosa*, Pellegrini Editore, Cosenza, 2021.

¹¹⁵ Sul punto, cfr. B.F. PIGHIN, *Il nuovo sistema penale della Chiesa*, Marcianum Press, Venezia, 2021, pp. 369-370: «L'emanazione di un atto di potestà ecclesiastica, di un ufficio o di altro incarico e parimenti l'omissione di un atto del genere, quando detta omissione sia illegittima e frutto di negligenza colpevole, è perseguibile penalmente, se provoca un danno altrui, ma anche se genera scandalo [...]. Queste precisazioni sulla produzione degli effetti an-

– molto più vasto di quello di *potestas* – che, invece, indica «la capacità di vincolare altri fedeli attraverso i propri comandi a beneficio degli interessi generali»¹¹⁶, posto che «all acts of the power of governance are juridical acts, but not all juridical acts are acts of power of governance»¹¹⁷; dall'altro nell'aggiunta della fattispecie dello 'scandalo'¹¹⁸, dal che sembra potersi desumere la volontà del legislatore di slegare la perseguibilità penale della condotta colposa dal mero danno provocato, ricollegandola, invece, anche alle conseguenze causate nella comunità dei fedeli in punto di turbamento degli equilibri interni. Inoltre, la norma sembra riferirsi ad una negligenza colpevole per omissione in cui rientra anche «l'ignoranza, l'inavvertenza e l'errore, quando sono moralmente evitabili, per gli effetti negativi che da essi possono derivare nell'infrazione della legge»¹¹⁹, potendo darsi luogo ad una casistica di eventi pressoché illimitata¹²⁰.

tigiuridici sono essenziali per la consumazione del delitto colposo. Esso, infatti, è caratterizzato dalla mancanza della volontà deliberata di violare la legge, ponendo od omettendo un atto. La condotta però è imputabile gravemente per la negligenza dimostrata nella conoscenza della norma oppure nell'assunzione di misure tali da impedire che dalla violazione della norma stessa scaturiscano conseguenze perniciose a terzi, anche soltanto scandalose, contrariamente a quanto richiesto dall'incarico svolto per il bene comune».

¹¹⁶ Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Ediurcla, Roma, 2020⁷, p. 103, ove si parla anche della capacità di produrre «dichiarazioni di volontà che producono nei destinatari una soggezione giuridica, dovendo sottostare agli effetti dell'iniziativa dell'autorità» (*ivi*, p. 104).

¹¹⁷ Così J.M. HUELS, *The Power of Governance and its Exercise by Lay Persons: A Juridical Approach*, in *Studia Canonica*, XXXV (2001), 1, p. 66, il quale aggiunge: «[...] the power of governance, as treated in Book I of the Code, is not some vague, general power of ecclesiastical pastors, nor is it every kind of act of the munus regendi, but is a precise legal power required for specific kinds of juridical acts» (*ivi*, p. 67).

¹¹⁸ In argomento, cfr. diffusamente D.G. ASTIGUETA, *Lo scandalo nel CIC: significato e portata giuridica*, in *Periodica de Re Canonica*, XCII (2003), 2, pp. 589-651.

¹¹⁹ Cfr. B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, Marcianum Press, Venezia, 2008, p. 441.

¹²⁰ Cfr. V. DE PAOLIS, D. CITO, *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di diritto canonico. Libro VI*, Urbaniana University Press, Roma, 2000, p. 349, nel senso che «ogni tipo di violazione nell'esercizio di un ufficio è potenzialmente un delitto, secondo il giudizio dell'Ordinario o del superiore, an-

Proprio in tale ampiezza di previsione si inserisce la fattispecie di omissione colposa di atti organizzativi idonei a disinnescare il pericolo che gli organi di rappresentanza dell'ente possano rendersi colpevoli di qualche delitto; invero, tutto il terreno dell'omissione risulta «ontologicamente gravato di doveri dei quali il garante è investito *per il solo fatto dell'assunzione della posizione di garanzia*»¹²¹. Dal che deriva che ci si trova in presenza di un tipo di omissione che, ai fini della rilevanza, deve essere illegittima, *id est contra legem*, cioè contro «any binding norm, whether it be a promulgated law, a legal custom, or a principle of natural law»¹²²; inoltre, ferma restando l'operatività generale del can. 1399 *C.i.c.* come norma di chiusura, possono rinvenirsi nel Codice alcuni illeciti che ben potrebbero rientrare nelle previsioni: basti pensare, a titolo esemplificativo, al can. 1375, §1, *C.i.c.*, in tema di usurpazione di ufficio ecclesiastico, o al can. 1376, §1, *C.i.c.*, in tema di alienazione illegale di beni ecclesiastici.

Ancora, a corroborare la ventilata riferibilità delle disposizioni *de quibus* anche alle persone giuridiche, soccorrono altre due norme: il can. 1480 *C.i.c.* ove, dopo la precisazione che le persone giuridiche stanno in giudizio tramite il loro rappresentante, afferma che, in caso di assenza o negligenza, è l'Ordinario – *vel se vel per alium* – a poter stare in giudizio a nome delle persone giuridiche soggette alla sua potestà¹²³; e il can.

che se certamente perché sia punibile, va dimostrata non solo la gravità oggettiva, ma anche lo scandalo e la sua vera necessità per provvedere alla disciplina ecclesiastica».

¹²¹ Cfr. D. BRUNELLI, *Riflessioni sulla colpa con previsione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, LXIII (2020), 3, p. 1318, ove si precisa che «in qualsiasi momento si radichi il comportamento carente da parte del soggetto obbligato, anche nella stessa fase prodromica della doverosa percezione del rischio – e più indietro nel c.d. precomportamento che connota la colpa per assunzione –, oltre che in quella successiva della valutazione ed esecuzione della scelta strategica per fronteggiarlo, ogni condotta omissiva prende le mosse da una situazione tipica che suppone consapevolezza di dati della realtà».

¹²² Cfr. M.R. MOODIE, *Defense of Rights: Developing New Procedural Norms*, in *The Jurist*, XLVII (1987), p. 437.

¹²³ Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, cit., p. 285: «La facoltà di rappresentare le persone giuridiche, concessa al vescovo, è suppletiva e sussidiaria, cioè solo nelle due ipotesi previste dal canone: che non ci sia

1279 *C.i.c.* ove, dopo aver indicato che la competenza dell'amministrazione dei beni ecclesiastici spetta «a chi regge immediatamente la persona cui essi appartengono», si prevede il diritto di intervento da parte dell'Ordinario in caso di negligenza degli amministratori¹²⁴, sul quale sembra abbastanza unitaria anche la posizione della giurisprudenza¹²⁵.

Da quest'ultima disposizione può evincersi sia l'obbligo di vigilanza dell'Ordinario nei confronti degli enti sotto la sua responsabilità¹²⁶ – in forza di quel rapporto di «vigilanza, custodia o di utilizzazione che a questo li unisce»¹²⁷ – sia la configurazione di un'ipotesi di negligenza colpevole riconducibi-

rappresentante o che sia negligente. La negligenza del legittimo rappresentante della persona giuridica dovrà essere valutata dallo stesso vescovo. Tale facoltà si limita alle persone giuridiche sottomesse alla sua potestà, unicamente per le questioni soggette al proprio vescovo diocesano». In argomento, cfr. anche G. COMOTTI, *Atti del Vescovo diocesano e legale rappresentanza della diocesi*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, LXII (2022), 1, pp. 95-118.

¹²⁴ Cfr. V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2011, pp. 82-83, ad avviso del quale «l'Ordinario, sia diocesano che religioso, ha la vigilanza sull'amministrazione dei beni delle persone giuridiche a lui soggette: ciò gli conferisce anche il potere di emanare apposite istruzioni entro i limiti del diritto universale e particolare [...]». Per C. BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2018, p. 165, «non si tratta di vigilanza o meglio non solo di vigilanza, poiché si assiste, in conseguenza ad una previa attività di controllo, ad un intervento diretto ed esperibile solo a causa di specifici problemi gestionali, per via dei quali l'Ordinario può sostituirsi agli amministratori, compiendo tutti o solo alcuni atti di loro competenza». Sul punto, cfr. anche J. MINAMBRES, *La responsabilità canonica degli amministratori dei beni della Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, XXVII (2015), 3, pp. 577-594.

¹²⁵ Cfr. SUPREMUM APOSTOLICÆ SIGNATURÆ TRIBUNAL, *Decisio coram STICKLER*, diei 29 Septembris 1989, in *Rev. esp. der. can.*, XXXVIII (1991), p. 315, nel senso che «administratio spectat ad dominum cum iure vigilantiae ex parte Ordinarii loci, cui ergo ratio rendenda est [...]».

¹²⁶ Chiarisce, sul punto, PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Nota esplicativa, VII. La funzione dell'autorità ecclesiastica sui beni ecclesiastici*, in *Communicationes*, XXXVI (2004), p. 3, che la vigilanza «comprende il diritto di ispezione, di esigenza dei conti, di stabilire le modalità di una corretta ed ordinaria amministrazione, di dare la licenza per alcuni atti amministrativi di una certa gravità o rilevanza [...]».

¹²⁷ In questo senso si esprime F. ROMITA, *La responsabilità dell'amministrazione pubblica ecclesiastica*, in *Monitor Ecclesiasticus*, XLVIII (1973), 3, p. 396.

le, in via principale, ai rappresentanti di una persona giuridica¹²⁸ e, in ultima istanza, alla stessa persona giuridica causa deficit organizzativo. Non deve però destare confusione una simile fattispecie: un conto, invero, è il caso del vescovo che si pretenda (come in molte realtà giuridiche extraeuropee) essere responsabile per *culpa in vigilando vel in eligendo* degli illeciti compiuti dai propri sacerdoti¹²⁹ – laddove, alla stre-

¹²⁸ Sulla possibilità di ammettere nel processo anche enti non personificati, oltre ai rinvii precedentemente richiamati, si segnala quanto osservato da A.M. PUNZI NICOLÒ, (voce) *Parte nel processo (diritto canonico)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXI, Giuffrè, Milano, 1981, p. 982, ove, ponendosi il problema «della eventuale presenza nel processo di enti ecclesiastici non personificati, si evidenzia come «la rigida dicotomia: persona fisica-persona morale, alternativa oltre la quale vi sarebbe solo il nulla giuridico, non regge ormai, in nessun campo del diritto, a un esame approfondito, condotto sul terreno della realtà. Pertanto, anche nella Chiesa, queste entità organizzate, siano patrimoni di destinazione o associazioni ecclesiastiche non riconosciute, devono trovare nel processo lo spazio di tutela proporzionato agli interessi e alle situazioni che di fatto la realtà del diritto riconosce loro. Va dunque riconosciuta la possibilità che gruppi di fedeli, “*legitimi christifidelium cœtus*”, siano ammessi ad agire in giudizio per la tutela di interessi spirituali o patrimoniali riferibili al gruppo come entità unitaria». Cfr. anche A. GAUTHIER, *Juridical Persons in the Code of Canon Law*, in *Studia Canonica*, XXV (1991), pp. 83-84, il quale ammette «that the existence of juridical persons is important in Church Law, but that the receiving of juridical personality is not essential to existence, even in the face of the law. We cannot simply declare that institutions do not exist in the Church because they have not received juridical personality». Cfr. anche S. PETTINATO, *Associazioni private di fedeli e “debita relatio” con l'autorità ecclesiastica*, in *Dir. eccl.*, XCVII (1986), 1, p. 512 ss.; R.J. BARRETT, *The Non-Recognized Association and its Capacity to Act in Courts*, in *Periodica de Re Canonica*, LXXXVII (1998), 1, p. 54 ss.; L. NAVARRO, *La tutela giudiziaria dei soggetti senza personalità giuridica canonica*, in *Ius Ecclesiae*, IX (1997), 1, pp. 265-287.

¹²⁹ Cfr. K.E. FISCHER, “*Respondeat Superior Redux*”: *May a Diocesan Bishop be Vicariously Liable for the Intentional Torts of his Priests?*, in *Studia Canonica*, XXIII (1989), p. 129, ove, parlando della c.d. dottrina del *respondeat superior*, si evidenzia come essa ritenga responsabile il soggetto considerato subordinato per «injury to the person or property of another proximately resulting from acts of the employee done within the scope of his employment in the employer's service». Cfr. anche M. DI PIETRO, *Canonical and Civil Liability for Lay Ministers*, in *Canon Law Society of America Proceedings*, XLIX (1987), p. 184 ss. J.H. MANSFIELD, *Constitutional Limits on the Liability of Churches for Negligent Supervision and Breach of Fiduciary Duty*, in *Boston College Law Review*, XLIV (2003), 4, p. 1167 ss.

gua di un vero datore di lavoro, «is vicariously liable for any tortious acts committed by his employee within the scope of employment»¹³⁰ – impiantando nel sistema canonico concetti giuslavoristici volti a configurare il clero come *equipe* di impiegati del vescovo, in un rapporto a connotazione burocratica, nonostante i chiari pronunciamenti in senso contrario¹³¹; altro è il caso *de quo* ove, oltre alla responsabilità propria dell'amministratore verso la persona giuridica, pare possibile configurare anche la responsabilità del vescovo sulle persone giuridiche a lui soggette¹³², nell'ottica di una sensibilizzazione degli organi capitali ecclesiali che viaggi di pari passo con le conquiste giuridiche secolari in tema di attenzione al risarcimento del danno e, di riflesso, alla protezione di soggetti e beni maggiormente aggredibili¹³³.

¹³⁰ Così M.A. FRANKLIN, *Gilbert Law Summaries: Torts*, West Academic, Chicago, 2002, p. 125.

¹³¹ Sul punto cfr. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Nota esplicativa: Elementi per configurare l'ambito di responsabilità canonica del Vescovo diocesano nei riguardi dei Presbiteri incardinati nella propria Diocesi e che esercitano nella medesima il loro ministero*, in *Communicationes*, XXXVI (2004), p. 33: «[...] il rapporto intercorrente tra il Vescovo diocesano e i suoi presbiteri, sotto il profilo giuridico, è irriducibile sia al rapporto di subordinazione gerarchica di diritto pubblico nel sistema giuridico degli Stati, sia al rapporto di lavoro dipendente tra datore di lavoro e prestatore di opera. Il legame [...] di subordinazione tra i presbiteri e il Vescovo è limitato all'ambito di esercizio del ministero proprio che i presbiteri devono svolgere in comunione gerarchica con il proprio Vescovo. Il presbitero diocesano, però, non è un mero esecutore passivo degli ordini ricevuti dal Vescovo. Egli infatti gode di una legittima iniziativa e di una giusta autonomia».

¹³² Evidenzia G. GHIRLANDA, *Il vescovo padre e pastore della porzione del popolo di Dio*, in *Periodica de Re Canonica*, CX (2021), 3, p. 396, nota 22, che «il vescovo diocesano può essere legittimamente rimosso se per *negligenza molto grave*, anche senza grave colpa morale da parte sua, abbia posto o ommesso atti, che abbiano provocato ad altri un grave danno fisico, morale, spirituale o patrimoniale».

¹³³ Sul punto fa notare M. MIELE, *Ordinamento canonico tra codificazione e decodificazione*, in *Dir. eccl.*, CXXVII (2017), 3-4, p. 510, che «sarebbe da verificare quanto sull'abbassamento della soglia di responsabilità *in vigilando* dei vescovi, verso l'ordinamento canonico, abbia influito la tendenza garantistica ed estensiva delle giurisdizioni statali in tema di risarcimento dei danni posti a carico degli enti da loro rappresentati».

Il can. 1276 *C.i.c.* è emblematico nel sancire che «spetta all'Ordinario vigilare con cura sulla amministrazione dei beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette, salvo i titoli legittimi per i quali gli si riconoscano più ampi diritti»; e sul punto sembra decisamente allineata anche la giurisprudenza rotale laddove, in tema di responsabilità di istituti religiosi per fatti dei singoli, si statuisce che «nec dubitari potest quin persona moralis responsabilitate ex facto illicito tenetur sicut tenetur persona physica committens; nendum ob analogiam ex responsabilitate contractuali deduca, sed etiam quia persona moralis ipsa dicenda est vere committens, cum per sua organa seu legitimos Superiores representatur et agit»¹³⁴. Anche il rapporto tra condotta omisiva ed evento dannoso è oggetto di indagine giurisprudenziale, affermandosi che esso deve caratterizzarsi per uno stretto nesso di causalità, di talchè, senza la condotta, «*damnum oriri nequeat*»¹³⁵.

Il principio che ne emerge è, dunque, che «in iure canonico agnoscitur responsabilitas ipsius personæ moralis, dum constet de ipsius culpa; quæ responsabilitas complectitur tum culpam in servitio ab ipso agente commissam, tum culpam ip-

¹³⁴ Cfr. APOSTOLICUM ROTÆ ROMANÆ TRIBUNAL, *Decisio coram GRAZIOLI*, diei 30 Maii 1939, in *Sacræ Romanæ Rotæ Decisiones*, XXXI (1939), pp. 359-360: «Eiusmodi autem personæ moralis committentis responsabilitatis, quæ de iure præsumitur, adhuc certior efficitur si re vera probetur Superioris vel ineptæ personæ munus commisse vel tandem personam in exercitio muneris non vigilasse. Et responsabilitas committentium eo gravior evadit cum agitur de Superioribus religiosis, qui vi disciplinæ regularis facilius animadvertere queunt num subditus limites sui muneris excedat, aut diligentiam omitat boni patris familias».

¹³⁵ Cfr. APOSTOLICUM ROTÆ ROMANÆ TRIBUNAL, *Decisio coram MANY*, diei 30 Martii 1914, in *Sacræ Romanæ Rotæ Decisiones*, VI (1914), p. 158, n. 10. Cfr. anche una *Decisio coram PASQUAZI*, diei 12 Iulii 1962, in *Sacræ Romanæ Rotæ Decisiones*, LIV (1962), p. 367: «Requiritur igitur, causalitas inter actum positum et damna illata. Si plures sunt damnorum causa, omnes respondere debent de damnis et iuxta mensuram responsabilitatis. Et si ille quoque qui damna passus est, causa fuit, sua ineptitudine aut negligentia, damnorum, ei etiam damna imputando sunt».

sorum administratorum, qui aut elegerunt, aut invigilare debuerunt in actus inferioris»¹³⁶.

La condotta omissiva, in questo caso, assume tutti i tratti idonei a causare un reato commissivo mediante omissione¹³⁷, ove «la mancata adozione del modello – cui segue un fatto lesivo rientrante nel catalogo dei reati-presupposto e connesso alla condotta [...] – costituisce il contenuto della negligenza»¹³⁸, di modo che l'inadempimento del dovere di predisporre meccanismi riduttivi del rischio-reato concreta «il materiale precettivo di riempimento della tipicità»¹³⁹, svolgendo un ruolo costitutivo del fatto della persona giuridica. Fattore differenziale risulta, in proposito, la presenza di un obbligo di intervento dal carattere particolarmente incisivo, la misura della quale incisività va ricercata non già in un mero apporto esterno che si ponga quale ausilio all'impedimento dell'evento dannoso, bensì in un'azione di impatto penetrante che costituisca l'unico – o quantomeno decisivo – antagonista del reato *in fieri*¹⁴⁰.

¹³⁶ Cfr. APOSTOLICUM ROTÆ ROMANÆ TRIBUNAL, *Decisio coram JULLIEN*, diei 26 Iunii 1937, in *Sacræ Romanæ Rotæ Decisiones*, XXIX (1937), p. 456, n. 8: «Provincia teneatur respondere de damnis quæ œconomus provincialis in exercitio muneris dedit quia non fuit invigilatus a Superiore. Superior enim sibi imputet si malum aut imperitum œconomum elegit, si præsertim officium invigilandi ei atque efficaciter præcipiendi neglexit».

¹³⁷ Definita «azione progettuale noncurante» da C. PIERGALLINI, *Colpa di organizzazione e impresa*, in *Reato colposo e modelli di responsabilità*, a cura di M. DONINI, R. ORLANDI, Bononia University Press, Bologna, 2013, p. 161.

¹³⁸ Cfr. E. GRECO, *L'illecito dell'ente dipendente da reato. Analisi strutturale del tipo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, LXII (2019), 4, p. 2100. L'A. parla di «inosservanza di un dovere prudenziale al quale segue la produzione di un fatto lesivo la cui rispondenza al rischio specifico che lo *standard* era volto a ridurre o a evitare va di volta in volta accertata attraverso la verifica di adeguatezza del modello» (*ivi*, p. 2091). Il meccanismo ascrivito si basa, dunque, su «un disvalore d'azione incentrato su un concetto di condotta di tipo *macro-strutturale-collettivo* che richiama situazioni endemiche di disorganizzazione» (*ivi*, p. 2106). Il maggiore tratto di disvalore, si sottolinea, «deriva dalla violazione (o dal parziale asservimento) del dovere di dotarsi di una macro-struttura preventiva» (*ivi*, p. 2126).

¹³⁹ In questi termini D. CASTRONUOVO, *La colpa penale*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 154.

¹⁴⁰ Sul punto cfr. A. FIORELLA, (voce) *Responsabilità penale*, cit., p. 1300, il quale spiega che «l'omissione – parificabile all'azione – deve costituire un'o-

Tali principi di diritto, taluni dei quali elaborati in vigore del *Codex* del 1917, sono ben lontani dal poter essere confinati in una sbrigativa obsolescenza, trovando rispondenza nel can. 1281, §3, *C.i.c.*, che afferma come la persona giuridica non sia tenuta a rispondere degli atti posti invalidamente dagli amministratori «se non nella misura in cui ne abbia beneficio; la persona giuridica stessa, invece, risponderà di atti posti validamente ma illegittimamente dagli amministratori, salva l'azione o il ricorso da parte sua contro gli amministratori che abbiano arrecato danno»¹⁴¹. È evidente, in merito, che «la responsabilità per danni da atti illeciti del pubblico dipendente [...] non sostituisce né diminuisce la responsabilità diretta dell'amministrazione»¹⁴².

Tra le ipotesi contemplate dal canone (atto valido e a vantaggio della persona giuridica; atto invalido ma senza vantaggio per la persona giuridica; atto valido ma illegittimo con responsabilità della persona giuridica e suo diritto di rivalsa contro gli amministratori) sembra non annoverarsi quella di un atto invalido in quanto illecito, giacché posto in essere in violazione di norme penali, quantunque nell'interesse della persona giuridica¹⁴³ e conformemente ai fini dello statu-

missione che esprime anche una efficienza causale pari all'azione; e, perché ciò sia, evidentemente occorre che la salvezza del bene giuridico 'dipenda' realmente, in maniera risolutiva, dall'intervento dell'obbligato».

¹⁴¹ È intuitivo che le maggiori problematiche potrebbero sorgere, sul punto, in relazione al rapporto con gli ordinamenti civili che potranno dare «una valutazione giuridica diversa circa gli atti invalidi e non riconoscere valore ad alcuni elementi presi, invece, in considerazione dal diritto canonico, come la mancanza delle licenze necessarie e che rischiano di non essere opponibili in sede di giudizio»: cfr. C. BEGUS, *Diritto patrimoniale canonico*, cit., p. 196.

¹⁴² Cfr. I. ZUANAZZI, *De damnorum riparatione. La responsabilità dell'amministrazione ecclesiale a riparare i danni*, cit., p. 293, la quale aggiunge che «alla responsabilità per atti illeciti dell'agente si può cumulare la responsabilità indiretta ma solidale del superiore gerarchico, qualora gli si possa imputare una specifica *culpa in eligendo o in vigilando*». L'A. descrive quell'orientamento a considerare «in modo autonomo la responsabilità della pubblica amministrazione, come apparato unitario, rispetto all'eventuale giudizio di imputabilità di atti illeciti a carico del pubblico funzionario» (*ivi*, p. 287).

¹⁴³ A riguardo della nozione di interesse e di vantaggio, ha recentemente precisato Cass. pen., Sez. IV, 24 settembre 2019, n. 43656, in *Giur. pen.*, (2020), 2, p. 9, che essi sono «concetti giuridicamente diversi e potendosi ipo-

to. La persona giuridica, dunque, ne sarà responsabile oppure no? La risposta potrebbe risiedere nell'utilizzo del termine *illegitimus* che, come insegnato in dottrina, viene utilizzato come sinonimo di *illicitus*¹⁴⁴; ciò farebbe propendere per l'applicabilità della terza ipotesi del can. 1281, §3, *C.i.c.*, con la conseguenza che anche l'atto illecito in senso proprio – in quanto rilevante penalmente – compiuto dal soggetto apicale sarà imputabile alla persona giuridica, fatto salvo il diritto di rivalsa¹⁴⁵.

Non sembrano, perciò, sussistere motivi ostativi a rinvenire – anche in diritto canonico – tracce di una forma di imputabilità per colpa organizzativa analoga a quella presente negli ordinamenti secolari¹⁴⁶, nello specifico un delitto colposo specifico connotato per l'inosservanza delle leggi, in via differente dalla colpa generica che si manifesta per imprudenza e/o negligenza¹⁴⁷. Invero, secondo parte della dottrina,

tizzare un interesse prefigurato come discendente da un indebito arricchimento e magari non realizzato e, invece, un vantaggio obiettivamente conseguito tramite la commissione di un reato [...]». In senso analogo cfr. Cass. pen., Sez. II, 20 dicembre 2005, n. 3615, cit., p. 75: «I due vocaboli esprimono concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse "a monte" della società ad una locupletazione – prefigurata, pur se di fatto, eventualmente, non realizzata – in conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio obbiettivamente conseguito all'esito del reato, perfino se non espressamente diviso *ex ante* dall'agente».

¹⁴⁴ Cfr. H. PREE, *On Juridic Acts and Liability in Canon Law*, cit., p. 503: «The element *illegitime* has been inserted into the schema as an outcome of the discussion in 1969, using the words *violatio legis*. This applies whenever the act causing damage – be a private or public act – violates any legal norm or a right of a third party (be this a physical or a juridic person) [...]».

¹⁴⁵ Cfr. M. FERRANTE, *La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto canonico*, cit., pp. 98-99.

¹⁴⁶ Cfr. CÆTUS STUDIORUM DE NORMIS GENERALIBUS, *Series altera, Sessio IV (18-23 febbraio 1980)*, in *Communicationes*, XXIII (1991), p. 246, ove, in sede di lavori preparatori al *C.i.c.* del 1983, così si statuiva: «Quicumque illegitime actu iuridico, immo quovis alio actu dolo vel culpa posito, alteri damnum inferat, obligatione tenetur damnum illatum reparandum».

¹⁴⁷ Cfr. C. VENTRELLA MANCINI, *Il delitto preterintenzionale nell'ordinamento canonico: spunti di comparazione con il diritto penale italiano*, in *Dir. eccl.*, CXI (2000), 1, p. 577, la quale nota come la colpa rilevi «in quanto atteggiamento riprovevole della volontà, per avere il soggetto realizzato involontariamente, sia pure attraverso una violazione cosciente di regole doverose di

la responsabilità per colpa specifica conterrebbe *in nuce* una forma celata di responsabilità oggettiva in quanto l'elemento soggettivo psicologico effettivamente sussistente verrebbe rimpiazzato da una presunzione di rimproverabilità sulla base di una valutazione astratta e collocata *ex ante* da parte del legislatore, connessa al connotato di prevedibilità delle condotte offensive in relazione alla violazione di definite regole cautelari¹⁴⁸.

Nondimeno, ciò sembra poter essere affermato anche in virtù del particolare reticolo di relazioni sussistenti all'interno del sistema giuridico ecclesiale, improntate al criterio della corresponsabilità di tutti i fedeli¹⁴⁹ così come all'esigenza di tutelarne le posizioni giuridiche soggettive in maniera estesa; in quest'ottica la stessa valenza del concetto di responsabilità sembra assumere una differente connotazione¹⁵⁰ – poiché ca-

condotta, un fatto di reato, che egli *poteva* evitare mediante l'osservanza, esigibile, di tali regole».

¹⁴⁸ Cfr. R. MAZZON, *Responsabilità oggettiva e semioggettiva*, Utet, Torino, 2012, p. 89 ss.

¹⁴⁹ Cfr. G. BONI, *Il buon governo nella Chiesa. Inidoneità agli uffici e denuncia dei fedeli*, Mucchi Editore, Bologna, 2019, pp. 212-213, la quale acutamente puntualizza come «proprio questi caratteri della responsabilità dell'amministrazione ecclesiale, il suo essere cioè *diretta* e *oggettiva*, sono inquadrati nel contesto dello statuto essenziale di giustizia e doverosità della funzione amministrativa essenziale e dei rapporti 'di servizio' tra governo e fedeli nella società salvifica, in corresponsabilità solidale».

¹⁵⁰ In argomento, osserva M. d'ARIZZO, *La responsabilità giuridica degli enti morali nel diritto canonico*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, LX (2020), 1, p. 99, che «la responsabilità degli enti non si identifica esclusivamente con l'imputazione dell'obbligo di riparazione del danno, in una visione meramente risarcitoria, ma anche con la dimensione partecipativa dei fedeli nelle loro specifiche funzioni alla realizzazione dei fini ecclesiali, in ogni comunità gerarchica e associativa in cui si articola la struttura organizzativa canonica. In tale prospettiva, è possibile individuare [...] due forme di responsabilità: da un lato, la responsabilità correlata all'esercizio dei doveri e diritti dei fedeli ciascuno secondo la propria condizione giuridica nonché alla distinzione delle funzioni ministeriali all'interno delle strutture; dall'altro, quella correlata all'imputazione dell'obbligo di rispondere alle conseguenze dannose arretrate nell'esercizio di rappresentanza dell'ente, secondo gli statuti». Le due dimensioni «non sono disgiunte, ma riverberano l'una nell'altra in quanto ogni forma di responsabilità di natura sanzionatoria costituisce l'espressione del principio di "responsabilizzazione" di ogni fedele all'esercizio delle proprie

lato in una ottica comunionale e di mutuo de-isolazionismo¹⁵¹ – rendendo evidente come in diritto canonico non abbia senso «trincerarsi dietro lo schermo dell'assenza di un dovere giuridico esplicito per giustificare l'omissione di atti moralmente dovuti», garantendo l'adempimento dei soli doveri espressamente imposti a beneficio, invece, della «conservazione di giuste relazioni di comunione fra i *christifideles*»¹⁵². È lecito, però, chiedersi: fino a che punto tutto ciò può reclamare valenza assoluta nell'ordinamento italiano, aggirando la stringenza dell'obbligo di tassatività a presidio della certezza del diritto?¹⁵³.

funzioni ecclesiali finalizzate all'edificazione della comunità ecclesiale [...] e nel contempo al ristabilimento dell'ordine di giustizia violato da comportamenti *contra ius*» (ivi, p. 103).

¹⁵¹ Come sottolineato da R.J. KASLYN, *Accountability of Diocesan Bishops. A Significant Aspect of Ecclesial Communion*, in *The Jurist*, LXVII (2007), 1, p. 110, «no one member of the faithful exists in isolation but rather within a community of faith in which all exercise an active role».

¹⁵² Cfr. P. CONSORTI, *La responsabilità della gerarchia nel diritto della Chiesa cattolica*, in *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, a cura di N. MARCHEI, D. MILANI, J. PASQUALI CERIOLI, il Mulino, Bologna, 2014, p. 62.

¹⁵³ Nota A. BARBA, *La delega di funzioni e la responsabilità del datore di lavoro nella prevenzione contro gli infortuni. Il caso Thyssenkrupp*, in *Coordinate ermeneutiche di diritto penale*, a cura di M. SANTISE, F. ZUNICA, Giappichelli, Torino, 2017³, p. 624, che «l'obbligo giuridico rilevante, lungi dall'essere qualsivoglia obbligo di attivarsi, è soltanto quello in base al quale emerge uno speciale vincolo di tutela su una categoria specifica di soggetti, in specifica funzione di garanzia di interessi penalmente protetti». Alterare un simile equilibrio equivale a concentrarsi sulla sola «qualifica rivestita dal soggetto, imprenditore o datore di lavoro, secondo un approccio esclusivamente formalistico, [...] finendo per sacrificare un responsabile per fare giustizia» (ivi, p. 627). Anche in diritto canonico sussistono posizioni analoghe: cfr. ad esempio, H. PREE, *La responsabilità giuridica dell'amministrazione ecclesiastica*, in *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, a cura di E. BAURA, J. CANOSA, Giuffrè, Milano, 2006, p. 69, ad avviso del quale «si può parlare di un danno giuridico solo qualora sussista la lesione di una posizione giuridica direttamente riconosciuta e protetta dall'ordinamento giuridico».

3. *Il d. lgs. 231/2001: profili sostanziali e applicazioni processuali*

Il parallelismo normativo sinora tracciato non rimane di utilità confinata al solo ambito canonistico, posto che la norma fondamentale *de qua agitur* – il d. lgs. 231/2001 – si pone in continuità anche con una serie di disposizioni emanate a livello internazionale; in particolar modo, risalta l'art. K3 del Trattato sull'Unione Europea, afferente alla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nell'ambito delle operazioni economiche internazionali, di funzionari di Stati membri UE e di tutela delle finanze comunitarie¹⁵⁴.

L'art. 5 del d. lgs. 231/2001, affinché si configuri la responsabilità dell'ente, richiede due requisiti fondamentali: «uno, oggettivo costituito dalla circostanza che l'illecito sia posto in essere dal soggetto organo “nell'interesse o a vantaggio dell'ente” (non ricorrendo la responsabilità dell'ente quando il fatto dannoso realizza un interesse esclusivo dell'agente o di terzi), l'altro, soggettivo, rappresentato dalla carenza da parte dell'ente di adeguata vigilanza sul rispetto di modelli di organizzazione e gestione conformi a codici di comportamento approvati, idonei a prevenire l'illecito dell'amministratore (o del dipendente)»¹⁵⁵. Il reato deve, dunque, essere commesso nell'interesse e a vantaggio della persona giuridica¹⁵⁶ da un soggetto

¹⁵⁴ Ricorda O. DI GIOVINE, *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di G. LATTANZI, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 5-6, che l'Italia ha dovuto adeguarsi alla «Raccomandazione n. 18 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che sollecitava gli Stati membri a prevedere sistemi di responsabilità delle persone giuridiche, disegnando a tal fine un ampio ventaglio di sanzioni. La l. n. 300/2000 ha così ratificato e dato attuazione alla convenzione OCSE [...] che, all'art. 2, obbligava gli Stati aderenti ad assumere le “misure necessarie [conformemente ai propri principi giuridici] a stabilire la responsabilità delle persone morali” (senz'altro specifiche) per i reati attinenti alla materia che la Convenzione stessa disciplinava».

¹⁵⁵ Cfr. M. TRIMARCHI, *La responsabilità contrattuale e extracontrattuale degli enti collettivi e dei loro organi*, in Id. (a cura di), *Rappresentanza e responsabilità negli enti collettivi*, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 11-12.

¹⁵⁶ In argomento, *ex multis*, cfr. T. GUERINI, *L'interesse o vantaggio come criterio di imputazione dei reati colposi di evento agli enti collettivi. Riflessione a margine del caso Thyssenkrupp*, in *Resp. amm. soc. enti*, (2012), 3, p. 83 ss.

con «funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso»¹⁵⁷.

Ne deriva che una causa di esclusione della responsabilità, ex art. 5, comma 2, si avrà per l'ipotesi in cui l'agente abbia commesso il reato per esclusivo vantaggio proprio o di terzi, assistendosi alla conseguente rottura dello schema dell'immedesimazione organica, con impossibilità di ricondurre all'ente il reato commesso dalla persona fisica¹⁵⁸. In tal caso, invero, si manifesta il differente impatto sussistente tra i due concetti di interesse e vantaggio – finanche a livello processuale in sede di prova¹⁵⁹ – allorché se il primo incarna il reale criterio dal quale discende la possibilità di imputare l'illecito all'ente, il secondo presenta maggiormente l'aspetto di un *quid pluri*

¹⁵⁷ Deve trattarsi di un soggetto che eserciti «un penetrante dominio sull'ente», di modo che l'ente stesso «risulti impegnato dal compimento, da parte del sottoposto, di un'attività destinata a riversarsi nella sua sfera giuridica»: in questi termini *Relazione al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 16, § 3.2.

¹⁵⁸ Sottolinea A. LICASTRO, *L'atto illecito e la sua riferibilità all'ente ecclesiastico*, in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici*, cit., pp. 461-462, che «[...] il ricorso al concetto di immedesimazione organica non può più funzionare quando il soggetto agente, autore materiale dell'illecito, ponga in essere la sua condotta al di fuori dei compiti che l'organizzazione di governo dell'ente gli attribuisce e addirittura contro le finalità da questo perseguite. Non basta quindi che intercorra un semplice rapporto formale personale, tra l'entità collettiva e l'autore dell'illecito, perché l'agire dell'organo possa considerarsi agire dell'ente. Ci deve essere un vero e proprio nesso di causalità tra le competenze esercitate in adempimento delle finalità dell'ente e l'atto illecito, destinato a rilevare come presupposto imprescindibile cui è subordinata la riferibilità della condotta all'ente medesimo».

¹⁵⁹ In questo senso, cfr. Trib. Trani, 11 gennaio 2010, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, XXIII (2010), 2, p. 539, ove si afferma come «il vantaggio possa essere valorizzato, sul piano processuale, precisamente nella formazione della prova della responsabilità dell'ente, quale elemento apprezzabile *ex post* ma dimostrativo del suo interesse *ex ante* e che esso sia destinato a perdere vigore probatorio in presenza della prova positiva di un interesse esclusivo proprio o di terzi presente nella condotta tenuta da parte delle persone indicate nel primo comma dell'art. 5, d. lgs. 231/2001».

inidoneo, di per sé, a far scaturire la responsabilità *ex art.* 5¹⁶⁰. Peraltro, in presenza di un «vantaggio fortuito, non attribuibile alla volontà dell'ente»¹⁶¹, verrebbe poi meno l'osmosi tra fatto commesso e diretta conseguenza della strategia della persona giuridica.

Siffatta lettura sembra ulteriormente avvalorata attraverso un parallelismo con l'art. 12, comma 1, lettera *a*) del d. lgs. 231/2001, laddove si prevede che la sanzione pecuniaria viene ridotta della metà se l'autore ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo. La mera 'fattualità' del vantaggio viene dimostrata, *ad adiuvandum*, anche dalla sussistenza di una incriminazione ad atto compiuto nell'interesse dell'ente con annesso mancato vantaggio o in presenza di un vantaggio minimo; è l'interesse, invero, il requisito minimale per l'illecito, arricchito – eventualmente – e non sostituito dal vantaggio, che resta concetto differente sia dal punto di vista semantico che ontologico¹⁶².

¹⁶⁰ Cfr. *Relazione al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 16, ove si chiarisce che «l'interesse dovrebbe caratterizzare in senso marcatamente soggettivo la condotta della persona fisica, attenendo alla sua sfera psicologica, e sarebbe oggetto di una verifica *ex ante*; mentre il termine "vantaggio" evocerebbe piuttosto un dato di natura oggettiva – l'acquisizione di un beneficio, più o meno immediato, da parte dell'ente – e richiederebbe sempre una verifica *ex post*».

¹⁶¹ Così Cass. pen., Sez. VI, 23 giugno 2006, n. 32627, in *Cass. pen.*, XL-VII (2007), 1, p. 89, ove si aggiunge che «la responsabilità dell'ente è esclusa proprio perché viene meno la possibilità di una qualsiasi rimproverabilità al soggetto collettivo, dal momento che si considera venuto meno lo schema di immedesimazione organica».

¹⁶² Cfr. A. BASSI, T.E. EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 163: «Se si vuole evitare una insanabile contraddizione nella ricordata locuzione dell'art. 12 comma 1 lett. *a*) – come deve farsi in forza del criterio ermeneutico dell'interpretazione utile, secondo cui un enunciato normativo va interpretato nel senso in cui abbia un significato piuttosto che in quello in cui non ne abbia nessuno – deve ritenersi che i sintagmi "interesse" e "vantaggio" non siano usati come sinonimi e deve perciò stimarsi che il secondo termine faccia riferimento alla concreta acquisizione di un'utilità per l'ente, tanto è vero che, secondo la lettera dell'art. 12 cit., il vantaggio deve essere "ricavato" oppure definitivamente non conseguito, ciò che implica in entrambi i casi il riferimento a un risultato raggiunto, sia esso parzialmente positivo [...] oppure negativo [...], ma pur sempre un risultato, cioè un esito defi-

La disposizione *de qua agitur*, relativamente ai soggetti agenti, al comma 1, lettera b) prevede in aggiunta anche quelle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale, attuandosi una quantomai opportuna estensione della categoria di soggetti incriminabili per una sorta di ‘irresponsabilità organizzativa’, considerando anche come gran parte degli illeciti che alimentano la criminalità c.d. ‘di impresa’ siano ascrivibili a *managers* o, comunque, a soggetti strategicamente collocati in una posizione mediana – e purtuttavia in grado di assumere decisioni operative di significativo rilievo – idonee, altresì, a compromettere beni giuridici tutelati dal punto di vista del diritto penale.

Una siffatta scelta legislativa sembra avere il merito di opporsi al rischio di inopportuni scaricamenti verso il basso della responsabilità, tendenti a garantire alle aggregazioni ingiustificati spazi di impunità. Trattandosi, invero, di soggetti non posti in posizione apicale, risulta alquanto complesso rinvenire il nesso di immedesimazione organica; sicché, nei confronti di questi «collaboratori esterni che si trovino, in qualche modo, a perdere parte della loro autonomia in favore dell’ente»¹⁶³, la norma, prudentemente, utilizza come aggiuntivo *link* il criterio della inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, *ex art.* 7, comma 1.

È proprio l’immedesimazione organica, in realtà, che consente di applicare il nesso tra ente e soggetti che se ne pongono come articolazioni, manifestando la volontà *ad extra*¹⁶⁴ e

nito. L’interesse implica invece solo la finalizzazione del reato a quella utilità, senza peraltro richiedere che questa venga effettivamente conseguita e senza richiedere di sapere se essa non venga affatto conseguita».

¹⁶³ Cfr. A. FRIGNANI, P. GROSSO, G. ROSSI, *La responsabilità “amministrativa” degli enti ed i “modelli di organizzazione e gestione” di cui agli artt. 6 e 7 del d. lgs. n. 231/2001*, in *Riv. dir. comm.*, C (2003), 1, p. 186.

¹⁶⁴ Sottolinea, a tal proposito, E. BAURA, *Il principio della colpa e la responsabilità oggettiva*, cit., p. 93, che «nelle fattispecie in cui si possa verificare che la persona fisica è titolare di un ufficio e agì nell’espletamento delle proprie mansioni mediante un atto coerente con le finalità dell’Amministrazione, non esiste nessuna difficoltà ad identificare un caso di immedesimazione organica, al punto da poter qualificare la responsabilità dell’Amministrazione come diretta».

di ritenere, in via presuntiva, (ovviamente *iuris tantum*) sussistente la responsabilità dei medesimi anche in campo penale¹⁶⁵, di modo che l'imputazione di un atto, dei suoi effetti e dell'attività di un organo comporta che questi e la persona giuridica, alla quale l'organo appartiene, rispondano anche degli eventuali danni cagionati a terzi¹⁶⁶. Ed invero – in caso di responsabilità diretta dell'ente, contrariamente alla responsabilità indiretta, ove non ci si trova in presenza di immedesimazione organica bensì di rapporto di rappresentanza – si ritiene superflua la prova della colpa in capo all'ente in quanto considerata sussistente nella volontaria azione del soggetto agente, sicché la colpevolezza dell'azione illegale «è considerata presente non solo quando risulta una volontà attuale, ma anche quando si è di fronte ad una intenzione *virtuale* del soggetto agente, di quella volontà, cioè, che una volta posta in momenti anteriori, e non ritrattata, è ritenuta perdurante nei momenti successivi»¹⁶⁷.

¹⁶⁵ Peraltro, come rilevato nella *Relazione al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 16, § 3.2, «se gli effetti civili degli atti compiuti dall'organo si imputano direttamente alla società, non si vede perché altrettanto non possa accadere per le conseguenze del reato, siano esse penali o – come nel caso del decreto legislativo – amministrative».

¹⁶⁶ Insegnava A. VITALE, *L'ufficio ecclesiastico*, cit., p. 75 – sebbene in funzione di una diversa sfumatura della concezione di personalità giuridica nella Chiesa – che «[...] l'atto che risulta dallo svolgimento di una funzione assume un suo valore obbiettivo, per il fatto di essere rivolto a creare situazioni interessanti la collettività intera o comunque necessarie al perseguimento dei fini istituzionali dell'ordinamento. Esso si stacca, quindi, per così dire, dal suo autore, assume il valore di un'entità formale e non già psicologica, di un dato obbiettivo completamente indipendente, salva espressa possibilità di revoca prevista dal diritto, dalla persona che lo pone in essere».

¹⁶⁷ Così A. RANAUDO, *La responsabilità della pubblica amministrazione ecclesiastica*, in *Apollinaris*, LIV (1981), 1-2, p. 41, il quale precisa che mentre nella responsabilità diretta «l'attore non è tenuto a provare la *volontarietà attuale* del dipendente, lo stesso attore è invece obbligato a dare la prova di tale volontarietà quando è in gioco la responsabilità indiretta (anche se oggettiva) della P.A. per la semplice ragione che [...] qui siamo nel campo della rappresentanza e non in quello del rapporto organico tra il soggetto agente e la P.A. medesima» (ivi, p. 42). Ciò in ragione del fatto che in quest'ultimo tipo di responsabilità «viene a configurarsi un semplice rapporto di rappresentanza e pertanto non può attribuirsi alla P.A. tutto ciò che il soggetto agente effettua

In tal guisa, l'*onus probandi* sembra apparentemente subire, qui, una inversione a carico dell'ente, con non poche critiche avutesi non soltanto in punto di attrito con la presunzione di non colpevolezza costituzionalmente cristallizzata¹⁶⁸, ma anche con la possibilità di configurare una responsabilità di tipo oggettivo¹⁶⁹.

L'ente, per sottrarsi alle sanzioni, dovrà provare – ai sensi del successivo art. 6 della norma *de qua* – di aver posto in essere tutte quelle misure di controllo aventi idonea efficacia esimente¹⁷⁰. Nello specifico, le condizioni da rispettare sono quattro: 1) aver adottato e attuato, prima della commissione del reato, i c.d. MOG (modelli di organizzazione e gestione), idonei a prevenire reati della stessa specie; 2) aver affidato ad un organismo autonomo dell'ente, dotato di propri poteri di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento di tali modelli; 3) accertarsi che gli autori materiali lo abbiano commesso eludendo fraudolentemente i MOG; 4) aver verificato che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo¹⁷¹.

in quanto rappresentante della P.A., ma soltanto ciò che, nel caso specifico, la logica esige e il diritto permette» (*ivi*, p. 41).

¹⁶⁸ Cfr. R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Nel Diritto, Roma, 2018-2019¹⁵, p. 434, ove si evidenzia che «se, da un lato, possono ritenersi rispettati i caratteri della personalità e della colpevolezza della responsabilità dell'ente, dall'altro dubbi residuano sull'impossibilità di considerare conforme al comma 2 dell'art. 27 Cost. l'inversione dell'onere probatorio nel caso di reati commessi dal soggetto in posizione apicale».

¹⁶⁹ Secondo C. BEGUS, *L'azione per il risarcimento dei danni*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, vol. IV, a cura di GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2014, p. 447, «[...] con l'inversione dell'onere si ammette in ogni modo la prova liberatoria e quindi la colpa presenta una specifica valenza, impedendo che si versi in un caso di responsabilità oggettiva, presente solo quando si prescinde radicalmente dalla valutazione dell'elemento soggettivo».

¹⁷⁰ Cfr. G. AITA, S. BOCCUNI, V. STILLÀ, *Le best practices dei protocolli di cui all'art. 6, comma 2b, D. lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. soc. enti*, (2011), 1, p. 257 ss.; G.C. LUCENTE, *Le caratteristiche del modello organizzativo esimente*, in *Resp. amm. soc. enti*, (2011), 1, p. 203.

¹⁷¹ Cfr. F. SGUBBI, *Colpevolezza in/di organizzazione e organismi di vigilanza. Rapporti con il sistema dei controlli societari*, in *Strumenti di corpora-*

Si tratta, come è intuitivo, di un terreno alquanto impervio, soprattutto in punto di frizione con l'art. 27 Cost., laddove il principio di personalità si rivelerebbe «sostanzialmente violato ove la legge, pur non disconoscendo la necessità di un vero e proprio nesso di dominabilità oggettiva e soggettiva tra fatto e soggetto, ne mutilasse irrimediabilmente l'operatività, presumendo [...] la responsabilità anche in mancanza di un accertamento individualizzato»¹⁷². La dottrina non ha esitato a qualificare tale situazione processuale come *probatio diabolica*¹⁷³, in quanto l'ente dovrà dimostrare non solo l'adozione di tutto un *corpus* di misure preventive (quando, poi, l'insufficienza del modello risulta evidente, a valle, dalla già consumata commissione del reato che quei controlli avrebbero dovuto evitare)¹⁷⁴, ma anche la costituzione dell'apposito organismo di vigilanza che, a sua volta, abbia vigilato nonostan-

te governance e responsabilità degli enti ai sensi del d. lgs. n. 231/2001, a cura di F. SGUBBI, D. FONDAROLI, Bononia University Press, Bologna, 2010, p. 12 ss.

¹⁷² Così A. FIORELLA, (voce) *Responsabilità penale*, cit., p. 1295.

¹⁷³ Cfr. R. GAROFOLI, *Op. ult. cit.*, p. 413, ove si osserva che «[...] l'insieme degli elementi concorrenti che compongono la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 6 determina una formulazione normativa farragginosa, che comporta a carico dell'ente una vera e propria *probatio diabolica*: si rimarca, per esempio, la difficoltà di provare che il reato è stato commesso dal soggetto apicale eludendo fraudolentemente i modelli organizzativi e senza che vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organo di controllo. Nel dettaglio, o si verifica effettivamente una censura netta tra il comportamento dei vertici e la condotta virtuosa dell'ente, ma in tal caso è altamente probabile che la persona fisica abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi (se non a danno dell'ente), con conseguente venir meno – prima ancora della colpevolezza – del criterio di imputazione oggettivo; oppure il diaframma fra i vertici e la “condotta di vita” aziendale nasconde in realtà una collusione fra dirigenti e controllori, in cui l'adozione e l'efficace attuazione dei *compliance programs* si rivela essere nient'altro che un'impalcatura di facciata che può dar luogo ad ingiustificate aree di impunità».

¹⁷⁴ Cfr. Trib. Roma. 4 aprile 2003, in *Cass. pen.*, XLIII (2003), 4, p. 2803: «[...] la realizzazione del reato, e dunque il manifestarsi del rischio per evitare il quale sarebbe stato opportuno munirsi antecedentemente di apposito modello, svela i gangli scoperti dell'organizzazione, quelli più esposti alla concretizzazione del rischio-reato». Sicché «il ricorso a criteri meramente ipotetici e prognostici potrebbe risultare poco aderente alla situazione empirica e [...] potrebbe indurre a consacrare l'idoneità di un modello che, in virtù del dato ineliminabile del fatto reato, nascerebbe già viziato».

te l'illecito perpetrato; in più, la non elusione fraudolenta dei modelli *de quibus*.

In realtà si tratta di una inversione, appunto, apparente, giacché proprio in virtù della teoria della immedesimazione organica l'ente risponderà di un fatto proprio, senza alcuna violazione del principio *ex art. 27 Cost.*, poiché l'agente che, nell'ambito delle proprie competenze, pone in essere la condotta o la omissione nell'interesse o vantaggio dell'ente andrà ad operare come organo e non come soggetto distinto dalla persona giuridica stessa¹⁷⁵. È, infatti, il rapporto organico «che consente di ritenere la condotta dell'agente come riferibile all'ente in quanto esplicazione dell'attività di questo: il soggetto, *pur abusando dei propri poteri, agisce, nell'ambito delle sue attribuzioni*, proprio per realizzare i fini dell'ente»¹⁷⁶.

E poiché sarà il riscontro del *deficit* organizzativo a produrre l'imputazione all'ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo, non si avrà neppure inversione dell'*onus probandi*, considerato che rimarrà in capo alla pubblica accusa l'onere di dimostrare il compimento del reato e la sua ascrivibilità in quanto realizzato nell'interesse o a vantaggio dell'ente; a quest'ultimo, come prova a scarico, spetterà pro-

¹⁷⁵ Cfr. E. BAURA, *Il principio della colpa e la responsabilità oggettiva*, cit., p. 107, il quale evidenzia: «[...] la cosiddetta responsabilità oggettiva limitata, consistente nel cambiamento di presunzione che impone al produttore o al preponente l'onere della prova liberatoria non pone altro problema che la verifica della ragionevolezza della presunzione in base alla esperienza comune, ma il dovere di rispondere si basa pur sempre in ultima analisi sul principio della colpa, sia essa provata o presunta. In questo senso, pare ammissibile la responsabilità oggettiva della amministrazione per i danni cagionati dai suoi impiegati nell'esercizio della loro funzione».

¹⁷⁶ Cfr. A. LICASTRO, *L'atto illecito e la sua riferibilità all'ente ecclesiastico*, cit., p. 461. L'A., menzionando una linea dottrinale volta a distinguere l'attività dell'organo che ponga in essere un'attività di carattere privatistico da quella posta in essere in qualità di soggetto personalmente investito – per via sacramentale e giuridica – di funzioni pubbliche nella Chiesa, laddove soltanto nel primo caso sussisterebbe la riferibilità della condotta all'ente, puntualizza: «Se, tuttavia, la condotta dell'agente integra un atto illecito, qualificato come tale dalla legge civile, essa finirà con l'essere attratta nella sfera per prima considerata e risulterà sottoposta alla regola generale che estende all'ente la responsabilità sulla base del rapporto organico» (*ivi*, p. 460).

vare le condizioni liberatorie *ex art. 6, d. lgs. 231/2001*, in linea con uno scenario processuale ordinariamente concepito¹⁷⁷.

In via speculare si pone anche la questione relativa alla natura della responsabilità *de qua*¹⁷⁸ che non si sottrae ad alcune ambiguità di fondo: *in primis* quelle dovute alla qualifica di amministrativa¹⁷⁹ ma che, invece, sembra più avvicinarsi ad

¹⁷⁷ Cfr. Cass. SS.UU., 18 settembre 2014, n. 38343, in *www.rivista231.it*, ove – nell'ambito del caso ThyssenKrupp – si stabilisce che «non si configura un'inversione dell'onere della prova poiché la responsabilità dell'ente si fonda sulla colpa di organizzazione. Il riscontro di tale *deficit* organizzativo consente la piena e agevole imputazione all'ente dell'illecito penale. Grava sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza dell'illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa della *societas* e che abbia agito nell'interesse di questa; tale accertata responsabilità si estende "per rimbalzo" dall'individuo all'ente collettivo, nel senso che vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione dell'uno all'interesse dell'altro [...]. [...] militano a favore dell'ente con effetti liberatori, le previsioni probatorie di segno contrario di cui al d. lgs. n. 231, art. 6 [...]». Nessuna inversione dell'onere della prova è, pertanto, ravvisabile nella disciplina che regola la responsabilità da reato dell'ente, gravando comunque sull'accusa la dimostrazione della commissione del reato da parte di persona che rivesta una delle qualità di cui al d. lgs. n. 231, art. 5, e la carente regolamentazione interna all'ente, che ha ampia facoltà di offrire prova liberatoria». In senso parzialmente analogo, cfr. P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, Giuffrè, Milano, 2010¹¹, p. 805, il quale nota che «alla luce dei principi del processo penale, si ritiene che anche il dubbio sul fatto impeditivo di cui all'art. 6 comporti l'assoluzione dell'ente. Difatti il *quantum* di prova a carico dell'imputato è più leggero rispetto a quello a carico della pubblica accusa».

¹⁷⁸ In argomento si veda G. AMARELLI, *Profili pratici della questione sulla natura giuridica della responsabilità degli enti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, XLIV (2006), 1, p. 151 ss.; V. MAIELLO, *La natura (formalmente amministrativa ma sostanzialmente penale) della responsabilità degli enti nel d. lgs. n. 231/2001: una "truffa delle etichette" davvero innocua?*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, XIV (2001), 3, p. 839 ss.; A.M. STILE, *La natura giuridica della responsabilità dell'ente e i suoi rapporti con la responsabilità individuale*, in *Corporate criminal liability and compliance programs: an overview of the current research*, vol. I, a cura di A.M. STILE, Jovene, Napoli, 2012, p. 37 ss.

¹⁷⁹ Cfr. M. ROMANO, *La responsabilità amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali*, in *Riv. soc.*, XXVIII (2002), p. 398 ss.; G. COCCO, *L'illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, XLVII (2004), p. 116 ss.; G. RUGGIERO, *Brevi note sulla validità della legge punitiva amministrativa nello spazio e sulla efficacia dei modelli di organizzazione nella responsabilità degli enti derivante da reato*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, XVII (2004), p. 989 ss.; G. MARINUCCI, "Socie-

una di tipo penale¹⁸⁰. Tale ultima natura sembra emergere, ad esempio, dal fatto che la sede deputata al suo accertamento è, appunto, quella del giudizio penale, ove l'ente assume la qualifica di imputato, ai sensi dell'art. 35 d. lgs. 231/2001; inoltre ciò pare rafforzato ancor di più dalla natura affittiva delle sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato¹⁸¹, tra i quali sin annovera la confisca obbligatoria con riferimento a tutti i reati presupposto¹⁸².

Proprio la non eccessiva chiarezza del testo normativo ha originato linee di pensiero discordanti: secondo parte della dottrina, la qualifica di amministrativa deriverebbe da un tentativo da parte del legislatore di eludere il dibattito sviluppato in punto di assoggettabilità a sanzioni penali delle persone giuridiche, soprattutto a causa delle supposte ombre di incom-

tas puniri potest": uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, XLV (2002), 4, p. 1201 ss.

¹⁸⁰ In questo senso, G. DE VERO, *Riflessioni sulla natura giuridica della responsabilità punitiva degli enti collettivi*, in *La responsabilità degli enti: un nuovo modello di giustizia punitiva*, a cura di G. DE FRANCESCO, Giappichelli, Torino, 2004, p. 89 ss.; V. MAIELLO, *La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista del penalista*, in *Cass. pen.*, XLIII (2003), 6, p. 1003 ss.; E. MUSCO, *Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive*, in *Dir. giust.*, XXIII (2001), 1, p. 8 ss.; C.E. PALIERO, *Il d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi, societas delinquere (et puniri) potest*, in *Corr. giur.*, XVIII (2001), 7, p. 845 ss. Sul versante giurisprudenziale, si segnala un acuto arresto della Cassazione civile a Sezioni Unite ove – nel ritenere legittimo il cumulo tra responsabilità amministrativa prevista ex art. 187-quinquies d. lgs. 58/1998 in tema di abusi di mercato e la responsabilità da reato ex art. 25-sexies d. lgs. 231/2001 – si stabiliva come non sussistesse la doppia sottoposizione della persona giuridica a illecito amministrativo, in quanto «la sua responsabilità, per come è configurata nel d. lgs. n. 231 del 2001, ricalca [...] nella sostanza, *mutatis mutandis*, la falsariga della responsabilità penale»: *Cass. civ. SS.UU.*, 30 settembre 2009, n. 20936, in *Foro it.*, CXXXIV (2009), 2, c. 3127.

¹⁸¹ Sulla specifica tematica si rinvia a G. FLORA, *Le sanzioni punitive nei confronti delle persone giuridiche: un esempio di "metamorfosi" della sanzione penale?*, in *Dir. pen. proc.*, IX (2003), 11, p. 1399 ss.; C.E. PALIERO, *La sanzione amministrativa come moderno strumento di lotta alla criminalità economica*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, VI (1993), 4, p. 1046 ss.

¹⁸² Cfr. D. FONDAROLI, A. ASTROLOGO, G. SILVESTRI, *Responsabilità "amministrativa" ex d. lgs. n. 231 del 2001 ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, 38 (2012), p. 15 ss.

patibilità con l'art. 27, comma 1, Cost. Non si tratta, invero, di una mera speculazione teorica, giacché dall'una o dall'altra opzione derivano alcune conseguenze sostanziali (valore vincolante dei principi generali ex artt. 25 e 27 Cost.) e processuali (obbligatorietà dell'azione penale ex art. 112 Cost.). Non sono mancate, peraltro, statuizioni volte a configurarla come un *tertium genus* tra le due categorie¹⁸³, sebbene si tratti di una visuale «più attendibile di quella monistica anche se in qualche misura fuorviante per la sua genericità»¹⁸⁴.

Un'ultima questione, direttamente legata all'interrogativo circa la possibile applicabilità della norma *de qua* al settore *non-profit* è quella, appunto, degli enti destinatari delle disposizioni. Il d. lgs. in esame non si riferisce più, in via generica, alle persone giuridiche, bensì agli enti (l'art. 1, comma 2, parla di «enti forniti di personalità giuridica» e di «società e associazioni anche prive di personalità giuridica»; il comma 3 esclude dall'applicazione della norma «Stato e altri enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici ed enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale»)¹⁸⁵; tuttavia, il problema sembra sussistere per i soggetti esentati. In merito agli enti che

¹⁸³ Cfr. Cass. Sez. VI, 18 febbraio 2010, n. 27735, in *Cass. pen.*, LI (2011), 5, p. 1880: «Il d. lgs. n. 231 del 2001 ha introdotto un *tertium genus* di responsabilità rispetto ai sistemi tradizionali di responsabilità penale e amministrativa, prevedendo una autonoma responsabilità dell'ente in caso di commissione, nel suo interesse o vantaggio, di uno dei reati espressamente elencati nella sezione III da parte di un soggetto che riveste una posizione apicale, sul presupposto che il fatto reato è fatto della società, di cui essa deve rispondere».

¹⁸⁴ Così E. AMODIO, *Prevenzione del rischio penale di impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, in *Cass. pen.*, XLV (2005), 1, p. 322. Di avviso contrario G. CAPUTO, *Op. cit.*, pp. 851-852, a giudizio del quale tale soluzione «se da un lato consente di estendere a questo settore le garanzie previste dal diritto penale (ovviamente nei limiti in cui sono compatibili con la natura metaindividuale dei destinatari delle sanzioni) dall'altra consente di ritenere la compatibilità di quei profili della disciplina che sembrano essere in contrasto con taluni principi costituzionali».

¹⁸⁵ *Ivi*, p. 855, ove si specifica che «tale inevitabile scelta, se da un lato sembra consentire di ricomprendere le eterogenee categorie di realtà collettive destinatarie della disciplina sulla responsabilità da reato, dall'altro, proprio in considerazione della sua voluta genericità, ha contribuito al sorgere di dubbi circa l'individuazione dei suoi destinatari».

svolgono funzioni aventi un rilievo costituzionale, occorre ribadire come tale attributo si presti a convogliare un insieme molto ampio di attività, come quella sanitaria, di beneficenza, di istruzione *et similia*.

A causa di tale fattispecie aperta è prevalsa, in dottrina, quella tesi volta a restringere l'esenzione agli organi esplicitamente indicati in Costituzione, con una scelta che sembra compatibile con la funzione di salvaguardia di alcune libertà fondamentali, rispetto, da un lato, a indebite compressioni che scaturirebbero dall'applicazione delle sanzioni previste nel d. lgs. 231/2001, e, dall'altro, a strumentalizzazioni a fini politici delle forme di responsabilità penale dell'ente¹⁸⁶. Così ragionando, nell'elenco dei soggetti esclusi parrebbero rientrare anche gli enti ecclesiastici, i quali, oltre a svolgere una funzione di indubbio rilievo costituzionale (in attuazione della libertà religiosa), trovano una specifica menzione nell'art. 20 Cost¹⁸⁷.

E però una tale soluzione non sembra trovare unanime accoglimento in dottrina e, anzi, sembra farsi ancor più complessa allorquando si ragioni in termini di *non profit* e delle complessità sottese ad inquadrare il perimetro entro cui convogliare lo svolgimento delle attività c.d. 'diverse' rispetto a quelle istituzionali degli enti religiosi¹⁸⁸.

¹⁸⁶ Cfr. F.C. BEVILACQUA, *I presupposti della responsabilità da reato degli enti*, in *I modelli organizzativi ex d. lgs. 231/2001. Etica d'impresa e punibilità degli enti*, a cura di C. MONESI, Giuffrè, Milano, 2005, p. 129, ove si sottolinea che «l'applicazione [...] di sanzioni interdittive a tale tipologia di soggetti giuridici rischierebbe di contrastare con le libertà civili garantite dalla Costituzione [...]». Inoltre, con la loro inclusione nel decreto, si sarebbe corso il rischio di una strumentalizzazione a fini politici della nuova responsabilità, il rischio di un utilizzo distorto del diritto (penale, para-penale o sanzionatorio-amministrativo che sia), in funzione di strumento di controllo politico».

¹⁸⁷ In argomento, cfr. M. RICCA, *Art. 20 della Costituzione ed enti religiosi. Anamnesi e prognosi di una norma "non inutile"*, in AA.VV., *Studi in onore di Francesco Finocchiaro*, vol. II, CEDAM, Padova, 2000, p. 1537 ss.

¹⁸⁸ Si rammenti, sul punto, Cons. Stato, Sez. III, parere 8 ottobre 1991, in *Quad. dir. pol. eccl.*, III (1995), 3, p. 715: «Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, alle leggi dello Stato, concernenti tali attività, e al regime tributario previsto per le medesime».

4. *Responsabilità penale delle persone giuridiche e universo del non profit: un abbinamento plausibile?*

In linea tendenziale, in considerazione della complessiva struttura del d. lgs. 231/2001 – la cui primaria finalità era reprimere fenomeni criminali con risvolti economici – i soggetti maggiormente interessati alla nuova disciplina sono stati identificati con le società commerciali, giacché atte a perseguire finalità lucrative, con la conseguenza di una pacifica esclusione degli enti operanti nel settore *non profit* in quanto privi di intenti speculativi e del carattere della imprenditorialità¹⁸⁹, nonostante non fossero mancate alcune voci in senso contrario, orientate ad una loro assoggettabilità a causa di una non esplicita esclusione in loro favore e della loro variegata natura che li rende inidonei ad essere conglobati in categorie troppo stringenti¹⁹⁰.

In realtà, la necessità di fini di lucro o di carattere imprenditoriale non pare idonea a sottrarre gli enti *non profit* dal sistema preventivo e sanzionatorio del d. lgs. in oggetto, sebbene quest'ultimo sia orientato, per sua *ratio*, a colpire il fine del

¹⁸⁹ Cfr. A. MORACE PINELLI, *Il problema della configurabilità della responsabilità oggettiva delle diocesi e degli ordini religiosi per gli abusi sessuali commessi dai loro chierici e religiosi*, in *Ius Ecclesiae*, XXXII (2020), 1, p. 108, il quale così sintetizza: «Il sicuro rilievo del profilo utilitaristico ci pare debba indurre ad escludere che la responsabilità oggettiva possa configurarsi in presenza di soggetti che perseguono finalità “altruistiche” [...] e, più precisamente, solidaristiche, in attuazione del dovere inderogabile sancito dall'art. 2 Cost.». In tal senso cfr. F. D'ARCANGELO, *Fondazioni ed associazioni nel disegno sistematico del d. lgs. 231/2001*, in *Resp. amm. soc. enti*, (2007), 4, p. 71 ss.; L.D. CERQUA, *I destinatari della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti*, in *Dir. prat. soc.*, X (2004), p. 6 ss.

¹⁹⁰ Osserva G. LO CASTRO, *Decisioni della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione in tema di enti ecclesiastici*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, (1989), 1, p. 521, che «l'esperienza giuridica [...] conosce da tempo, e sempre più conoscerà in futuro, enti svolgenti attività composite, che esprimono un diverso loro atteggiarsi, un diverso modo d'essere nell'ordinamento: ora avente rilievo pubblico, ora privato; ora serbandosi coerente e consono con gli interessi originari (ad esempio di natura ecclesiastica) che diedero vita al fenomeno entitativo; ora in tutto, in parte, [...] allontanandosi da essi. Porre l'alternativa: l'ente o è ecclesiastico o è di altra natura; o è pubblico o è privato; e via dicendo, non rispecchia il dato sociale, non ha senso».

profitto¹⁹¹. Se, invero, «il punto di contatto tra enti ecclesiastici e *non profit* è l'esclusione del lucro soggettivo»¹⁹², in argomento potrebbe mutuarsì quanto stabilito in relazione all'ente ecclesiastico imprenditore¹⁹³ e precipuamente al criterio del metodo economico¹⁹⁴.

¹⁹¹ Su questo aspetto, cfr. F. PUIG, *Actividades punibles y vigilancia episcopal ante la responsabilidad penal de los entes eclesiales*, in *Ius Canonicum*, LXII (124), 2022, p. 594, il quale chiarisce che – nonostante sia «muy obvio que las actividades propiamente eclesiales no son actividades de empresa [...] ni como actividad material ni como forma de organización, no obstante los entes eclesiales desplieguen actividades económicas [...]» – «las relaciones organizativas internas de la empresa – la relación de dirección de la empresa como una unidad y la relación de vigilancia de la dirección sobre los empleados – determinan una predisposición mayor o menor en la prevención de ilícitos graves. La imputación penal de la empresa responde al mal funcionamiento de esas relaciones, ya sea cuando los directivos por sí mismos se sirven de la empresa para causar daños o si, faltando a sus deberes de vigilancia y control, facilitan que los empleados cometan un delito».

¹⁹² Cfr. M. TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2010⁵, p. 254.

¹⁹³ Cfr. Cass. SS. UU., 11 aprile 1994, n. 3353, in *Dir. eccl.*, CVI (1995), 2, p. 463: «[...] un istituto d'istruzione gestito da una congregazione religiosa può essere considerato imprenditore quando, oltre agli altri requisiti di cui all'art. 2082 c.c., agisca con "metodo economico", ovvero con il perseguire il tendenziale pareggio tra costi e ricavi, non inerendo alla qualifica di imprenditore l'esercizio di attività allo scopo di produrre ricavi eccedenti i costi». In argomento cfr. M. PARISI, *L'ente ecclesiastico imprenditore. Legislazione bilaterale e diritto comune nella disciplina normativa delle attività di impresa dell'ente religioso*, in *Arch. giur.*, CLIII (2021), 1, p. 105 ss.

¹⁹⁴ Spiega A. FUCCILLO, *Enti ecclesiastici e impresa commerciale: finalmente un binomio compatibile!*, in *Dir. eccl.*, CVI (1995), 2, pp. 474-475: «Il fatto che l'ente ecclesiastico abbia come fine principale quello di religione o di culto [...] non impedisce che il medesimo ente possa assumere la qualità di "imprenditore commerciale", purché beninteso risultino verificate le due condizioni che tale qualifica presuppone, e cioè: che l'ente agisca almeno con il criterio di "economicità" [...]; che le attività integrino una di quelle indicate nell'art. 2195 c.c.». L'A. sottolinea come l'ordinamento italiano preveda «una certa fungibilità tra le strutture per il perseguimento delle finalità più svariate, consentendo ad enti di diversa natura di esercitare attività economiche pur mantenendo inalterata la loro forma giuridica». Cfr. anche G. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale. I. Diritto dell'impresa*, Utet, Torino, 2003, p. 37, il quale avverte che «nulla si oppone [...] a che si affermi chiaramente che requisito minimo essenziale dell'attività d'impresa è l'economicità della gestione e non lo scopo di lucro».

L'ente che agisce perseguendo un fine di lucro quantomeno di carattere oggettivo¹⁹⁵ sembrerebbe di per sé idoneo ad essere soggetto all'iscrizione della responsabilità amministrativa o penale la quale, al pari di altre tipologie di procedure attinenti alla fase patologiche della persona giuridica, – *id est* gli accertamenti sullo stato di insolvenza – refluirebbe «direttamente solo sul segmento propriamente economico-imprenditoriale dell'attività dall'ente stesso esercitata, senza quindi comprimere la sua identità giuridica e in alcun modo impedirgli lo svolgimento delle attività di natura confessionale»¹⁹⁶.

Peraltro, gli enti non aventi finalità lucrativa potrebbero prestarsi, più degli altri, a creare vere e proprie zone di immunità¹⁹⁷, al punto che la dottrina più accorta non ha mancato di osservare come «spesso le forme predisposte per il raggiungimento di scopi ideali o altruistici sono utilizzate con intenti speculativi e sviate dal loro corso istituzionale, per lucrare un vantaggio indebito dalle agevolazioni o dalle immunità a quelle forme connesse [...]»¹⁹⁸.

Da quanto osservato emerge come l'obiettivo del legislatore sembri essere stato quello di contrastare l'utilizzo di struttu-

¹⁹⁵ Cfr. Cass. Sez. lav., 19 agosto 2011, n. 17399, in A. FUCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Giappichelli, Torino, 2018², p. 144: «Il fine spirituale comunque altruistico perseguito dagli enti religiosi non pregiudica il carattere dell'imprenditorialità dei servizi da essi resi, qualora questi ultimi vengano organizzati in modo che i compensi percepiti siano adeguati ai relativi costi. [...] ai fini della valutazione del carattere imprenditoriale di un'attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o servizi, rimangono giuridicamente irrilevanti sia il perseguimento non di uno scopo di lucro, sia il fatto che i proventi siano destinati ad iniziative connesse con gli scopi istituzionali dell'ente».

¹⁹⁶ Così Trib. Roma, Sez. fall., 30 maggio 2013, n. 432, in *Quad. dir. pol. eccl.*, XXII (2014), 3, p. 956.

¹⁹⁷ Cfr. *Relazione al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 20, §4, ove si evidenzia, a proposito di enti aventi finalità non lucrativa, che «da un punto di vista di politica legislativa, dal momento che si tratta dei soggetti che, potendo più agevolmente sottrarsi a controlli statali, sono a maggior rischio di attività illecite ed attorno ai quali appare dunque ingiustificato creare vere e proprie zone di immunità».

¹⁹⁸ Così P. PICOZZA, *Gli enti ecclesiastici: dinamiche concordatarie tra innovazioni normative e disarmonie del sistema*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, XII (2004), 1, p. 179.

re organizzate di ogni tipo, ai fini della commissione di illeciti, introducendo uno schema di responsabilità mirato a punire l'organizzazione complessa, prescindendo dalla qualifica formale e identificabile come soggetto distinto dalla persona fisica autrice del reato, individuabile autonomamente come centro di imputazione del reato¹⁹⁹. Si evince, allora, la rilevanza dell'attività concretamente svolta dall'ente rispetto alla forma esterna²⁰⁰, la prevalenza dell'effettività²⁰¹ nell'ottica di quella che la dottrina ha definito una 'despecializzazione funzionale'²⁰².

¹⁹⁹ Rileva G. LENER, *La responsabilità giuridica degli enti morali. Profili comparatistici*, in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici*, cit., p. 209, nota 172, come tale ragionamento valga «a maggior ragione allorché tali enti esercitino attività imprenditoriali [...] sotto forma di attività strumentali a quella fondativa *non profit*, ovvero esercitino *in toto* attività imprenditoriali. [...] la disciplina del d. lgs. 231/2001 risulta compatibile anche con gli enti qualificabili del “terzo settore” ai sensi del d. lgs. 117/2017, attesa la natura speciale di detta ultima disciplina che, fondandosi su presupposti applicativi peculiari in senso formale e gestionale in capo agli enti da essa interessati, non ne snatura la struttura, conservandone la rispondenza alle categorie civilistiche e ordinarie già note e, dunque, l'idoneità a divenire soggetti passivi della responsabilità penale [...]».

²⁰⁰ La prevalenza del dato fattuale rispetto a quello nominale viene ben spiegata da G. LEZIROLI, *Il riconoscimento degli enti ecclesiastici*, Giuffrè, Milano, 1990, p. 26: «[...] è “fine” tutto ciò che si concreta in “attività” di religione o di culto e non altro. Non si debbono intendere, quindi, i principi dell'ente, di natura religiosa o giuridica, propri, il più delle volte, dell'ordinamento canonico o della teologia cattolica, ma tutto ciò che, pur partendo da essi, trova concretezza in attività: la legge vuole controllare le azioni che possono compiere gli enti. Evidentemente il termine “attività” è riduttivo rispetto all'altro termine “fini”, ma si può comprendere, perché allo Stato, in questo caso, non interessano i problemi speculativi, mèta o pregiudiziali, ma solo tutto quanto si traduce in atto: le attività, per l'appunto».

²⁰¹ Cfr. A. FUCILLO, *Gli enti religiosi nel “terzo settore” tra la nuova impresa sociale e le società di benefit*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, XXVI (2018), 2, p. 345, il quale osserva come «tutta la disciplina del c.d. “terzo settore” è oramai densa di organizzazioni che comunque agiscono nel mercato dei beni e servizi anche se a volte sfuggono alle regole della pura competizione per via dei fini meritori che perseguono».

²⁰² Cfr. A. FUCILLO, *Gli enti ecclesiastici e le ONLUS. Considerazioni su forme organizzative e despecializzazione funzionale*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, VII (1999), 1, p. 240, il quale parla di una «piena fungibilità delle strutture predisposte, anche per il raggiungimento di finalità solidaristiche, non ostando l'indubbia predisposizione di alcune strutture all'esercizio di attività ten-

Si tratta di un approccio teorico condivisibile e del tutto in linea con il dato empirico che evidenzia come «nella concretezza delle relazioni giuridiche ed economiche l'esercizio da parte degli enti ecclesiastici-religiosi di attività diverse da quelle tipicamente religioso-culturali – e in particolare di attività imprenditoriali – costituisce un dato frequente e di tutto rilievo, tale da porre in crisi il concetto di ente religioso civilmente riconosciuto (ovverossia la rigida delimitazione di ambiti operativi che in ragione del dato normativo esso recherebbe con sé) e, talora, da alimentare il ben noto prodursi di fenomeni di distorsione della finalità istituzionale religioso-culturale»²⁰³.

Discostarsi da una simile visione equivarrebbe, perciò, a misconoscere la complessità delle articolazioni delle persone giuridiche²⁰⁴, tradendo lo spirito stesso della norma, che ha trovato ragion d'essere proprio nell'esigenza di punire i soggetti diversi dalle persone fisiche autrici del reato e che hanno tratto vantaggio dai reati posti in essere nel loro interesse, da intendersi in senso oggettivo, come «proiezione finalistica della condotta, riconoscibilmente connessa alla condotta

denzialmente diverse», parlando di veri e propri «veicoli giuridici neutri cui attribuire, caso per caso, singole configurazioni di specie». Cfr. anche ID., *La teoria dell'ecclesiasticità funzionale supera la "prova" del fisco!*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, XII (2004), 3, p. 637 ss.; ID., *Esiste allora l'ecclesiasticità funzionale?*, in *Dir. eccl.*, CXIV (2003), 2, p. 244 ss.

²⁰³ Così G. D'ANGELO, *Fattore religioso e Costituzione economica. A proposito di enti ecclesiastici-religiosi e impresa sociale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, 9 (2022), p. 15, il quale rileva che «[...] è tutt'altro che trascurabile il rischio che l'attuazione della sussidiarietà viri sempre più decisamente verso logiche produttivistiche e competitive, che hanno l'effetto di compromettere il più genuino orientamento finalistico dei suoi attori religiosamente connotati».

²⁰⁴ Osservava M. TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 209-210, che «la persona giuridica ha una maggiore capacità di articolazione, una più variegata presenza nell'ambito dell'ordinamento giuridico, per comprendere la quale in diritto ecclesiastico non bastano i riferimenti confessionali [...] quanto i precedenti e l'evoluzione storica, tenuto altresì conto che ciò che bisogna costantemente riguardare, più che il *nomen iuris*, è l'effettiva attività che gli enti esercitano nel nostro ordinamento, senza alcun aprioristico riferimento alla loro natura giuridica [...]».

medesima»²⁰⁵ e con una finalità che è la potenza insita in essa di produrre, in determinate circostanze, determinate ripercussioni, e non come elemento psicologico che muove l'azione consapevole del soggetto a beneficio della persona giuridica²⁰⁶.

Un incauto sovraccarico di tale concetto con risvolti volontaristici, peraltro non richiesti dallo spirito della norma²⁰⁷, veicolerebbe non soltanto una visione distorta della *ratio* sottesa alla responsabilità degli enti – legandola ad una rappresentazione soggettiva che renderebbe più complesso l'accertamento dell'azione compiuta nell'interesse della persona giuridica – ma, cosa ancor più rilevante, lascerebbe all'esterno del cono d'ombra del giuridicamente tutelato tutti quei reati di tipo colposo, *id est* fattispecie di colpa incosciente della cui matrice si riveste la maggior parte degli illeciti commessi da enti collettivi²⁰⁸, pur non mancando casi di colpa cosciente che assorbirebbero sia i criteri dell'interesse che del vantaggio (basti pensare ai casi di soggetti apicali di società i quali – al fine di evitare eccessivi costi di gestione nell'ambito di attività di impresa – non ottemperino alle procedure di messa in sicurezza

²⁰⁵ Cfr. D. PULITANO, *La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri di imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, XLV (2002), 2, p. 425.

²⁰⁶ In questo senso N. SELVAGGI, *Infortuni sul lavoro e interesse dell'ente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, XXIII (2010), 3, p. 512 ss.

²⁰⁷ Rileva G. DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione*, cit., p. 37, nota 194, che «l'oggetto del dolo richiesto ai fini della configurabilità dell'illecito amministrativo dovrebbe ricomprendere anche la consapevolezza di agire nell'interesse dell'ente ed avere, quindi, una portata più ampia di quella del dolo del reato-presupposto: nell'economia della fattispecie a struttura complessa su cui si fonda la responsabilità della *societas*, esso costituirebbe una sorta di dolo specifico, in quanto non sarebbe necessario, come già detto, che quell'interesse si traduca poi in un vantaggio concreto. Qui non sarebbe neppure richiesta l'intenzione di perseguire un interesse dell'ente, ma sarebbe sufficiente la rappresentazione in termini di possibilità del conseguimento di un vantaggio».

²⁰⁸ Cfr. T. VITARELLI, *Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, LII (2009), 3, p. 706, la quale parla del «consueto originare della colpa da condotte inconsapevolmente negligenti e imprudenti, o da valutazioni inadeguate del rischio».

dei macchinari d'opera, dal cui malfunzionamento scaturiscono incidenti sul lavoro)²⁰⁹.

Invero, una interpretazione del concetto di interesse nel senso oggettivo – scevro da connotazioni psicologiche – consente di risolvere, seppur in linea teorica ed evitando una inopportuna miopia circa le evidenti difficoltà in sede applicativa²¹⁰, le aporie insite nella compatibilità tra i criteri di imputazione suddetti e i reati a matrice colposa, posto che sia l'interesse che il vantaggio sembrano essere figure strutturate e modellate in concreto per la criminalità del profitto, ossia per una platea di reati squisitamente dolosi; tanto più che la dottrina non ha mancato di sottolineare come «l'immaginare che un fatto (illecito) non voluto dall'autore si possa dire commesso nell'interesse di qualcun altro appare una contraddizione in termini»²¹¹.

La promulgazione del Codice del terzo settore non pare, perciò, ostativa all'estensione della normativa in esame anche agli enti *non profit*; l'art. 30 del CTS afferma, in merito, che «l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d. lgs. 231/2001

²⁰⁹ Ad avviso di C. SANTORIELLO, *Violazioni delle norme antinfortunistiche e reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società*, in *Resp. amm. soc. enti*, (2008), 1, p. 174, «nel caso di condotta illecita improntata ad un atteggiamento soggettivo di colpa cosciente, se certo risulta estraneo alla volontà del soggetto agente il verificarsi dell'infortunio, non altrettanto può dirsi con riferimento alla condotta di violazione delle prescrizioni cautelari, la cui inosservanza assai di frequente è determinata dalla decisione di evitare che la società ne sopporti i costi economici necessari per il relativo adempimento».

²¹⁰ Cfr. G. DE SIMONE, *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione*, cit., p. 41, nota 217: «Il perseverare del legislatore in una certa opinione non vale di per sé stesso ad escludere eventuali lacune o incongruenze della vigente normativa [...]. E il problema del rispetto del principio di legalità si pone, in questo caso, soprattutto per l'interprete, che non è autorizzato a interpretare analogicamente (*in malam partem*) le disposizioni che individuano i presupposti della responsabilità *ex crimine delle societates*».

²¹¹ Cfr. A. ALESSANDRI, *Reati colposi e modelli di organizzazione e gestione*, in *Analisi giur. econ.*, VIII (2009), 2, p. 342.

qualora risultino applicabili»²¹². Sul punto non traggano in inganno le perplessità suscitate dall'inciso «qualora applicabili»: infatti, vuoi che il legislatore abbia utilizzato tale cautela in via solo tautologica – riferendosi alla circostanza che il d. lgs. 231/2001 troverà applicazione solo ove si verifichino i reati-presupposto – vuoi che sia stata operata un'esonazione implicita, specie con riguardo agli enti religiosi civilmente riconosciuti, il dato certo è che l'attuale tendenza è nettamente a favore della applicabilità della normativa, soprattutto in quanto i rischi di commissione di alcuni reati da parte degli enti *non profit* risultano in percentuale molto elevati, in special modo nel caso in cui questi ricevano sovvenzioni pubbliche instaurando relazioni con enti di natura pubblicistica²¹³.

Ulteriore prova di tale *trend* proviene dalla Delibera n. 32/2006 da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in materia di affidamento di servizi a enti del Terzo settore e alle cooperative sociali, ove si stabilisce la necessità, per le stazioni appaltanti, di verificare l'osservanza, da parte degli organismi *non profit*, delle disposizioni ex d. lgs. 231/2001, imponendo ad essi di dotarsi dei MOG deputati alla vigilanza sul funzionamento di tale modello.

²¹² La disposizione in oggetto ricalca pedissequamente l'art. 10 del d. lgs. n. 112/2007 in tema di impresa sociale. A questo proposito – rileva A. FUCILLO, *Gli enti religiosi nel mercato dei beni e dei servizi*, in *Enti religiosi e riforma del non profit*, cit., p. 50 – che «è necessario che l'attività di controllo da parte dell'organo interno sia limitata alle sole attività d'interesse generale non potendo estendersi anche alle finalità statutarie dell'ente religioso. L'ordinamento giuridico non può infatti interferire con la speciale struttura dell'ente ecclesiastico, la quale [...] è riconducibile agli ordinamenti religiosi».

²¹³ Cfr. D. FONDAROLI, A. ASTROLOGO, G. SILVESTRI, *Responsabilità "amministrativa" ex d. lgs. n. 231 del 2001 ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti*, cit., p. 20, ove si nota come – sebbene gli enti *non profit* siano «privi di finalità lucrativa e la loro attività sia carente del carattere della imprenditorialità» e nonostante «la necessità di tali connotati [...] sembra doversi evincere dal sistema sanzionatorio e dai meccanismi riparatori contemplati dal d. lgs. n. 231 del 2001, orientati a colpire il fine di profitto in senso economico» – nondimeno «è innegabile che nessun espresso indice normativo neppure attraverso il rinvio implicito ad una qualche norma di chiusura, consente di considerare tale parametro prevalente sul dato testuale, sicché in detta prospettiva anche gli enti *no-profit* dovrebbero ricadere nello specchio di applicazione della disciplina *de quom*».

5. *Enti religiosi e accountability ex d. lgs. 231/2001. Riflessioni a margine di una indistinzione tra aspetto fisiologico e patologico*

Resta, a questo punto, un interrogativo: data per legittima l'estensione del d. lgs. 231/2001 al c.d. terzo settore, può dirsi lo stesso per gli enti religiosi, in caso di reati commessi da soggetti con funzioni apicali? Se riguardo al *non profit* si oscilla tra il brocardo *'ubi lex noluit tacuit'* e l'esigenza di interpretare estensivamente la norma, qui si assiste a un silenzio netto del legislatore, sicché gli enti ecclesiastici non vengono mai menzionati tra i soggetti destinatari della disciplina sulla responsabilità delle persone giuridiche, ex art. 1 della norma in esame. La dottrina prevalente riconosce in capo ai singoli enti ecclesiastici gli elementi previsti per configurarne la responsabilità penale ai sensi del d. lgs. 231/2001, in quanto la finalità religiosa non è presa in considerazione quale parametro di esclusione, nonostante l'indubbio valore costituzionale²¹⁴.

Invero, se slegata da un quadro organico di legalità costituzionale, la valorizzazione del carattere estensivo di istanze motivate dal fattore religioso rischierebbe di «accentuare l'ambivalenza di quest'ultimo, massimizzandone la tensione dialettica interna (tra le dimensioni individuale e collettiva), e rischiando di favorirne un uso distorto e strumentale»²¹⁵.

Situazione diversa sembra, invece, quella degli enti centrali della Chiesa²¹⁶, i quali beneficiano di una doppia esclusione: quella in virtù della natura di enti pubblici in Stati esteri, ex

²¹⁴ Cfr. R. BORSARI, *La responsabilità da reato degli enti in cerca d'autore*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, XXV (2012), 1-2, p. 113 ss.

²¹⁵ Così G. D'ANGELO, *Prospettive evolutive del diritto ecclesiastico e dinamica della legalità costituzionale tra questioni di principio e riforme "di settore"*, in *Dir. Rel.*, XIII (2018), 2, p. 65, il quale sottolinea come «[...] mentre la messa in valore di questo potenziale innovativo risponde ad ineludibili indicazioni costituzionali occorre nel contempo essere avvertiti del fatto che esso stesso può rischiare di rimettere in discussione la legalità costituzionale complessiva ovverossia, nello specifico, l'atteggiamento che l'ordinamento giuridico profano è tenuto a mantenere nei confronti del fattore religioso in modo da salvaguardare l'autonomia dei rispettivi ordini [...]».

²¹⁶ Cfr. Trib. Roma, Sez. I, 19 febbraio 2002, in *Quad. dir. pol. eccl.*, X (2002), 3, p. 648, nel senso che «la qualifica deve fare riferimento ad elemen-

art. 4 d. lgs. 231/2001, e quella ex art. 11 del Trattato lateranense, che vieta ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (fermo, però, l'assoggettamento alla nuova normativa vaticana in tema di responsabilità delle persone giuridiche dipendente da reato, ex l. VIII del 2013). In realtà, l'oggettiva rilevanza costituzionale del fine di religione o di culto, ex art. 16 della l. 222/1985²¹⁷, consentirebbe di annoverare l'attività degli enti ecclesiastici in quelle esimenti previste dall'art. 1, n. 3, d. lgs. 231/2001, a meno di non operare una limitazione alle sole confessioni religiose e non anche agli enti che si pongono come «tassello essenziale della struttura reticolare dei rapporti Stato-chiese e, insieme, fattore performante, di tenuta e stabilizzazione del sistema concordatario nella sua interezza»²¹⁸; insegna autorevole dottrina, invero, che «quello che caratterizza molti organismi collegati a un ordinamento confessionale è il fatto che l'ordinamento complessivo realizza, attraverso di loro, le sue finalità istituzionali»²¹⁹.

In base a tale considerazione, parte della dottrina ha ritenuto che gli enti ecclesiastici – o almeno quelli riconosciuti ad effetti civili – andrebbero esentati *toto cœlo*, tenendo conto delle ripercussioni negative che le sanzioni e le misure cautelari potrebbero avere sulla libertà religiosa, alterando, così, delicati equilibri costituzionali e dovendosi, invece, prediligere, nel caso di illeciti commessi da soggetti apicali dell'ente, la

ti certi e predeterminati così da realizzare un procedimento di individuazione oggettivo non modificabile a seconda delle esigenze del momento [...]».

²¹⁷ Sul punto, si rammenta quanto statuito da Cons. Stato, Sez. I, 2 novembre 2009, n. 2750, in *Foro amm. CdS*, (2009), 11, p. 2649, ad avviso del quale il requisito previsto dall'art. 16 della l. n. 222/1985 «deve essere attentamente valutato, caso per caso, e riconosciuto ricorrente quando in concreto siano “essenzialmente” perseguite le attività esplicate nella tipologia prevista dallo stesso art. 16, attività che per l'avvenuta evoluzione dei concetti di “religione e di culto” può essere più largamente intesa, purché sia sempre prevalentemente riconducibile alle peculiari finalità (religiose) perseguite dalla Chiesa».

²¹⁸ Cfr. M.C. FOLLIERO, *Enti ecclesiastici tra continuismo e ristrutturazioni: statuto giuridico, visioni e narrazioni*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, XXII (2014), 2, pp. 351-352.

²¹⁹ Così A. VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, Giuffrè, Milano, 2005¹⁰, p. 320.

sola responsabilità individuale, con un sostanziale regresso in punto di acquisizioni teoriche a livello canonico²²⁰. Si tratta, a ben vedere, di una soluzione troppo sbrigativa, che crea uno spazio esteso di elusione della funzione di politica penale scelta dal legislatore²²¹.

Non peregrina potrebbe risultare una soluzione intermedia, secondo quella che in dottrina, facendo riferimento agli enti della Chiesa cattolica, è stata appellata come teoria del ‘doppio binario’²²²: occorrerebbe distinguere, per l’applicazione del d. lgs. 231/2001, tra enti della costituzione gerarchica della Chiesa, ex art. 2, l. 222/1985 (diocesi, parrocchie *et similia*) ed enti residuali, laddove unicamente nel primo caso (sostanzialmente le persone giuridiche pubbliche ecclesiastiche) parrebbero soddisfatti i parametri richiesti ai fini dell’esenzione, cioè l’espressione di valori di rilievo costituzionale, *rectius* fini di religione e di culto, i quali – come è stato di recente osservato – rispondono «prevalentemente all’esigenza di qualificare

²²⁰ In tal senso A. BETTETINI, *Le attività dell'ente ecclesiastico a confronto con la normativa civile. Profili problematici*, in *L'ente ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato*, a cura di P. CLEMENTI, L. SIMONELLI, Giuffrè, Milano, 2015, p. 423, ad avviso del quale «la rilevanza negativa che l'applicazione di sanzioni ad enti confessionali può avere sulla libertà di culto e di religione suscita, anche a livello internazionale, preoccupazione, sicché si ritiene preferibile che atti illeciti commessi da appartenenti – anche in posizione di vertice – ad una confessione religiosa a vantaggio della stessa o di un suo ente siano perseguiti solo mediante sanzioni a carico del singolo, senza adottare misure che comportino una responsabilità della confessione in quanto tale».

²²¹ Come sancito da Cass. pen., Sez. II, 21 luglio 2010, n. 28699, in *www.rivista231.it*, «[...] supporre che basti – per l'esonero dal d. lgs. n. 231 del 2001 – la mera rilevanza costituzionale di uno dei valori più o meno coinvolti nella funzione dell'ente è opzione interpretativa che condurrebbe all'aberrante conclusione di escludere dalla portata applicativa della disciplina un numero pressoché illimitato di enti operanti non solo nel settore sanitario, ma in quello della informazione, della sicurezza antinfortunistica e dell'igiene del lavoro, della tutela ambientale e del patrimonio storico e artistico, dell'istruzione, della ricerca scientifica, del risparmio e via enumerando valori (e non 'funzioni') di rango costituzionale».

²²² Sul punto, cfr. M. FERRANTE, *Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del terzo settore*, cit., p. 180 ss.

soggettivamente un dato ente e circoscrivere l'ambito di rilevanza del suo vincolo confessionale»²²³.

E però, sussisterebbe un'ulteriore distinzione da operare anche all'interno di tale ultima categoria: invero, specie per le parrocchie, si rivela tutt'altro che infrequente la circostanza per cui esse possano esercitare – sebbene confinato al segmento particolare – attività *non profit*. Il già citato criterio della funzionalità potrebbe condurre tali attività a rivestire l'ente della qualifica, pur parziale, di imprenditore commerciale²²⁴, residuando che per le attività diverse gli enti religiosi, alla stregua degli altri enti *non profit*, sarebbero sottoposti alla normativa comune, ivi compreso il d. lgs. 231/2001 perdendo, così, la funzione di rilievo costituzionale in virtù dell'assenza dei pericoli di riduzione delle libertà costituzionalmente garantite²²⁵.

In tal guisa, la normativa sulla responsabilità penale delle persone giuridiche troverebbe applicazione *tout court* per tutti gli enti ecclesiastici non rientranti nella costituzione gerarchica della Chiesa, non sussistendo tra le due tipologie un rapporto di consunzione tale da escludere una autonoma configurabilità dei primi; mentre, tra questi ultimi, potrebbe rilevare ancora il criterio dell'attività effettivamente svolta.

²²³ Così G. D'ANGELO, *Declinazioni giuridiche del fine di religione e di culto. Dalla forma all'interesse*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 119.

²²⁴ Cfr. G. FELICIANI, *Organizzazioni "non profit" ed enti confessionali*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, V (1997), 1, pp. 18-19, il quale rileva che «non pochi enti ecclesiastici per svolgere in forma adeguata attività complesse che, pur essendo diverse da quelle di religione e di culto, si pongono in diretta attuazione degli scopi istituzionali [...], ricorrono alla costituzione di apposite società commerciali. [...] queste organizzazioni commerciali non risultano del tutto trasparenti nei riguardi dello Stato in quanto la loro qualifica formale non corrisponde appieno alla loro realtà sostanziale».

²²⁵ Cfr. A. LICASTRO, *Gli enti religiosi tra diritto comune e diritto speciale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica (www.statoechiese.it)*, 2022, 1, p. 94, il quale chiaramente afferma che «la regola generale della sottoposizione al diritto comune delle attività diverse dovrebbe comportare l'applicabilità all'ente ecclesiastico della normativa riguardante la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, mancando, nella relativa disciplina, una norma esonerativa».

L'applicabilità del d. lgs. 231/2001 a un universo tanto multiforme come quello degli enti ecclesiastici e religiosi non può che soggiacere ad un criterio basato sulla singola valutazione empirica affidandosi, in particolare, all'apporto della giurisprudenza intesa come «forza mediatrice tra volontà astratta del legislatore e sua concreta realizzazione»²²⁶ e tenendo presenti sia i criteri legati alla natura soggettiva dell'ente che quelli connessi all'attività oggettivamente posta in essere nell'ottica di una de-strutturalizzazione delle tipologie classiche qualificatorie dell'ente ecclesiastico²²⁷, nonché muovendosi sul delicato crinale dei bilanciamenti tra le diverse norme – comune e confessionale – che inevitabilmente si intrecciano in ragione della peculiare rilevanza riconosciuta alle autonomie confessionali rispetto alle altre autonomie sociali²²⁸.

Proprio in ragione della particolare considerazione sul piano costituzionale degli interessi religiosi e di culto rispetto ad ogni altra finalità che associazioni ed istituzioni possono avere nell'ambito dell'ordinamento giuridico entra in gioco lo stretto legame tra la previsione degli organismi di vigilanza *ex d. lgs. 231/2001* e il sistema costituzionale di relazioni tra Stato ed enti confessionali; ciò che, in particolare, viene in rilievo è la incompatibilità tra previsioni unilaterali di matrice secolare e organizzazione interna delle persone giuridiche ecclesiastiche civilmente riconosciute *ex art. 2* dell'Accordo di

²²⁶ Così A. ALBISETTI, *Ermeneutica giurisprudenziale, diritto canonico e common law*, in *Dir. eccl.*, CXII (2001), 1, p. 404.

²²⁷ Cfr. A. GUARINO, *I patrimoni destinati degli enti religiosi*, in *Dir. Rel.*, XVI (2021), 1, p. 164, il quale pone in risalto come «la tendenziale neutralizzazione delle tipologie strutturali, da una parte, consente all'ente ecclesiastico di perseguire le sue finalità nel modo ritenuto più efficace, dall'altra fa sì che anche realtà religiose emergenti, le quali, talora, difficilmente avrebbero accesso alle tipologie strutturali classiche, possano, invece, ugualmente perseguire i loro fini ricorrendo a strumenti giuridici alternativi».

²²⁸ Rilevava P. GISMONDI, *L'interesse religioso nella Costituzione*, in *Giur. cost.*, III (1958), 4, p. 1231, come le norme costituzionali facciano emergere «la diversa posizione attribuita dal nostro ordinamento alla Chiesa cattolica, alle confessioni ed alle mere associazioni o raggruppamenti a finalità religiosa [...] determinando per tutte le comunità o gruppi sociali a finalità religiosa una posizione giuridica privilegiata».

Villa Madama²²⁹, dal punto di vista soggettivo e non, stavolta, dell'attività concretamente posta in essere, dal momento che la competenza statale per le c.d. 'attività diverse' in punto di assoluta libertà normativa ai fini della predisposizione degli organismi in questione finirebbe comunque per coinvolgere l'intera struttura dell'ente religioso. Ad un attento esame, tuttavia, può rinvenirsi un'assenza di imposizioni unilaterali, stante la previsione *ex art.* 6 d. lgs. 231/2001 che, più chirurgicamente, si limita a prevedere – tra le condizioni atte a fortificare l'ente contro responsabilità penale – la costituzione di un organismo di controllo che non potrà consistere in un prodotto preconfezionato, ma dovrà rappresentare una 'confezione sartoriale', adattandosi alle peculiarità dei singoli contesti e della conformazione genetica dell'ente di riferimento²³⁰.

²²⁹ Cfr. COMMISSIONE PARITETICA PER GLI ENTI ECCLESIASTICI, *Relazione sui principi*, 6 luglio 1984, in *Revisione del Concordato. Un Accordo di libertà*, a cura di PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1986, p. 525, ove si fa riferimento alla necessità di assicurare alla Chiesa «la libertà di organizzazione e [...] la salvaguardia, per i suoi enti, delle caratteristiche originarie e del collegamento con la struttura e l'ordinamento della Chiesa». Più di recente (24 febbraio 1997), una Intesa stipulata tra Santa Sede e Governo italiano in materia di edifici di culto ha ribadito che «la Repubblica italiana è tenuta, ai sensi della norma ora ricordata (art. 7, comma 2, dell'Accordo, n.d.r.), ad accogliere nel proprio ordinamento gli enti ecclesiastici, ai quali accorda il riconoscimento, con le caratteristiche che agli stessi ineriscono nell'ordinamento di provenienza (sempreché risultino presenti le specifiche condizioni poste dalla disciplina pattizia). Il che comporta che non possono ritenersi applicabili agli enti ecclesiastici le norme del codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private. Per le stesse ragioni deve ritenersi non consentito alla Amministrazione italiana pretendere l'esibizione in forma di atto pubblico dello statuto dell'ente ecclesiastico e di assoggettare ad "approvazione" le norme statutarie in occasione del riconoscimento. È evidente che una siffatta linea finirebbe per condurre – con disconoscimento della fondamentale regola pattizia che vuole l'ente ecclesiastico recepito con i suoi originari caratteri – a una vera e propria "rifondazione" dello stesso nell'ordinamento italiano»: cfr. COMMISSIONE PARITETICA ITALIA – SANTA SEDE, *Documento conclusivo*, 24 febbraio 1997, in *Quad. dir. pol. eccl.*, V (1997), 2, pp. 576-577.

²³⁰ Cfr. A. GIANFREDA, *Trasparenza, compliance e auditing nell'amministrazione e gestione del patrimonio degli enti ecclesiastici*, in *Gli enti religiosi tra diritto speciale, diritto comune e mercati*, cit., pp. 221-222: «[...] in ragione della peculiarità strutturale della Chiesa nelle sue articolazioni periferiche e carismatiche, le criticità dell'applicazione di modelli di *auditing*, aziendalistici rie-

Si tratta di una configurazione non obbligatoria del modello *de quo*, la cui adozione *ante factum* non concreta, di per sé, una presunzione assoluta di non colpevolezza dell'ente²³¹, ma acquisirà valore soltanto laddove incarna il risultato di una politica interna all'ente capace di far prefigurare un contrasto effettivo alla commissione di quei crimini previsti dalla legge. L'inidoneità del modello a costituire una scriminante spinge, di fatto, svariate realtà organizzate di medio-piccola dimensione a non dotarsi dei *compliance programs*, anche in considerazione dei non risibili costi sottesi alla loro creazione.

Proprio la mancanza di specifiche garanzie legali in ordine alla idoneità organizzativa nella prevenzione dei possibili crimini dell'ente finisce così per deviare, piuttosto, verso un intervento in corso d'opera – *rectius* la creazione del modello *post factum* – slittando l'ottica premiale dalla sfera preventiva a quella sanzionatoria e lasciando, così, nel caso degli enti religiosi, la persona giuridica dinanzi ad un enigma di difficile soluzione giacché – vuoi nel caso di omissione della predi-

mergono puntualmente nel momento in cui si passa ad individuare ad esempio a chi spetti nominare l'organismo di vigilanza o a quale autorità una eventuale società di revisione debba poi riferire le risultanze delle attività di controllo. È pensabile che le autorità di revisione siano nominate o riferiscano a una persona diversa rispetto al vescovo? E quale potrebbe essere questa autorità? [...] il criterio operativo meglio adattabile alla specificità ecclesiale sarebbe quello di evitare posizioni radicali, sia applicando regole pensate nell'ambito dell'ordinamento civile, per realtà del tutto secolari, rischiando di appiattare la comprensione dell'esercizio della peculiarità della vigilanza canonica sulle norme del diritto societario [...], sia rifiutando aprioristicamente un confronto con le buone regole di gestione in ambito civile [...]. In tal modo – rileva l'A. – «non si “cede” acriticamente al diritto comune, negando le specificità religiose o meglio riconducendo semplicisticamente determinate attività al diritto comune, ma si leggono e interpretano quelle specificità alla luce di valori positivi, come quello della trasparenza, della rendicontazione e della giustizia, condivisi con la sfera civile, senza piegare l'intrinseca peculiarità strutturale di governo e amministrazione della Chiesa e degli enti che ne sono espressione [...]» (*ivi*, p. 223).

²³¹ Cfr. G. LENER, *Op. cit.*, p. 214, nota 180, ove si osserva che l'unico caso di disposizione che preveda l'adozione di un modello organizzativo come vera scriminante, è rinvenibile nell'art. 30, commi 1 e 5, d. lgs. 81/2008, «con specifico riguardo (e, dunque, limitatamente) ai reati contro la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro: se i modelli adottati sono conformi alle linee guida UN-INAIL (2001) e “British Standards OHSAS18001-2007”, si configura una presunzione relativa a favore del datore di lavoro».

sposizione di un organismo di vigilanza, vuoi in quello di non conformità tra questo e le normative confessionali – essa andrebbe a ritrovarsi nella posizione di dover operare una scelta tra il rispetto dei propri caratteri strutturali, estrinsecazione della sua fisionomia confessionale, e l'opportunità di ricorrere a una delle condizioni esimenti previste dall'art. 6, co. 1, d. lgs. 231/2001²³².

Non pare astruso, a tal proposito, scorgere un parallelismo con quanto stabilito, in materia di Onlus, dal d. lgs. 460/1997 all'art. 10, comma 1 che – pur non contenendo prescrizioni di tipo vincolante in riferimento alla libertà organizzativa degli enti – subordina al possesso di taluni requisiti la possibilità di accedere ad un regime tributario agevolato. E se, come per le Onlus, non sembrerebbe peregrino rinvenire tracce di illegittimità costituzionale delle norme *de quibus* rispetto all'art. 20 Cost.²³³ – soprattutto laddove si fa divieto che la specialità di regime di istituzioni o associazioni aventi carattere ecclesiastico e fine di religione o di culto possano indirettamente tradursi in un trattamento peggiore rispetto alla generalità delle persone giuridiche²³⁴ – altrettanto parallelamente potreb-

²³² A. PEREGO, *Enti ecclesiastici ed organismo di vigilanza ex art. 6 d. lgs. 231/2001*, in *Dir. Rel.*, XI (2016), 2, p. 244, il quale nota come tale discriminazione andrebbe ad acuirsi laddove «si considerino le sempre più numerose normative regionali che condizionano al requisito soggettivo dell'istituzione di un odv, la possibilità per gli enti di ottenere un accreditamento nell'ambito di alcuni settori di attività, come l'istruzione, la formazione o la sanità, che rappresentano una componente tradizionale dell'impegno degli enti ecclesiastici».

²³³ Cfr. A. GUARINO, *La giungla delle agevolazioni fiscali "religiose". Una via per non perdersi*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, VI (1998), 1, p. 116, il quale rammenta che «[...] la Corte costituzionale, solo raramente ha emanato sentenze di accoglimento, lasciando nella maggior parte dei casi in vigore le norme rimesse al suo giudizio».

²³⁴ Cfr. A. GUARINO, *Diritto ecclesiastico tributario e art. 20 della Costituzione*, Jovene, Napoli, 2012², p. 139, ad avviso del quale «nell'ambito della disciplina tributaria dell'universo delle organizzazioni *non profit*, si introduce per la prima volta una norma di ingiustificato sfavore per gli enti ecclesiastici, la quale si traduce in quello "speciale gravame fiscale a motivo di religione" categoricamente vietato dall'art. 20 Cost.». Ciò che – in materia penale – è costituito dall'eventuale frizione di un organismo di vigilanza con l'organizzazione interna degli enti religiosi, in materia tributaria potrebbe rinvenirsi nella previsione ex art. 10, comma 1, lettera h), d. lgs. 460/1997 laddove si

be giungere in soccorso la presenza di 'clausole di salvaguardia'²³⁵ idonee a consentire agli enti ecclesiastici di derogare alle condizioni previste e sfuggire ad una *reformatio in peius* della propria disciplina.

L'art. 10, comma 7, del d. lgs. 460/1997, infatti, prevede che le condizioni sancite alle lettere h) e i) del comma 1 (utilizzo della locuzione 'onlus' e vincolo di democraticità) non si applichino agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose e con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese²³⁶, a ciò si aggiunge la previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, in una circolare del 1998, ha sancito la possibilità per gli enti ecclesiastici che accedono al regime Onlus di non soggiacere all'obbligo di dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto conforme a quanto contenuto nell'art. 10, comma 1, d. lgs. 460/1997, potendo limitarsi a prevederli in un apposito regolamento concernente il solo ramo di attività Onlus²³⁷.

richiede di adeguare lo statuto dell'ente al principio di democraticità, in una logica diametralmente opposta a quella gerarchica che informa gli enti a matrice confessionale.

²³⁵ Cfr. A. PEREGO, *Op. cit.*, p. 246.

²³⁶ Rileva A. GUARINO, *Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed enti religiosi nella riforma tributaria del terzo settore*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, V (1997), 1, p. 39, come si tratti di una scelta legislativa «sensibile alla valorizzazione del contributo che, in concreto, le formazioni sociali possono apportare alla promozione umana, ed evitando l'imposizione di archetipi costitutivi predeterminati, propri degli ordinamenti statuali, ma estranei alla struttura caratteristica degli organismi religiosi nonché potenzialmente lesivi della loro identità».

²³⁷ Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, *Circolare 26 giugno 1998, n. 168/E*, in *Gazz. Uff.*, 10 luglio 1998, n. 159. Non è questa la sede per sviscerare le precarietà insite nell'esclusione, ad opera del d. lgs. 460/1997, delle attività di religione e di culto tra quelle che consentono agli enti ecclesiastici di beneficiare delle agevolazioni fiscali: basti segnalare quanto osservato da A. GUARINO, *Diritto ecclesiastico tributario e art. 20 della Costituzione*, cit., p. 135: «L'identità teleologica di queste organizzazioni religiose sembra gravemente compromessa dalla pretesa di condizionare l'accesso alle agevolazioni fiscali, proprie delle onlus, all'esercizio di attività che la legge espressamente considera come "diverse" da quelle religiose, condurrebbero alla revoca amministrativa del riconoscimento della personalità giuridica di ente ecclesiastico! /Se così interpretato, il d. lgs. 460/97 esprimerebbe una volontà di marginalizzazione della religione nell'ambito dei valori di riferimento nell'ordinamento giuridico», attuando quella che l'A. definisce «operazione viziata da astratti-

Specularmente, per quanto concerne il settore penale, l'art. 6, comma 4, del d. lgs. 231/2001 svincola gli enti di piccole dimensioni dall'obbligo di istituire un organismo apposito, consentendo che i compiti di vigilanza vengano svolti direttamente dall'organo dirigente al loro interno già predisposto²³⁸.

Ad un confronto tra le due clausole di esenzione sembra maggiormente deficitaria la previsione ex art. 6, comma 4, d. lgs. 231/2001 rispetto a quella in materia di Onlus; e ciò non soltanto dal punto di vista della parzialità della categoria degli enti di piccole dimensioni che, comunque, non esaurirebbero il novero degli enti religiosi da mandare esenti dalla costituzione di un organismo di vigilanza; ma soprattutto in considerazione della non marcata distinzione tra soggetto controllore e controllato²³⁹ che soltanto in parte potrebbe essere giustificata alla luce del particolare concetto di potestà vigente nell'ordinamento canonico²⁴⁰.

smo», sicché vi sarebbe il «rovesciamento [...] del rapporto intercorrente tra le attività religiose da un lato e la beneficenza o l'istruzione dall'altro». Ma queste ultime, secondo l'A., «non nascono come genitori della religione, ma come sue figlie o tutt'al più sorelle, nel senso che la loro dimensione sociale ha origine storicamente come un'attività ecclesiastica ed essenzialmente, nell'ambito confessionale, come attività con finalità religiosa» (ivi, pp. 69-70).

²³⁸ Secondo A. PEREGO, *Op. loc. ult. cit.*, «[...] questa possibilità, nella sua incoerenza sistematica, risulta assai utile, poiché consente agli enti ecclesiastici di piccole dimensioni di derogare all'obbligo di istituire un odv ai sensi del decreto per affidarne i compiti al soggetto apicale, quale è individuato dalle norme confessionali».

²³⁹ Cfr. A. BERNASCONI, *La riforma della corporate crime liability nell'intreccio tra disposizioni sostanziali e processuali*, in *La responsabilità "penale" degli enti. Dieci proposte di riforma*, a cura di F. CENTONZE, M. MANTOVANI, il Mulino, Bologna, 2016, p. 248, il quale evidenzia come il requisito dell'indipendenza attenga «ad una condizione di natura soggettiva, riferita alla posizione dei componenti della funzione di controllo endosocietaria: dovrebbe infatti trattarsi di persone che non si trovano in condizioni di conflitto di interessi [...] che si trovano in posizione organizzativa elevata e non tale da configurarsi come dipendente da organi esecutivi».

²⁴⁰ Cfr. I. ZUANAZZI, *La responsabilità dell'amministrazione ecclesiastica*, cit., p. 246: «Se anche si possano distinguere sotto il profilo materiale e formale le differenti potestà di governo, non sarebbe possibile adottare un sistema di ripartizione che si basi sulla loro separazione dal punto di vista soggettivo, ossia delle cariche deputate, quanto meno nei ruoli apicali». La letteratura sul tema è sterminata: si rimanda, *ex plurimis*, a L. SANDRI, *Organo, rappre-*

Ciò che invece pare maggiormente meritevole di risalto è, ancora una volta, il criterio dell'attività di fatto svolta²⁴¹ che funge da equilibratore tra le istanze 'protettive' della specialità degli enti religiosi e le esigenze 'equiparatorie' di tali categorie rispetto alla generalità delle persone giuridiche, ove ci si imbatta nella responsabilità penale/amministrativa e, in generale, nella commissione di illeciti rispetto ai quali la matrice genetica non può costituire una esimente in valore assoluto che ripari, sotto l'ombrello protettivo dell'art. 19 Cost., ogni condotta penalmente rilevante.

6. *Ripartizione bilaterale quoad activitatem e legittimazione non genomica della responsabilità penale degli enti religiosi nel terzo settore*

In punto di concretizzazione dei rapporti bilaterali, invero, v'è da osservare poi come il rispetto della sovranità e indipendenza della Chiesa cattolica nei confronti dello Stato sanciti dall'art. 7, comma 1, Cost. di fatto implichi la necessità che il secondo rinunci a pretese interventistiche all'interno del comparto organizzativo ecclesiale; il che non equivale ad un atteggiamento di totale passività nei confronti di una predisposizione a monte di apparati in grado di fungere da argine alla commissione di illeciti da parte delle persone giuridiche, con la conseguenza che lo Stato «da una parte, prenderebbe atto della normativa canonica (ex art. 2, comma 1 dell'Accordo),

sentanza e "potestas sacra" nella Chiesa, in Apollinaris, LXIII (1990), 1, pp. 171-188; J. BEYER, Teologia e diritto nella potestas sacra della Chiesa, in Teologia e diritto canonico, a cura di ARCISODALIZIO DELLA CURIA ROMANA, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1987, pp. 67-85.

²⁴¹ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Circolare n. 25 del 23 aprile 1998. Enti ecclesiastici e riforma del non profit*, in *www.olir.it*, ove si affermava che «la qualifica Onlus non viene attribuita all'ente ecclesiastico in quanto tale, ma in funzione di determinate attività che, in linea di massima, non sono istituzionali». Sul punto cfr. A. MANTINEO, *A proposito del decreto sulle ONLUS: echi e riflessi nell'ambito degli enti ecclesiastici*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, VI (1998), 2, p. 402 ss.; M. FERRANTE, *Enti ecclesiastici e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)*, in *Dir. eccl.*, CVII (1996), 1, p. 573 ss.

ma proprio per questo la recepirebbe in tutti i casi nei quali un elemento della suddetta organizzazione appaia atto a ripercuotersi nella sua sfera di intervento»²⁴².

E se è vero, come sembra, che occorre conferire rilievo all'attività esercitata in concreto dall'ente, allorquando l'art. 7 della l. 121/1985 fa riferimento ad 'attività diverse' non solo rinvia, implicitamente, a tutte le leggi che riguardino tali attività – non escluso il d. lgs. 231/2001 – ma impedisce anche di utilizzare la clausola del 'rispetto della struttura e finalità di tali enti' a mo' di fattore escludente della responsabilità penale degli enti *de quibus* atteso che non pare sussistere incompatibilità tra l'apparato di controllo previsto dalla normativa del 2001 e le tecniche preventive poste in essere nell'ordinamento canonico di appartenenza della persona giuridica²⁴³, nonostante in quest'ultimo sia chiaramente più difficoltosa «quella *summa divisio* tra istanza politico-decisionale, amministrativa-gestionale e di vigilanza-controllo che, invece, dovrebbe essere alla base di ogni amministrazione [...]»²⁴⁴.

La matrice comune è data, invero, da una condivisa sensibilità alla prevenzione degli illeciti che la matrice confessionale non edulcora né lascia al senso del dovere di soggetti più o meno assennati o pastoralmente coscienziosi, ma colle-

²⁴² Cfr. L. EUSEBI, *Responsabilità morale e giuridica del governo ecclesiale. Il ruolo dei vescovi in rapporto ai fatti illeciti dei chierici nel diritto canonico e nel diritto italiano*, in *Apollinaris*, LXXXIII (2010), 1, p. 239.

²⁴³ Cfr. D. FONDAROLI, A. ASTROLOGO, G. SILVESTRI, *Responsabilità "amministrativa" ex d. lgs. n. 231 del 2001 ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti*, cit., p. 25, ove si precisa che «[...] il sistema organizzativo fondato sul modello delineato dal d.lgs. n. 231 del 2001 (art. 6), e orientato alla prevenzione dei reati, non è incompatibile, anzi, sembra pienamente rispettoso del modello "etico" sotteso al regime delle responsabilità degli amministratori dei beni ecclesiastici e dei controlli sull'attività sancito dall'ordinamento canonico [...]».

²⁴⁴ Cfr. A. PERLASCA, *Trasparenza e riservatezza nella gestione dei beni ecclesiastici*, in *Periodica de Re Canonica*, CVII (2018), 1-2, p. 497. L'A. rileva come tale esigenza andrebbe salvaguardata per il tramite di «un equilibrato dosaggio dei poteri all'interno degli enti religiosi, evitando che una sola persona possa scegliere e realizzare gli obiettivi e creando un intelligente sistema di pesi e contrappesi che garantiscano un reale controllo sulla gestione economica» (*ivi*, p. 510).

ga a precisi programmi di prevenzione e controllo²⁴⁵, portando parte della dottrina a parlare della necessità di adottare la figura del c.d. *compliance officer*²⁴⁶; ciò a patto – interpretando analogicamente quanto sancito all’art. 6, comma 4-*bis* d. lgs. 231/2001 come introdotto dalla Legge di stabilità del 2012 in materia di coincidenza, nelle società di capitali, tra organismo di controllo e già esistenti organismi di contabilità – che «sussistano le competenze tecniche necessarie per un corretto espletamento dell’attività di monitoraggio su modello organizzativo e cura del suo aggiornamento»²⁴⁷.

Proprio il sensibile equilibrio da rinvenire tra i due universi normativi ha dissepolto la necessità di valutare oggettivamente la sussistenza di valide risultanze probatorie che evidenzino seri, precisi e concordanti elementi, in assenza dei quali un ente confessionale (nella fattispecie una congregazione religiosa) non può considerarsi responsabile «inteso unitariamente, per l’attività criminosa posta in essere da un singolo componente del medesimo solo in quanto lo stesso ne rivesta la qualifica di procuratore generale o di superiore provinciale»²⁴⁸, laddove la sussistenza di una *culpa in vigilan-*

²⁴⁵ Infatti, come rimarca F. PUIG, *Actividades punibles y vigilancia episcopal ante la responsabilidad penal de los entes eclesiales*, cit., p. 612, «[...] los efectos no meramente punitivos sino también de prevención general como de prevención especial, que persigue el sistema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas [...] persiguen que la concreta organización de que se trate reduzca de modo efectivo la posibilidad de comisión de delitos en su seno o, inversamente, que la organización de recursos y personas en que se resuelve el sujeto jurídico no sea instrumentalizada para tal comisión de delitos».

²⁴⁶ Cfr. A. VIANA, *Peculiaridades canónicas sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La posible aplicación de la figura del compliance officer*, in *Ius Canonicum*, LXII (2022), 123, p. 83, ad avviso del quale «un efectivo programa de compliance puede eliminar o al menos reducir la responsabilidad penal del ente. Facilita la detección y prevención de malas conductas en empleados y, eventualmente, administradores, implantando el control interno. Tiene efectos disuasorios de mala administración y da buena reputación externa».

²⁴⁷ Così CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI, *Il modello 231/2001 per gli enti non profit: una soluzione per la gestione dei rischi*, 30 ottobre 2012, in *www.cndcec.it.*, p. 84.

²⁴⁸ Cfr. Pret. Lecco, 21 marzo 1998, n. 117, in *Quad. dir. pol. eccl.*, VII (1999), 3, p. 829.

do della persona giuridica andrebbe ammessa in presenza di uno «scostamento di una condotta da uno *standard*, di un giudizio tra quanto fatto o omesso e quanto era possibile fare per scongiurare la commissione di un reato»²⁴⁹.

All'ente andrà, quindi, imputato soltanto quel tipo di evento offensivo che «una condotta tipicamente conforme alla diligenza prescritta avrebbe *evitato* (requisito c.d. della rilevanza del comportamento alternativo lecito)»²⁵⁰, con l'aggiunta che proprio il *deficit* organizzativo sposta il baricentro dell'illecito dall'evento *in re ipsa* (chiaramente rilevante in termini di verifica *ex post* della gravità dell'omissione) alla predisposizione di strutture idonee a prevenire rischi²⁵¹, evitando, così, anche le residue ipotesi di conflitto interordinamentale che potrebbero sorgere in punto di tipizzazione dei reati nei sistemi giuridici secolari e confessionali. Il che, peraltro, sembra anche conformarsi alla sempre più incalzante mutazione semantica del concetto di responsabilità che, in una prospettiva globalizzata, risponde maggiormente ad una logica di *accountability*

²⁴⁹ Così M. CAPUTO, *Colpevolezza della persona fisica e colpevolezza dell'ente nelle manovre sulla pena delle parti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, LX (2017), 1, p. 148. L'A. puntualizza che «alla persona fisica si contesta di aver tenuto un comportamento difforme da regole cautelari adeguate alla specifica situazione mentre nella colpa dell'ente dobbiamo confrontarci con il 'fatto dell'organizzazione' nelle sue varie forme, nelle articolazioni verticali e orizzontali, estese a settori di attività tra loro profondamente diversi, che presentano l'esigenza di saperi e conoscenze differenziate e che sanciscono la difficoltà di applicare la teoria dell'agente modello di fronte alla molteplicità di statuti e di corpi normativi prudenziali».

²⁵⁰ In questi termini G. FORTI, *Colpa ed evento nel diritto penale*, Giuffrè, Milano, 1990, p. 430.

²⁵¹ Sul punto, rileva G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*, Edizioni ETS, Pisa, 2012, p. 409, che «se [...] il rimprovero di colpevolezza si appunta su questo deficit organizzativo, è evidente come il fatto di connessione non possa più costituirne l'oggetto e il contenuto. La colpevolezza sarebbe, dunque, per un fatto diverso e il fatto di reato resterebbe così relegato ai margini della fattispecie ascrittiva e tenderebbe ad assumere il ruolo e le sembianze di una mera condizione obiettiva di punibilità. Ma allora, se così stanno le cose, il *fondamento* del rimprovero non potrà che consistere nell'*impedibilità* di quel fatto ovvero, in altri termini, nell'*esigibilità* dell'adozione ed efficace attuazione di un modello organizzativo idoneo».

in luogo della *responsibility*²⁵², laddove con il primo termine si pone in risalto il fattore dell'affidabilità di un soggetto collocato in un ventaglio più ampio di intervento, focalizzato anche sulla tutela anticipatoria e preventiva ed atto a superare il microcosmo del rapporto prescrizione-osservanza-evento²⁵³.

Ci si pone, così, in un *trend* di magnetizzazione della responsabilità concepita in senso prospettico e di ampliamento del giudizio di valutazione posto alla base della imputabilità, «passando da un esame centrato prevalentemente sugli atti che sono il risultato dell'esercizio delle funzioni pubbliche a una considerazione complessiva di tutte le molteplici attività che concorrono alla formazione dell'atto finale, considerando la coerenza con i principi assiologici e con gli obiettivi prefissati di ogni operazione o decisione intrapresa in vista della meta terminale»²⁵⁴.

D'altro canto, persino dalla nuova denominazione adottata dal legislatore potrebbe evincersi – in via non del tutto irragionevole – una progressiva tendenza a 'svincolare' l'ente religioso dal legame nominale con confessioni religiose che abbiano, in qualche modo, regolamentato i propri rapporti con lo

²⁵² Osserva M. MOSCONI, *Diritto penale canonico e diritto sanzionatorio a tutela della comunione nella Chiesa particolare: la responsabilità del vescovo diocesano*, in *Il diritto penale al servizio della comunione della Chiesa*, a cura di GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Edizioni Glossa, Milano, 2021, pp. 186-187: «Il termine deriva dal verbo inglese “to account”, che è traducibile in italiano come dar conto e dal sostantivo “ability”, che significa essere in grado di o avere attitudine a. La logica sottesa a questa espressione è quella di superare la nozione di *responsibility*, che è legata al concetto minimale di dover agire, con la logica del rendere conto dell'azione fatta o fatta fare, del rispondere e del rendere conto dei risultati ottenuti, delle cose fatte. Il termine *accountability* può essere pertanto tradotto con rendicontabilità o responsabilità rafforzata, o ancora con affidabilità o responsabilizzazione [...]».

²⁵³ Cfr. W.L. DANIEL, “Accountability” and the Juridical Responsibility of the Public Ecclesiastical Administration, in *Ius Ecclesiae*, XXX (2018), 1, p. 42: «Accountability can be understood also as a measurement of responsibility. The weight of one's responsibility for something determines the extent to which he is accountable for it. And so, a defect in satisfying the demand of one's accountability thus amounts in a greater or lesser injustice or liability».

²⁵⁴ Così I. ZUANAZZI, *La responsabilità giuridica dell'ufficio di governo nell'ordinamento canonico*, in *Ius Canonicum*, LIX (2019), 118, p. 529.

Stato²⁵⁵, ricomprendendo anche quegli enti che facciano riferimento «a movimenti religiosi non sufficientemente strutturati e, pertanto, privi della necessaria rappresentanza istituzionale richiesta dall'art. 8 della Costituzione per potere stipulare intese con il Governo italiano»²⁵⁶. Tale rinnovata visione contribuisce ad una palingenesi semantica dell'ente ecclesiastico, finendo per immergerlo nella fattualità concreta, *id est* «una relazione significativa col fattore religioso almeno per ciò che concerne la qualificazione soggettiva o l'attività esercitata, con l'unico limite di essere “civilmente riconosciuto”»²⁵⁷.

Orbene, tale scardinamento di malintese rivendicazioni di «specialità degli enti ecclesiastici in opposizione alla loro assoggettabilità al diritto comune»²⁵⁸, ben potrebbe far ricadere i suoi effetti sull'opera di perimetrazione di illegittime immu-

²⁵⁵ Definisce la categoria degli enti religiosi civilmente riconosciuti come un settore «ad ampiezza variabile» A. PEREGO, *L'applicazione della riforma del Terzo settore agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Lo stato dell'arte*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, XXX (2022), 2, p. 520, nel senso che esso si declina «a seconda del significato giuridico che si voglia attribuire al carattere della religiosità. Quest'ultimo, infatti, può essere considerato alla stregua di un attributo formale concesso all'ente dall'Autorità statale a seguito di uno speciale procedimento di riconoscimento civile, ovvero di una qualità propria di taluni soggetti giuridici, che la posseggono in ragione dello scopo che perseguono e dell'attività che svolgono» (*ivi*, pp. 520-521).

²⁵⁶ Così M. FERRANTE, *Enti religiosi ecclesiastici e riforma del terzo settore*, cit., p. 57.

²⁵⁷ Cfr. A. GUARINO, *Gli enti religiosi nel Codice del terzo settore*, in *Enti religiosi e riforma del non profit*, a cura di A. GUARINO, Jovene, Napoli, 2020, p. 67, il quale rimarca come «[...] nell'ambito del *non profit* vengono a collocarsi enti con finalità religiosa non collegati a una confessione religiosa, oppure enti che, pur essendo espressione di una confessione, scelgono di operare nell'ordinamento italiano attraverso forme soggettive di diritto comune, che non ne evidenziano, sotto il profilo formale, l'origine confessionale» (*ivi*, p. 65). A giudizio dell'A., la «sostituzione del possesso della personalità giuridica al requisito del collegamento con una confessione che usufruisca di una regolamentazione negoziata dei suoi rapporti con lo Stato, quale discrimine per il conseguimento della qualifica di ente del terzo settore, sposta il baricentro dell'attenzione del giurista dalle ricadute civili dei condizionamenti confessionali agli strumenti di riconoscimento della specialità del fatto religioso nell'ordinamento statale» (*ivi*, p. 69).

²⁵⁸ Cfr. C. CARDIA, *Alcune innovazioni in materia di enti ecclesiastici*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, V (1997), 3, p. 917.

nità penali di cui l'ente potrebbe fregiarsi dietro lo scudo della libertà religiosa costituzionalmente garantita²⁵⁹, rendendo plausibile l'applicabilità della normativa di diritto comune sulla responsabilità penale delle persone giuridiche anche agli ecclesiastici e, di conseguenza, anche agli enti religiosi che operino nel terzo settore²⁶⁰. La specialità di tale regime giuridico invero, «abbandonata ogni antica pretesa di privilegio [...] dovrebbe servire a garantire ad esso la possibilità di operare nell'ordinamento dello Stato *conservando i tratti più caratteristici della propria identità confessionale* al fine di assicurarne anche la relativa “visibilità” e “rappresentatività” esteriore»²⁶¹.

Vieppiù che – a tal proposito – l'art. 29, comma 3, del Codice del terzo settore esclude il diritto di denuncia all'organo di controllo da parte degli associati, e al tribunale, *ex art.* 2409 c.c., da parte degli associati, dell'organo medesimo e del pubblico ministero; ora, siffatte deroghe, sebbene non concernenti la commissione di fatti penalmente rilevanti, concettualmente si spiegherebbero nell'ipotesi di una loro riferibilità all'attività interna di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti espo-

²⁵⁹ Cfr. G. CASUSCELLI, *Enti ecclesiastici*, in *Commentario del codice civile*, a cura di A. BARBA, S. PAGLIANTINI, Utet, Torino, 2013, p. 333, il quale rileva come «in nessun altro campo come in questo degli enti (e delle loro attività) la libertà religiosa può fare da paravento a un composito affastellarsi d'interessi economici, di pretese di controllo sociale, d'intrecci con il potere politico, di commistione degli ordini, fino ai casi estremi del voto di scambio finalizzato a favorire la formazione [...] di potentati oligopolistici che hanno offerto un concreto esempio di “abuso della ecclesiasticità” o del richiamo (anche fraudolento) a valori e finalità religiose o culturali».

²⁶⁰ Cfr. A. LICASTRO, *L'atto illecito e la sua riferibilità all'ente ecclesiastico*, cit., pp. 465-466: «Senza dubbio l'amministrazione ecclesiastica resta caratterizzata da proprie specificità, che la rendono irriducibile a quella dell'ordinamento statale. Queste diversità non autorizzano, tuttavia, a considerare gli enti della Chiesa privi di qualsiasi rilievo nell'ordinamento secolare, quali autonomi centri di imputazione soggettiva, e quindi di responsabilità, essendo essi pur sempre parti di una struttura organizzativa territoriale complessa dotata di rilevanza civile e finalizzata a perseguire l'*utilitas communis* (equivalente all'interesse pubblico che contraddistingue l'azione dei pubblici poteri statali) [...]».

²⁶¹ Così A. LICASTRO, *Gli enti religiosi tra diritto comune e diritto speciale*, cit., p. 105.

nenti di confessioni che abbiano in qualche modo regolamentato i propri rapporti con lo Stato, nella misura in cui la rinuncia della potestà statale di controllo sui medesimi troverebbe sia una sua *ratio* empirica – rinvenibile nella vigilanza esercitata *ab interno* dagli organi confessionali, la cui validità godrebbe di una presunzione ancorata al fitto sistema relazionale istituzionalmente strutturato tra Stato e confessioni medesime – sia una motivazione giuridica, laddove numerose disposizioni a carattere bilaterale prevedono l'esonero degli enti ecclesiastici dai poteri ispettivi delle autorità statali (ad es. art. 7, comma 3, Accordi di Villa Madama).

Al contrario, il complesso derogatorio così delineato mal si concilia con una visione più aperta degli enti religiosi civilmente riconosciuti, dando luogo ad inopportune sovrapposizioni di funzione nella misura in cui «nel caso di enti religiosi [...] che non sono espressione di una confessione religiosa, il ritiro dello Stato dalla propria potestà di controllo non lascerebbe l'esercizio della funzione di controllo a nessun altro se non allo stesso ente che dovrebbe essere controllato!»²⁶².

Pertanto, l'assoggettabilità degli enti religiosi alla responsabilità penale delle persone giuridiche altro non sembra incarnare se non il logico corollario della distinzione tra regime interno dell'ente, soggiacente alla normativa confessionale, e regime delle sue attività esterne, ricondotto sotto l'alveo del diritto comune²⁶³ al fine di evitare «la formazione di aree di in-

²⁶² Cfr. A. GUARINO, *Gli enti religiosi nel codice del terzo settore*, cit., p. 73. Rimarca A. GIANFREDA, *Trasparenza, compliance e auditing nell'amministrazione e gestione del patrimonio degli enti ecclesiastici*, cit., p. 210, che «l'applicazione della trasparenza, così come intesa nel sistema amministrativo statale o nelle aziende, ad esempio, entrerebbe chiaramente in frizione con buona parte del sistema canonico delle autorizzazioni per gli atti di straordinaria amministrazione e per le aliazioni, laddove si consideri che i membri degli organismi a ciò preposti sono subordinati – anche per obbedienza – al superiore o sono addirittura da lui stesso scelti [...]».

²⁶³ Cfr. G. D'ANGELO, *Fattore religioso e Costituzione economica. A proposito di enti ecclesiastici-religiosi e impresa sociale*, cit., pp. 18-19, ove si osserva come «il rapporto tra fine religioso-culturale e attività tipiche delineato dalla legge n. 222 del 1985 abbia retto senza particolari difficoltà sino a quando non si è scontrato con un contesto socio-economico e culturale modificatosi sensibilmente e in cui [...] non sussistono più particolari remore a ritenere che l'at-

giustificato privilegio nell'esercizio di attività proprie anche di altri soggetti [...] e la lesione di interessi generali tutelati dal legislatore statale (o regionale) in relazione ai vari settori di attività»²⁶⁴.

Recentemente, a questo proposito, la dottrina più accorta non ha mancato di rimarcare l'esigenza di evitare «ogni esasperazione del principio di specialità, che potrebbe aversi qualora dal carattere pattizio della normativa sugli enti ecclesiastici volesse desumersi una loro automatica esenzione da ogni normativa di diritto comune la cui applicazione non fosse stata previamente concordata in sede pattizia»²⁶⁵. Ne consegue, come naturale conseguenza di quanto asserito, che una esclusione *tout court* degli enti religiosi dallo spettro del d.lgs. 231/2001 sarebbe innegabilmente afflitta da cronica parzialità, in quanto, se da un lato troverebbe giustificazione nella circostanza per cui – nella maggioranza dei casi – ci si trova in presenza di rischi di illeciti scaturenti dall'esercizio di attività che perseguono un lucro soggettivo e che ben poco hanno in comune con i fini istituzionali di un ente religioso²⁶⁶, non è men vero come i presidi approntati dalla normativa in esame potrebbero trovare terreno fertile nel novero delle attività diverse di natura commerciale e imprenditoriale²⁶⁷, sebbene –

tività imprenditoriale svolta dall'ente ecclesiastico-religioso ne comporti l'assoggettamento al diritto comune. A ciò si aggiunga il fatto che questo nuovo contesto è viepiù movimentato da visioni religiose e culturali che, rispetto a quelle di più tradizionale presenza nel paese, sono meno propense a scindere in maniera così netta e assoluta religione ed economia».

²⁶⁴ Cfr. G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., p. 228.

²⁶⁵ In questi termini P. CAVANA, *Gli enti ecclesiastici tra diritto speciale e diritto comune*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica* (www.statoechiese.it), 2022, 18, p. 51.

²⁶⁶ *Ivi*, p. 52, ove l'A. evidenzia come – nel caso di diocesi e parrocchie – «lo stesso requisito dell'interesse o vantaggio dell'ente, derivante dal reato commesso dal suo rappresentante o dipendente, sembra confermare la sostanziale estraneità di questa figura di responsabilità rispetto agli enti ecclesiastici [...] in relazione al loro fine costitutivo ed essenziale di religione o di culto, che li rende necessariamente vittime e non beneficiari di un eventuale reato a sfondo economico commesso dal loro amministratore o dipendente, magari in concorso con i vertici dell'ente».

²⁶⁷ *Ivi*, pp. 55-56, ove si sottolinea che «nella misura in cui gli enti ecclesiastici sono oggi ammessi, anzi hanno il diritto di svolgere "attività diverse"

anche in tale ipotesi – «potrebbe risultare arduo dimostrare un interesse o vantaggio di tipo economico dell'ente ecclesiastico derivante dal reato commesso da un suo amministratore o dipendente [...]»²⁶⁸.

La via maggiormente equilibrata appare dunque – anche relativamente alla materia della estensione della responsabilità penale/amministrativa agli enti religiosi civilmente riconosciuti – quella improntata alla scissione *quoad activitatem*: il che non sembra smentito dalla riforma del terzo settore ove, al contrario, paiono viaggiare su binari paralleli la struttura dell'ente e il suo ramo di attività imprenditorialmente connotato che beneficia, addirittura, di un patrimonio destinato unicamente sul quale andranno a ricadere le pretese creditorie²⁶⁹, a differenza dello 'schermo istituzionale' di cui beneficia il patrimonio ordinario dell'ente e legato alle sue finalità genetiche.

Certo, il rischio di una incertezza applicativa nell'evitare di utilizzare criteri fissati *a priori* non è esiguo, né esente da

con modalità di tipo commerciale, senza peraltro più alcuna limitazione da parte del Governo, entrando in un mercato concorrenziale, non pare infondata la pretesa che essi si uniformino per tali attività a un regime di diritto comune – in termini quanto meno di requisiti professionali, affidamento negoziale, oneri economici e regime di responsabilità – che eviti distorsione e situazioni di indebito privilegio anche nell'interesse dei lavoratori e degli utenti di tali servizi. A condizione, però, che questo diritto comune non pregiudichi il regime speciale di carattere soggettivo proprio di tali enti [...].»

²⁶⁸ *Ivi*, p. 52.

²⁶⁹ Si tratta, secondo A. GUARINO, *I patrimoni destinati degli enti religiosi*, in *Lex Rationis Ordinatio. Studi in onore di Patrick Valdrini*, vol. II, a cura di V. BUONOMO, M. D'ARIENZO, O. ÉCHAPPÉ, Pellegrini Editore, Cosenza, 2022, p. 859, di un «effetto di separazione della responsabilità patrimoniale, ottenuto senza ricorrere alla costituzione di una nuova società *ad hoc* e, quindi, lasciando intatto il cordone ombelicale che lega il patrimonio destinato e la società costituente» che presenta un aspetto «di conformazione identitaria, che rappresenta un interesse prevalente rispetto alla, pur presente, finalità di contenimento dei costi di gestione». Attualmente, peraltro, la normativa benefica della nuova l. n. 108/2021, in sede di conversione del d.l. n. 77/2021, attraverso la quale si è introdotto il principio della segregazione patrimoniale perfetta tra il patrimonio destinato e quello degli enti religiosi disponenti, evitando i precedenti problemi di una responsabilità «di ritorno» dal patrimonio destinato verso l'ente religioso: per rilievi in merito, cfr. A. GUARINO, *Le destinazioni patrimoniali degli enti religiosi*, in *Gli enti religiosi tra diritto speciale, diritto comune e mercati*, cit., p. 317 ss.

taluni risvolti quasi paradossali, non da ultimo quello per cui «l'ente, in condizioni fattuali pressoché identiche, risponda o meno di uno stesso reato a seconda dell'attività interessata o avvantaggiata dalla sua commissione»²⁷⁰; e però maggiori rischi comporterebbe una incauta cessione di titolarità da parte del diritto comune, che sfocerebbe nell'elaborazione di una sorta di prontuario preconfezionato esposto ad una pletora di insidie di non scarna rilevanza²⁷¹.

Si pensi a utilizzi strumentali e distorti del concetto di laicità²⁷², nonché a declinazioni 'personalizzate' dei rapporti tra Stato e confessioni religiose di varia natura²⁷³ – con il pericolo, non infrequente, di introdurre surrettiziamente valutazio-

²⁷⁰ Cfr. A. PEREGO, *op. cit.*, p. 232, il quale, pur riconoscendo la maggiore plausibilità logica della c.d. teoria 'mediana' – che guarda all'attività concretamente svolta dall'ente, se di religione o di culto ovvero rientrante nel novero delle 'attività diverse' – sottolinea come essa presenti non pochi inconvenienti: «anzitutto, ripropone l'antica disputa ecclesiasticistica sull'assolutezza della rinuncia dello Stato ad ogni intervento normativo sulle attività di religione e di culto, che deve considerarsi quantomeno dubbia per ragioni sia di ordine testuale che di ricognizione della normativa vigente; in secondo luogo, risulta di difficile percorribilità pratica per la commistione (anche economico-patrimoniale) che spesso esiste tra le varie attività degli enti ecclesiastici e che rende assai difficile collocare la consumazione di un reato nell'ambito dell'una o dell'altra e circoscrivere gli effetti di un'eventuale sanzione» (*ivi*, pp. 231-232).

²⁷¹ Cfr. E. GRECO, *L'illecito dell'ente dipendente da reato. Analisi strutturale del tipo*, cit., p. 2120, la quale osserva che «la complessità del contesto in cui le *corporations* agiscono – cui si correla l'insorgenza di rischi atipici e mutevoli – è tale [...] da delegittimare qualsiasi pretesa di completezza dell'eventuale "codificazione" (para)-cautelare disposta dai corpi intermedi [...]».

²⁷² Cfr. A. GUARINO, *Deducibilità fiscale ed erogazioni a favore delle confessioni religiose*, in *Dir. fam. pers.*, XXV (1996), 3, pp. 844-845, il quale, opportunamente, evidenzia che «la laicità dello Stato [...] consente e, forse, impone di determinare le attività "diverse", non nel senso di scindere le attività religiose e non, ma nel senso, più conforme a uno Stato democratico, di individuare quelle attività che, anche se svolte dalle confessioni religiose, non permettono un trattamento giuridico speciale per il solo fatto della connotazione religiosa».

²⁷³ Come sottolineato da A. FUCILLO, *L'attuazione privatistica della libertà religiosa*, Jovene, Napoli, 2005, p. 11, «[...] la presenza di sempre maggiori gruppi sociali appartenenti a confessioni distinte da quella originariamente "monopolista", anche molto distanti dalla nostra tradizione culturale, sottopongono a notevole stress operativo ed interpretativo alcune delle categorie

ni di tipo morale protese ad esasperare presunte posizioni di garanzia di soggetti collocati in posizione apicale²⁷⁴ – come dimostra qualche significativa pronuncia giurisprudenziale a livello europeo²⁷⁵ – e preposti a rilevanti funzioni di controllo in nome di doveri etici estranei a oggettivi criteri di imputazione a matrice giuridica; il principio di autoresponsabilità dell'illecito, invero, verrebbe compromesso ove si consentisse «l'ingresso, nella ricostruzione della posizione di garanzia, a considerazioni di natura sostanzialmente etica, prive di puntuale e specifico riscontro normativo»²⁷⁶.

Così come può farsi riferimento a forme di slittamento di responsabilità verso il basso, al pari di inquisitorie cacce al capro espiatorio verso l'alto – accantonando quelle attività di

concettuali elaborate nel corso dell'evoluzione dottrinale del diritto ecclesiastico italiano».

²⁷⁴ Secondo F. PUIG, *I doveri di vigilanza dell'autorità ecclesiastica*, cit., p. 323, occorre «evitare estrapolazioni su basi teologiche o giuridiche che allarghino o riducano infondatamente gli impegni ecclesiali, nonché [...] mantenere la giusta distinzione tra il dovere di “agire” e il dovere di “vigilare”, che predetermina un valore diverso alla omissione dell'adempimento del rispettivo dovere».

²⁷⁵ Basta ricordare, in proposito, Trib. Bruxelles, 54^{ème} Ch., 9 aprile 1998, in *Journal del procès*, 348 (1998), p. 26, laddove si ritiene configurato il rapporto di subordinazione tra soggetto apicale e sottoposto allorché «qu'une personne peut, en fait, exercer son autorité et sa surveillance sur les actes d'une autre personne», essendo sufficiente «qu'il ait eu la possibilité d'agir de la sorte». Non solo; il legame tra l'atto illecito compiuto e la sfera di attribuzioni del soggetto agente andrebbe a sussistere, secondo il tribunale belga, «pendant le durée des fonctions et soit, même indirectement et occasionnellement, en relation avec celles-ci».

²⁷⁶ Cfr. A. LICASTRO, *Danno e responsabilità da esercizio del ministero pastorale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica* (www.statoeChiese.it), maggio 2010, p. 23. Ciò non implica, ad avviso dell'A., un principio di «totale irrilevanza nell'ordine civile delle regole confessionali disciplinanti i rapporti interni tra vari organi del gruppo», ma si collega alla circostanza per cui la c.d. 'causalità omissiva' «non può [...] prescindere, per esplicita previsione normativa, da un obbligo *giuridico* di azione positivamente sancito da “atti dotati del carattere della giuridicità formale”. Laddove, invece, l'ordinamento statale non adotti un tale schema, le relazioni esistenti all'interno della Confessione, e disciplinate dalle norme “organizzative” derivanti dall'esercizio del potere autonomico del gruppo, possono avere una parziale rilevanza civile e integrare, ad esempio, un particolare elemento normativo di una fattispecie incriminatrice» (*ivi*, p. 24).

forte rilievo costituzionale come quelle di religione e di culto; e, non da ultimo, a forzate e non costituzionalmente fondate zone d'ombra appannaggio dell'elemento religioso e dei centri di imputazione orbitanti attorno ad esso²⁷⁷.

Nel quadro di una progressiva e inesorabile rivalutazione della funzione sociale dell'economia, il terzo settore ha disvelato un confine sempre meno marcato tra la tipicità delle attività di religione e di culto e la diversità delle altre, in nome di una rivendicazione di protagonismo degli enti religiosi²⁷⁸, il cui genoma confessionale non sembra più dover costituire una «camicia di forza rispetto alla sua normale operatività giuridica»²⁷⁹. Tale visione impone allora di considerare un sapiente equilibrio tra la possibilità di inserire globalmente

²⁷⁷ Cfr. M. CARNI, *La responsabilità civile della diocesi per i delitti commessi dai presbiteri. Profili canonistici e di diritto ecclesiastico*, cit., p. 207, ad avviso del quale «se da un lato non si può utilizzare il diritto canonico per fondare una posizione di garanzia e un obbligo di impedire l'evento dannoso, dall'altro lato non si può invocare lo *Ius Ecclesiae*, o il diritto concordatario, per scusare un comportamento episcopale negligente».

²⁷⁸ Cfr. G. D'ANGELO, *Fattore religioso e Costituzione economica. A proposito di enti ecclesiastici-religiosi e impresa sociale*, cit., p. 43, ove si parla di un «preconcetto di fondo, in ragione del quale il fattore religioso e le sue proiezioni solidaristiche sono radicalmente escluse dalla sfera degli interessi generali. Esso si riflette nelle difficoltà che contraddistinguono, nel corso del tempo, il procedere normativo delle operazioni di qualificazione giuridica che coinvolgono il fattore religioso e si trova oggi a confrontarsi, uscendone ridimensionato, con un contesto socio-economico in cui, diversamente, il fattore religioso assume un ruolo tutt'altro che marginale». Sul punto, cfr. anche i rilievi svolti, già anni or sono, da A. GUARINO, *Le attività religiose sono di utilità sociale?*, in *Quad. scuola di specializz. in dir. eccl. e can.*, V (1999), p. 53 ss.

²⁷⁹ Cfr. G. D'ANGELO, *Fattore religioso e Costituzione economica. A proposito di enti ecclesiastici-religiosi e impresa sociale*, cit., p. 14, il quale lamenta «un meccanismo di riconoscimento che, originariamente inteso a delimitare l'area di specialità normativa dell'ente ecclesiastico-religioso nell'ottica di preservazione del legame confessionale e dell'accesso ai meccanismi economico-finanziari dedicati, ha finito, da un lato, con l'assumere e accentuare – trasferendola su di un piano ulteriore rispetto a quello originario – un'essenziale portata selettiva e, dall'altro, con l'ostacolare la piena concretizzazione delle potenzialità libertarie dello stesso art. 20 Cost., così venendo meno allo stesso obiettivo per il quale era stato predisposto». L'A. auspica che «la soggettività metaindividuale religiosa venga sganciata quanto più possibile da aprioristiche delimitazioni di campo, che impediscono di valorizzare la contiguità di interessi generali e interessi religiosi» (*ivi*, p. 44).

tali enti in un quadro giuridico di attività e responsabilità, cui essi non paiono poter sottrarsi se non arroccandosi su polverose torri a presidio di privilegi ormai decontestualizzati²⁸⁰, e la necessità di ponderare «soluzioni di temperamento con il modulo predisposto dal diritto secolare non solo più confidenti, ma che al contempo non tradiscano la matrice genetica, la natura e la *substantia* strutturale e funzionale degli enti medesimi»²⁸¹.

Se il diritto ecclesiastico sembra ormai aver raggiunto un nuovo orizzonte ermeneutico, scevro dalle vetuste pretese di autoreferenzialità, e se la disciplina degli enti religiosi costituisce – in misura sempre più incisiva – la «cartina di tornasole dei rapporti tra Stato e confessioni religiose»²⁸² – sembra potersi concordare con l'affermazione secondo cui «la libertà non è e non può essere illimitata, proprio per essere libertà di tutti e vera *libertà*: essa, quindi, si coniuga e si completa in un rapporto di costante dialettica proprio con l'idea di *responsabilità*»²⁸³.

²⁸⁰ Conformemente a tale punto di vista G. D'ANGELO, *L'ente ecclesiastico impresa sociale*, in *Gli enti religiosi tra diritto speciale, diritto comune e mercati*, cit., pp. 363-364, il quale osserva come «[...] l'originaria "specialità" del fine religioso-culturale e le stesse istanze dell'autonomia confessionale che vi sono a monte meritino di venire (più che ridimensionate) ricontestualizzate, in modo da impedire che, anche in questo caso, l'una e le altre possano trasformarsi da strumento di tutela promozionale della libertà a fattore di cristallizzazione del privilegio».

²⁸¹ In questo senso G. BONI, *Presentazione*, in *Enti religiosi e riforma del non profit*, cit., p. 5, la quale fa riferimento – per gli enti religiosi – ad una difficile sfida: quella di «orientarsi nell'ardua scelta in merito alla loro adesione o no all'impianto complessivo di queste discipline [...] comprendenti, inoltre, oneri, obblighi e contrappesi di non lieve spessore, idonei a prevenire abusi nel godimento di benefici da esse assicurati, ma che rischiano di essere eccessivamente incresciosi od invasivi» (*ivi*, p. 6).

²⁸² Così I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di "enti religiosi civilmente riconosciuti". Normative, buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, Giappichelli, Torino, 2021, p. 5, la quale evidenzia come la materia in oggetto abbia mostrato «nel tempo il suo ruolo di "specchio" del delicato bilanciamento tra esigenze statali e confessionali».

²⁸³ Cfr. A. LICASTRO, *Op. ult. cit.*, p. 2.

FRANCESCO SALVATORE REA, Responsabilità penale degli enti religiosi e riforma del terzo settore

La questione relativa alla responsabilità penale delle persone giuridiche – se ha da sempre costituito un significativo banco di prova per la teoria generale del diritto in forza della riottosità a spostare il baricentro dell'imputazione dal singolo autore di un reato ad una *universitas* – presenta insidie ancora maggiori allorquando la si intersechi con il complesso fenomeno degli enti ecclesiastici. E ciò per due ordini di ragioni: una interna, giacché – con riguardo agli enti della Chiesa cattolica – sembra imprescindibile interrogarsi circa gli apporti che il diritto canonico è in grado di offrire in relazione ad una ricostruzione della responsabilità penale degli enti collettivi, notando in proposito, nel *Codex* del 1983, una inversione di tendenza rispetto ad una lunga tradizione di apertura in tal senso, pur conservandosi innumerevoli tracce di un sistema del tutto compatibile con una base teorica slegata dalla sola responsabilità individuale; l'altra esterna, in quanto la normativa italiana di riferimento, il d. lgs. 231/2001, anche risentendo degli influssi di dottrine di *common law*, appresta precise tutele volte a contrastare il fenomeno della c.d. 'criminalità d'impresa', in particolar modo attraverso la predisposizione di organismi di controllo e vigilanza.

Le difficoltà interpretative sembrano acuirsi laddove si affianchi a tale contesto già complesso la disciplina del c.d. terzo settore, come novellata dal d. lgs. 117/2017 e successive leggi di modifica. In tal senso, non sembra di ausilio la nuova denominazione dei soggetti protagonisti, gli enti 'religiosi', in ottemperanza alla volontà del legislatore di sfumare il riferimento alle sole confessioni istituzionalmente strutturate, dando maggiore spazio a quei fenomeni aggregativi legati, a vario titolo, al fattore religioso.

Tale opzione normativa impone, perciò, di perseguire una pista di ricerca orientata all'attività concretamente svolta dagli enti *de quibus* e alle modalità attraverso le quali sia possibile ricondurre gli effetti della commissione di illeciti agli organi di capitalità – tramite i concetti di immedesimazione organica e responsabilità per omissione – al fine di incanalare un rinnovato concetto di *accountability* entro binari di pertinenza con il nuovo codice genetico del diritto ecclesiastico, dove il delicato intreccio tra normativa interna, confessionale e concordataria sia funzionale ad una migliore effettività della tutela penale e non si tramuti, al contrario, in fucina di decontestualizzate immunità.

Parole chiave: responsabilità penale, enti religiosi, terzo settore, immedesimazione organica, omissione.

FRANCESCO SALVATORE REA, Criminal Liability of Religious Bodies and Third Sector Reform

The matter of legal persons' criminal liability – if it has always constituted a significant test bed for the general theory of law by virtue of the reluctance to shift the center of gravity of the charge from the single perpetrator of a crime to a *universitas* – presents even greater pitfalls when it intersects with the complex phenomenon of religious entities. And this for two reasons: an internal one, since – with regard to the entities of the Catholic Church – it seems essential to question the contributions that canon law is able to offer related to a reconstruction of the criminal liability of collective entities, noting in this regard how we witnessed, in the 1983 *Codex*, a trend reversal with respect to a long tradition of openness in this sense, while retaining countless traces of a system completely compatible with a theoretical basis unrelated to individual responsibility alone; the other external, as the Italian legislation of reference, d. lgs. 231/2001, also affected by the influence of common law doctrines, prepares precise safeguards aimed at counteracting the phenomenon of the so-called 'corporate crime', particularly through the establishment of control and surveillance bodies.

The interpretative difficulties seem to worsen when the so-called discipline of the 'third sector' – as amended by d. lgs. 117/2017 and subsequent upgrading laws – is added to this already complex context. In this sense, the new denomination of the protagonists, the 'religious' entities, does not seem to help, in compliance with the will of the legislator to blur the reference to institutionally structured confessions, giving more space to those aggregative phenomena linked, in various ways, to religious factor.

This regulatory option therefore requires pursuing a research path oriented to the activity actually carried out by the above-mentioned bodies and to the ways in which it is possible to trace the effects of the commission of offenses to the capital bodies, through the concepts of organic identification and omissive responsibility, in order to channel a renewed concept of accountability within tracks of relevance to the new genetic code of ecclesiastical law, where the delicate intertwining between internal, confessional and treaty regulations is functional to a better effectiveness of criminal protection and, on the contrary, it does not turn into a forge of decontextualized immunity.

Key words: criminal liability, religious bodies, third sector, organic identification, omissive responsibility.

Note sui collaboratori del presente fascicolo

Laura D'AMATI, Professoressa ordinaria di Diritto romano e diritti dell'antichità, Università degli Studi di Foggia

Girolamo SCIULLO, già Professore ordinario di Diritto amministrativo, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

Filippo VARI, Professore ordinario di Diritto costituzionale, Università Europea di Roma

Mario CATERINI, Professore associato di Diritto penale, Università della Calabria

Manuel GANARIN, Professore associato di Diritto ecclesiastico e Diritto canonico, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

Saverio GENTILE, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Piacenza)

Paolo COTZA, Ricercatore di Diritto amministrativo, Università degli Studi di Cagliari

Francesco Salvatore REA, Assegnista di ricerca in Diritto ecclesiastico e Diritto canonico, Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Giovanni PARISE, Dottore in Diritto canonico, Pontificia Università della Santa Croce

Ilaria SAMORÈ, Dottoranda di ricerca in Diritto ecclesiastico e Diritto canonico, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

INDICE DEL FASCICOLO 1 2023

Miscellanea

<i>Laura D'Amati</i> , La morte e il mare: riflessioni a margine di <i>Cic. leg. 2.22.57</i>	11
<i>Filippo Vari</i> , The Legacy of Rosario Livatino's Legal Thinking.....	39
<i>Mario Caterini</i> , <i>In poenis benignior est interpretatio facienda</i>	51
<i>Saverio Gentile</i> , I magistrati del Tribunale della razza alla Corte Costituzionale: <i>fiat iustitia ne pereat mundus</i>	71
<i>Paolo Cotza</i> , Sulla giurisdizione amministrativa. Riflessioni dogmatiche intorno al 'dato positivo' (‘oggetto’ e ‘riparto’).....	103
<i>Francesco Salvatore Rea</i> , Responsabilità penale degli enti religiosi e riforma del terzo settore	165

Rassegne e note

<i>Manuel Ganarin</i> , <i>Ilaria Samorè</i> , Sinodalità, <i>munus legiferandi</i> , scienza canonistica. La comunità scientifica si confronta su due proposte di Costituzione Apostolica	257
--	-----

Recensioni	271
-------------------------	-----

ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868

Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-blind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze sociali e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences; SCOPUS.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: info@mucchieditore.it.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'*Archivio giuridico Filippo Serafini*. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Direzione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.